SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 marzo 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 42

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2002.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2002, relativa all'anno 2001.

02A02562

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 8 marzo 2002.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, recante norme sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate», emanati in attuazione dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, il primo, nonché dell'art. 18 della legge 28 luglio 1999, n. 266, il secondo;

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione — da avviare e sviluppare con carattere di contestualità — ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari, nonché del personale di leva e di quello ausiliario di leva;

Visti in particolare gli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195/1995 e successive modifiche ed integrazioni che dettano norme per la individuazione delle delegazioni di parte pubblica e, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, delle delegazioni sindacali della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, il comma 1, lettera *a)*, in base al quale il decreto del Presidente della Repubblica, che conclude le procedure di disciplina del rapporto d'impiego delle Forze di polizia ad ordinamento civile, è emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministro dell'economia e delle finanze, della difesa, delle finanze, ora Ministro dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali, o dai Sottosegretari di Stato, rispettivamente, delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale;

Visto l'art. 7, comma 12, del decreto legislativo n. 195/1995 e successive modifiche ed integrazioni che recita «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi»;

Viste le disposizioni sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare dall'art. 47-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 i cui principi sono ora codificati nel testo dell'art. 43, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, che ammette «alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale...» e che, inoltre, statuisce che «Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato...» e altresì, che «Il dato elettorale è espresso della percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato»;

Visto che criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 195/1995 e successive modifiche e integrazioni solo con riferimento al dato associativo, non disponendo questo di forme di rappresentanza elettiva, e che di conseguenza le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale in parola sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del dato associativo;

Visto l'art. 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 16 marzo 1999 secondo il quale le amministrazioni centrali delle Forze di polizia ad ordinamento civile «inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica...» accertate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

Vista la nota n. 557/RS/S.53/0124 dell'8 gennaio 2002 con la quale il Ministero dell'interno ha richiesto al Dipartimento della funzione pubblica un parere sulla rilevazione, ai fini della rappresentatività, delle deleghe sindacali riguardanti la federazione «Italia sicura», in presenza del recesso della organizzazione federata rinnovamento sindacale — medio tempore denominatasi rin-

novamento sindacale per l'UGL — nonché della nuova aggregazione «Federazione CONSAP - Rinnovamento sindacale per l'UGL», costituita, successivamente al recesso in parola, ad opera della predetta organizzazione recedente e dalla organizzazione CONSAP;

Viste le note con le quali il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia ed il Ministero delle politiche agricole e forestali hanno trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2001, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

Preso atto che le amministrazioni dell'interno e delle politiche agricole, con le note di cui al punto immediatamente precedente, hanno rispettivamente fatto presente che non risultano certificati i dati delle federazioni «Italia sicura» e «Federazione CONSAP - Rinnovamento sindacale per l'UGL», in attesa del parere richiesto al Dipartimento della funzione pubblica sulla problematica relativa alle federazioni indicate, nonché i dati riguardanti la UIL - Corpo forestale dello Stato, tenendo comunque presente che, anche soltanto con i dati non in contestazione, sia l'organizzazione CONSAP che la UIL-PA/Corpo forestale dello Stato sono in possesso del requisito di rappresentatività prescritto;

Ritenuto opportuno acquisire, attesa la complessità e la delicatezza delle questioni inerenti le menzionate associazioni «Italia sicura» e «Federazione CONSAP - Rinnovamento sindacale per l'UGL», il parere del Consiglio di Stato, nonché, per le contestazioni sollevate in sede di certificazione dalla organizzazione UIL-PA/Corpo forestale dello Stato, la deliberazione del costituendo Comitato paritetico, previsto dall'art. 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1999;

Ritenuta l'urgenza di procedere, nelle more di acquisizione dei predetti pareri, all'avvio delle procedure di negoziazione e di concertazione afferenti al quadriennio 2002-2005, per gli aspetti normativi, ed al biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, sulla base delle note citate dei Ministeri dell'interno e delle politiche agricole e forestali di trasmissione dei dati relativi alle deleghe sindacali e ciò allo scopo di non incidere su interessi meritevoli di considerazione di tutto il personale interessato e con riserva di adottare i provvedimenti conseguenti ai pareri stessi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, on.le Franco Frattini, è stato delegato, tra l'altro, a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,...» e ad esercitare «... tutte le competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. La delegazione sindacale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005, per gli aspetti normativi, e per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, è composta dalle seguenti associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato:

a) Polizia di Stato:

1) S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia);

2) S.A.P. (Sindacato autonomo Polizia);

3) Federazione SILP per la CGIL-UILPS;

4) F.S.P. (Federazione sindacale Polizia-Uniti per la base);

5) S.I.A.P. (Sindacato italiano appartenenti Polizia);

6) COISP (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia);

7) Federazione CONSAP - Rinnovamento sindacale per l'UGL (ammessa con riserva, per le motivazioni di cui in premessa);

8) Italia sicura (ammessa con riserva, per le motivazioni di cui in premessa);

b) Corpo della polizia penitenziaria:

1) SAPPE (Sindacato autonomo Polizia penitenziaria);

2) OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria);

3) CISL-FPS/ Polizia penitenziaria;

4) CGIL-FP/ Polizia penitenziaria;

5) UIL-PA/ Polizia penitenziaria;

6) SINAPPE (Sindacato nazionale autonomo Polizia penitenziaria);

7) Federazione sindacati autonomi C.N.P.P.-SiA.P.Pe.-UGL/FNP;

8) Si.A.L.Pe.-ASIA;

9) S.A.G.-P.P.;

c) Corpo forestale dello Stato:

1) SAPAF (Sindacato autonomo Polizia ambientale forestale);

2) CISL-FPS/Corpo forestale dello Stato;

3) UIL-PA/Corpo forestale dello Stato (ammessa con riserva, per le motivazioni di cui in premessa);

4) SAPECOFS (Sindacato autonomo personale Corpo forestale Stato);

5) UGL/Corpo forestale dello Stato;

6) CGIL-FP/Corpo forestale dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il Ministro: FRATTINI

02A03037

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Teutsch Elmar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Teutsch Elmar, nato a Bolzano il 12 ottobre 1949, cittadino italiano, diretta ad ottenere il riconoscimento dei titoli professionali di cui è in possesso, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di doktor der philosophie nel luglio 1976 presso la «Leopold-Franzens-Universitat» di Innsbruck;

Considerato che il richiedente è in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo dal maggio 1999, come documentato dal certificato di iscrizione all'ordine nazionale austriaco degli psicologi di Vienna;

Considerato che il richiedente ha completato una formazione quadriennale in psicoterapia nel dicembre 1996, presso l'Istituto di Houston di terapia della Gestalt di Dinkelscherben;

Ritenuto pertanto che — ai sensi degli articoli 1, lettera *a)*, terzo trattino, e 3, lettera *a)*, della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 115/1992 — è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di psicoterapeuta in Austria;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 9 novembre 2001 e dell'11 gennaio 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Teutsch Elmar, nato a Bolzano il 12 ottobre 1949, cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A, e degli psicoterapeuti e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 1° marzo 2002

p. *Il capo del Dipartimento:* NERI

02A02927

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 2002.

Rideterminazione dell'organizzazione periferica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la determinazione delle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione stessa;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modifiche ed integrazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115, recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il proprio decreto n. 00/5961 del 19 giugno 2000, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione medesima e sono state definite le relative attribuzioni di servizio;

Visto il proprio decreto n. 00/2259 del 2 aprile 2001, con il quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni al citato decreto 19 giugno 2000;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli articoli 2, comma 1, 5, commi 1 e 2, e 16, comma 1, lettera *c)*;

Ravvisata l'esigenza di riorganizzare gli Ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato su base regionale o interregionale al fine di perseguire le fondamentali finalità previste nelle disposizioni da ultimo richiamate, ferma restando l'individuazione delle posizioni dirigenziali di livello non generale stabilita dall'art. 4, comma 2, del citato decreto 19 giugno 2000, e con riserva di rideterminare la sede dell'ispettorato regionale per la Calabria;

Ravvisata, altresì, l'opportunità di procedere alla ricognizione delle strutture periferiche incaricate della custodia dei reperti di contrabbando e dei veicoli sequestrati di cui all'art. 4, comma 3, del ripetuto decreto 19 giugno 2000, ferme restando l'individuazione della posizione dirigenziale di livello non generale ivi indicata nonché l'aggregazione stabilita con propria determinazione n. 00/1150 del 9 febbraio 2001;

Considerato che, in applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si è proceduto ai sensi dell'art. 9 del decreto medesimo alla previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative;

Decreta:

Articolo unico

1. L'organizzazione periferica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è rideterminata come segue:

Ispettorato regionale dei monopoli di Stato per il Piemonte e la Valle d'Aosta, con sede in Torino, e sezione staccata di Alessandria;

Ispettorato regionale dei monopoli di Stato per la Liguria, con sede in Genova;

Ispettorato regionale dei monopoli di Stato per la Lombardia, a livello dirigenziale, con sede in Milano, e sezione staccata di Brescia;

Ispettorato regionale dei monopoli di Stato per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, a livello dirigenziale, con sede in Venezia, e sezioni staccate di Trento, Trieste e Udine;

Ispettorato regionale dei monopoli di Stato per l'Emilia-Romagna, a livello dirigenziale, con sede in Bologna, e sezione staccata di Parma;

Ispettorato regionale dei monopoli di Stato per la Toscana e le Marche, a livello dirigenziale, con sede in Firenze, e sezione staccata di Ancona;

Ispettorato regionale dei monopoli di Stato per l'Abruzzo ed il Molise, con sede in Pescara;

Ispettorato regionale dei monopoli di Stato per il Lazio e l'Umbria, a livello dirigenziale, con sede in Roma, e sezione staccata di Perugia;

Ispettorato regionale dei monopoli di Stato per la Campania e la Basilicata, a livello dirigenziale, con sede in Napoli, e sezione staccata di Salerno;

Ispettorato regionale dei monopoli di Stato per la Puglia, a livello dirigenziale, con sede in Bari;

Ispettorato regionale dei monopoli di Stato per la Calabria, con sede in Cosenza;

Ispettorato regionale dei monopoli di Stato per la Sicilia, a livello dirigenziale, con sede in Palermo, e sezione staccata di Messina;

Ispettorato regionale dei monopoli di Stato per la Sardegna, con sede in Cagliari;

deposito principale reperti di contrabbando sequestrati di Trieste, a livello dirigenziale, con aggregati: autoparco di veicoli sequestrati di Adria, deposito reperti di contrabbando ed autoparco di veicoli sequestrati di Benevento, autoparco di veicoli sequestrati e magazzino reperti di contrabbando sequestrati di Bari.

2. Gli organi periferici suindicati esercitano le attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative.

3. Il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con successivo provvedimento e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 257

02A02895

DECRETO 14 febbraio 2002.

Attuazione dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente la struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visti gli articoli 44 e 64 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, che prevedono, rispettivamente, l'istituzione del comparto sanitario della Guardia di finanza, nonché le competenze degli ufficiali medici della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 agosto 1998, n. 325, che ha approvato il regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo della guardia di finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro;

Ritenuto di dover individuare le aree riservate e operative e quelle che presentano analoghe esigenze, nonché le modalità di effettuazione del controllo in dette aree da parte dei servi sanitari e tecnici istituiti nell'ambito del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il Corpo della guardia di finanza provvede con i propri servizi sanitari e tecnici ad effettuare i controlli tecnici, le verifiche, i collaudi, gli accertamenti sanitari ed a rilasciare le necessarie certificazioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, secondo le disposizioni vigenti.

2. I servizi sanitari e tecnici di cui al comma 1 potranno anche avvalersi della collaborazione di personale civile in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti, appositamente incaricato in base a specifiche convenzioni da stipulare anche a titolo oneroso. Il predetto personale deve essere in possesso dell'abilitazione prevista dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, concessa con il rilascio dell'apposito nulla osta di segretezza. Si può ricorrere ai privati, oltre che a organismi nazionali competenti per legge, dopo aver riscontrato la mancanza di tecnici appartenenti alla pubblica amministrazione.

Art. 2.

1. I servizi sanitari e tecnici di cui all'art. 1, comma 1, espletano, mediante personale appositamente incaricato con determinazione del Comandante generale, attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nelle aree ove vengono svolte attività di carattere riservato o operativo o che presentano analoghe esigenze, secondo le indicazioni di cui ai commi 3 e 4 e con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

2. Il personale dei servizi tecnici e sanitari che svolge l'attività di vigilanza di cui al comma 1, non può fare parte del servizio di prevenzione e protezione, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

3. Costituiscono, in particolare, aree riservate ed operative, oltre alle caserme e agli stabilimenti ove sono ubicati i comandi è gli organi di esecuzione del servizio di ogni ordine e grado, ai comandi, istituti e centri di reclutamento e addestramento, ai comandi, reparti e alle strutture di supporto tecnico, logistico e amministrativo ed ai comandi e organi dei reparti speciali:

a) l'ufficio del generale addetto;

b) il II reparto del Comando generale;

c) la centrale operativa;

d) il centro elaborazioni dati, il centro di fotoriproduzione e la sala stampa del Comando generale;

e) le sale operative, i centri cifra, le segreterie di sicurezza, i centri trasmissione e telecomunicazioni;

f) le aree ove vengono svolte esercitazioni di tiro o in cui sono conservate armi, munizioni ed esplosivi;

g) i mezzi di trasporto terrestri, navali ed aerei e relative officine meccaniche e luoghi di rimessaggio;

h) gli schedari ed archivi;

i) il laboratorio scientifico;

j) il centro tipografico;

k) le strutture campali fisse e mobili e gli accantonamenti.

4. Sono considerati luoghi aventi caratteristiche analoghe alle aeree riservate ed operative i manufatti riconducibili, nelle proprie finalità, alla difesa militare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'art. 4, comma 3, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, ed ogni altro luogo individuato come militare ai sensi dell'art. 230 del codice penale militare di pace, con esclusione di quelli non direttamente condotti e gestiti dal Corpo della guardia di finanza.

Art. 3.

1. L'esatta ubicazione delle aree e dei manufatti di cui all'art. 2 del presente decreto e dei restanti ambienti ordinari di lavoro è portata a conoscenza dei competenti organi di vigilanza con apposite comunicazioni dei datori di lavoro.

Roma, 14 febbraio 2002

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

02A02881

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Damnjanovic Tatjana di titolo studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Damnjanovic Tatjana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1986 presso la Scuola secondaria di medicina «Nadezda Petrovic» di Zemun (Rep. di Serbia) dalla sig.ra Damnjanovic Tatjana, nata a Smederevska Palanka (Rep. di Serbia) il giorno 8 ottobre 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Damnjanovic Tatjana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02730

DECRETO 14 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lamari Boutheina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lamari Boutheina ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997, dalla sig.ra Lamari Boutheina, nata a

Tunisi (Tunisia) il giorno 8 settembre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lamari Boutheina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02487

DECRETO 14 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Derouiche Chokri di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Derouiche Chokri ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dal sig. Derouiche Chokri, nato a Tebourba (Tunisia) il giorno 12 novembre 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Derouiche Chokri è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02488

DECRETO 14 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Arfaoui Saida di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Arfaoui Saida ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997, dalla sig.ra Arfaoui Saida, nata a Ain Draham (Tunisia) il giorno 14 aprile 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Arfaoui Saida è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02489

DECRETO 14 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Belghith Mounir di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Belghith Mounir ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Belghith Mounir, nato a El Hencha (Tunisia) il giorno 6 giugno 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Belghith Mounir è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02490

DECRETO 14 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mejri Raja di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mejri Raja ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dalla sig.ra Mejri Raja, nata a El Fahs (Tunisia) il giorno 2 gennaio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mejri Raja è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02491

DECRETO 25 febbraio 2002.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine ad espletare attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1998, presso il nuovo reparto di cardiochirurgia e chirurgia toracica.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1998 che autorizza l'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine ad effettuare attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico, presso le sale operatorie della divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine in data 25 maggio 2001 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le medesime attività presso il nuovo reparto di cardiochirurgia e chirurgia toracica;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 21 gennaio 2002, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione, sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la Friuli-Venezia Giulia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1998, debbono essere eseguite presso il nuovo reparto di cardiochirurgia e chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine.

Art. 2.

Resta valido quanto ulteriormente disposto con il decreto ministeriale del 2 febbraio 1998.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda sanitaria ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A02856

DECRETO 27 febbraio 2002.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Visto il decreto ministeriale in data 26 ottobre 2001, con il quale l'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere, a scopo teraupetico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari in data 14 febbraio 2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'equipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute nonché le ordinanze in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dalla ordinanza 12 giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Puglia adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91.

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari, è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile dell'attività di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 26 ottobre 2001, il seguente sanitario:

Ialongo dott. Paolo, dirigente medico di primo livello presso il dipartimento di chirurgia generale e trapianto di fegato dell'Ospedale policlinico universitario di Bari.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A02857

DECRETO 27 febbraio 2002.

Autorizzazione all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ad includere nell'équipe un responsabile delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto 21 luglio 1997.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997 con il quale l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso l'Istituto di clinica chirurgica del Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 15 gennaio 2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lazio adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico espletate presso l'Istituto di clinica chirurgica del Policlinico «A. Gemelli» di Roma, di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1997 il seguente sanitario:

Romagnoli dott. Jacopo, dirigente medico presso l'Istituto di clinica chirurgica dell'Università Cattolica «A. Gemelli» di Roma.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lazio non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il magnifico rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A02928

DECRETO 27 febbraio 2002.

Autorizzazione all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ad includere nell'équipe un responsabile delle attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico, espletate presso l'Istituto di clinica chirurgica dell'Università Cattolica «A. Gemelli» di Roma.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997 con il quale l'Università Cattolica del Sacro di Milano è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico presso l'Istituto di clinica chirurgica del Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 15 gennaio 2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lazio adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano è autorizzata ad includere nell'equipe responsabile delle attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico espletate presso l'Istituto di clinica chirurgica del Policlinico «A. Gemelli» di Roma, di cui al decreto ministeriale 24 aprile 1997 il seguente sanitario:

Romagnoli dott. Jacopo, dirigente medico presso l'Istituto di clinica chirurgica dell'Università Cattolica «A. Gemelli» di Roma.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lazio non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il magnifico rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A02929

DECRETO 7 marzo 2002.

Divieto di vendita delle specialità medicinali e preparati magistrali a base di sibutramina.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modifiche e integrazioni:

Vista la decisione adottata dalla CUF che, nella seduta del 6 marzo 2002, a seguito delle informazioni fornite dal sistema di farmacovigilanza concernenti segnalazioni di eventi avversi, ha ritenuto di «... *omissis* ... provvedere al divieto della vendita delle specialità e prodotti contenenti sibutramina, ed al divieto di preparazioni magistrali contenenti tale principio ... *omissis* ...»;

Preso atto che la Direzione generale per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza ha richiesto al CPMP (organismo europeo competente) un riesame delle specialità medicinali a base di sibutramina, al fine di ridefinire il rapporto rischio-beneficio alla luce delle segnalazioni degli eventi avversi segnalati in corso di trattamento;

Tenuto conto che le specialità medicinali a base di sibutramina commercializzate in Italia, «Reductil» (Knoll Deutschland GmbH), «Ectiva» (Bracco S.p.a.) e «Reduxade» (Abbott S.p.a.), sono state autorizzate con procedura di mutuo riconoscimento;

Preso atto del «Rapid Alert» trasmesso dall'ufficio di farmacovigilanza in data 6 marzo 2002;

Ravvisata pertanto la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, e dell'art. 25, comma 8 del decreto legislativo n. 178/1991 e successive modifiche ed integrazioni, urgenti provvedimenti cautelativi, a tutela della salute pubblica, in attesa del parere definitivo del succitato organismo europeo competente;

Decreta:

È vietata la vendita delle specialità medicinali REDUCTIL (Knoll Deutschland GmbH), ECTIVA (Bracco S.p.a.) e REDUXADE (Abbott S.p.a.) e dei medicinali preparati in farmacia a base di sibutramina.

Il presente decreto ha decorrenza immediata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 7 marzo 2002

Il dirigente: GUARINO

02A02987

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 dicembre 2001.

Lista nazionale degli ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1992, concernente l'attuazione delle direttive 88/320/CEE e 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il quale il mantenimento del riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari, è subordinato all'esito favorevole di ispezioni periodiche e regolari, effettuate da ispettori iscritti in apposita lista nazionale, approvata con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente;

Visto il decreto 27 novembre 1996, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'ambiente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1997, che definisce i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove di campo ufficiali finalizzate alla produzione di dati necessari per la registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 29 gennaio 1997, n. 2, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1997, concernente l'individuazione dei requisiti per il riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 2000, recante le modalità di presentazione della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti gli atti del comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo», istituito con decreto ministeriale 29 gennaio 1997, in merito ai requisiti posseduti dagli aspiranti ispettori, di cui alla citata circolare n. 7 del 1° agosto 2000;

Considerato che le prove e le analisi finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari negli alimenti comportano sia attività di campo che di laboratorio, rispettivamente regolamentate dal decreto ministeriale 27 novembre 1996 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120;

Ravvisata quindi la necessità di uniformare e semplificare le attività di verifica operate dalle due amministrazioni competenti per l'attuazione delle due normative citate nel considerato precedente e precisamente il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed il Ministero della sanità;

Considerata pertanto la necessità di disporre della lista nazionale di ispettori per ciascuna delle due attività sopracitate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e della circolare n. 7 del 1° agosto 2000 e visti gli atti del comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo» si approva la lista degli ispettori di cui all'allegato I, che potrà essere periodicamente aggiornata con successivo provvedimento.

Art. 2.

1. Quando le ispezioni afferiscono sia alle prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari che alle prove condotte in laboratorio, dovrà essere effettuata un'unica ispezione con la partecipazione anche di ispettori ed esperti di cui al decreto del Ministro della sanità 25 febbraio 1997, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

1. Nei casi di cui all'art. 2, il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il Ministero della salute provvedono, una volta acquisito il verbale della verifica ispettiva e ciascuno per la parte di propria competenza, al rilascio della certificazione di conformità alle prescrizioni, rispettivamente, previste dall'art. 4, commi 5 e 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 27 marzo 1992, n. 120.

Art. 4.

1. Il Ministero della salute provvede annualmente, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 27 marzo 1992, n. 120, alla trasmissione all'Unione europea della lista dei centri di saggio riconosciuti idonei per la conduzione delle prove ufficiali di campo ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 33

ALLEGATO I

LISTA DEGLI ISPETTORI

1) Barbieri Renato;
2) Bariselli Massimo;
3) Bellone Nicola;
4) Bilello Alberto;
5) Boselli Mauro;
6) Buggiani Riccardo;
7) Buscemi Andrea;
8) Butturini Alda;
9) Caira Elio;
10) Caroli Luigi;
11) Carniel Alberto;
12) Celozzi Marcello;
13) Ceccarelli Danilo;
14) Civolani Stefano;
15) Criscuoli Luigi;
16) Curto Giovanna;
17) Dallago Gastone;
18) Dalla Valle Elisabetta;
19) D'Aloisio Vincenzo;
20) Danise Bruno;
21) De Bono Alberto;
22) De Giovanni Giovanni;
23) Di Germanio Italia;
24) Faraglia Bruno C.;
25) Galassi Tiziano;
26) Griffo Raffaele;
27) La Notte Francesco;
28) Laffi Franco;
29) Manzo Alberto;
30) Marinaro Angelo;
31) Marinella Michele;
32) Mazzini Floriano;
33) Molinari Marilisa;
34) Montefuschi Carla;
35) Pellegrino Maurizio;
36) Pistolese Pietro;
37) Prencipe Pasquale;
38) Pucci Enrico;
39) Rizzato Salvatore;
40) Rogai Domenico;
41) Tiso Rocchina;
42) Truffolo Mario;
43) Vai Nicoletta;
44) Vena Giovanni.

02A02812

DECRETO 27 gennaio 2002.

Proroga al 30 aprile 2002 del termine per la richiesta di trasferimento alla quinta categoria della pesca professionale delle unità abilitate all'esercizio dell'attività con il sistema «draga idraulica».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista a legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale è stato adottato il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 1999, recante «Criteri per il trasferimento delle unità abilitate alla pesca con draga idraulica alla quinta categoria della pesca professionale».

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale sono state prorogate al 30 aprile 2002 le sperimentazioni della pesca dei molluschi bivalvi affidate ai consorzi di gestione;

Ritenuto opportuno prorogare al 30 aprile 2002 il termine utile per consentire il trasferimento alla quinta categoria della pesca professionale delle unità abilitate al sistema «draga idraulica»;

Decreta:

Art. 1.

1. È fissato al 30 aprile 2002 il termine per la richiesta di trasferimento alla quinta categoria della pesca professionale delle unità abilitate all'esercizio dell'attività con il sistema «draga idraulica», secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 1999, in premessa citato.

2. Dal 1° luglio 2002 l'esercizio dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi è consentito esclusivamente con il peschereccio tipo, avente le caratteristiche tecniche di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2002

Il Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA

02A02886

DECRETO 1° febbraio 2002.

Iscrizione di varietà di colza nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, le reggenze degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 19 dicembre 2000 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel dispositivo;

Considerato che, ai sensi della comunicazione ministeriale n. 106/SM del 9 gennaio 2001, per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione in attesa di risposta del costitutore;

Considerato che tale risposta è stata trasmessa;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Colza:	
Puck	Saatbau Linz - (A)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

Il presente atto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A02872

DECRETO 1° febbraio 2002.

Iscrizione di una varietà di fleolo nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, le reggenze degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 6 marzo 2001, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel dispositivo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione proposta;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

specie e varietà: Fleolo - Glacier; responsabile della conservazione in purezza: Pickseed Canada Inc. (CND).

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

Il presente atto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A2783

DECRETO 18 febbraio 2002.

Iscrizione di varietà di mais nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 4 febbraio 2002 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Mais

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
007552	Madisson	200	HS	Semameris Chile LTDA (Cile)
007399	Galastar	200	HS	Rustica Progain Genetique (F)
007400	Edenstar	200	HT	Rustica Progain Genetique (F)
007374	Samdi	200	HT	Caussade Semences (F)
007375	Kroki	200	HS	Caussade Semences (F)
007376	Komedi	200	HS	Caussade Semences (F)
007379	Careli	200	HS	Caussade Semences (F)
007380	Vialli	200	HT	Caussade Semences (F)
007381	Ovni	200	HS	Caussade Semences (F)
007382	Folli	200	HS	Caussade Semences (F)
007386	Sulli	200	HS	Caussade Semences (F)
007414	Toronto	200	HS	Panam France SARL (F)
007418	Vicking	200	HT	SCA Adien Momont & Fils (F)
007421	Isarius	200	HS	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft e G & Co KG (DE)
007373	Probat	200	HS	Maisadur Semences (F)
007372	Copland	200	HS	Maisadur Semences (F)
007371	Coupol	200	HS	Maisadur Semences (F)
007370	Crillon	200	HS	Maisadur Semences (F)
007369	Clapton	200	HS	Maisadur Semences (F)
007368	Carolus	200	HS	Maisadur Semences (F)
007367	Barnum	200	HS	Maisadur Semences (F)
007365	Benhur	200	HT	Maisadur Semences (F)
007359	Babylon	200	HS	Maisadur Semences (F)
007541	Provender	200	HS	Glenn Maize Holland (NL)
007539	Partner	200	HS	PAU Semences (F)
006797	Astuce	200	HT	Momont - Hannette & SES Fils (F)
007401	Candir	200	HS	Rustica Progain Genetique (F)
006750	Abidjan	200	HS	Verneuil Recherche (F)
007505	Zimapan	300	HT	Emilseme S.p.a. e Limagrain Genetics Corp. (USA)
007396	Taranis	300	HS	Rustica Progain Genetique (F)
007397	Quirinal	300	HS	Rustica Progain Genetique (F)
007383	Snoupi	300	HS	Caussade Semences (F)
007483	Goldsammer	300	HS	Golden Harvest (USA)
007466	Fitness	300	HS	Novartis Seeds S.A. (F)
007465	Cisko	300	HS	Novartis Seeds S.A. (F)
007352	PR36Y03	300	HS	Pioneer Hi-Bred International (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia
007349	PR36N70	300	HS	Pioneer Hi-Bred International (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia
007348	PR36F54	300	HS	Pioneer Hi-Bred International (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia
007343	PR36K76	300	HS	Pioneer Hi-Bred International (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia
007364	Capsir (W)	300	HT	Maisadur Semences (F)
007363	Badalone	300	HS	Maisadur Semences (F)
007558	RK30	300	HS	Venturoli Sementi s.n.c. e Renk International Limited (USA)
007538	Sanjose	300	HS	PAU Semences (F)
007567	Kabey	400	HS	Tour Michel (F)
007405	Novistar	400	HS	Rustica Progain Genetique (F)
007393	Cantabris	400	HT	Rustica Progain Genetique (F)

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
007384	Funni	400	HS	Caussade Semences (F)
007385	Readi	400	HS	Caussade Semences (F)
007482	Goldflash	400	HS	Golden Harvest (USA)
007481	Goldixos	400	HS	Golden Harvest (USA)
007342	PR34G84	400	HS	Pioneer Hi-Bred International (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia
007341	PR35Y65	400	HS	Pioneer Hi-Bred International (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia
007337	PR35T92	400	HS	Pioneer Hi-Bred International (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia
007335	PR35Y54	400	HS	Pioneer Hi-Bred International (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia
007564	Roano	400	HS	Fondazione Morando Bolognini
007557	RK 14	400	HS	Venturoli Sementi s.n.c. e Renk International Limited (USA)
007534	Sidonis	400	HS	PAU Semences (F)
007533	Fiorinis	400	HS	PAU Semences (F)
007532	Paulinis	400	HS	PAU Semences (F)
006777	Redel	400	HS	Fondazione Morando Bolognini
007498	Wendy	500	HS	Advanta France (F)
007551	San Luis	500	HT	Semameris Chile LTDA (Cile)
007508	Balcarce	500	HS	Emilseme S.p.a. e Limagrain Genetics Corp. (USA)
007507	Chaiyo	500	HS	Emilseme S.p.a. e Limagrain Genetics Corp. (USA)
007479	Goldalex	500	HS	Golden Harvest (USA)
007478	Goldfinger	500	HS	Golden Harvest (USA)
007477	Goldman	500	HS	Golden Harvest (USA)
007570	Goldtom	500	HS	Golden Harvest (USA)
007487	Kismet	500	HS	KWS Italia S.p.a. e KWS Seeds Inc. (USA)
007486	Kult	500	HS	KWS Italia S.p.a. e KWS Seeds Inc. (USA)
007434	DKC5434	500	HS	Dekalb Genetics Corparation (USA) e Monsanto Italiana S.p.a.
007568	Cemo	500	HS	Asgrow Seed Company (USA) e Monsanto Italiana S.p.a.
007459	Tonachi	500	HS	Asgrow Seed Company (USA) e Monsanto Italiana S.p.a.
007320	PR34N16	500	HS	Pioneer Hi-Bred International (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia
007333	PR34B97	500	HS	Pioneer Hi-Bred International (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia
007332	PR34G13	500	HS	Pioneer Hi-Bred International (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia
007329	PR34B28	500	HS	Pioneer Hi-Bred International (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia
.007325	PR32D12	500	HS	Pioneer Hi-Bred International (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia
007412	Castela	500	HT	Panam France SARL (F)
007413	Caixa	500	HS	Panam France SARL (F)
007362	Casado	500	HS	Maisadur Semences (F)
007361	Cruzado	500	HS	Maisadur Semences (F)
007555	RK25	500	HS	Venturoli Sementi s.n.c. e Renk International Limited (USA)
007542	Jumper	500	HS	Glenn Maize Holland (NL)
007529	Palomis	500	HS	PAU Semences (F)
007528	Audistar	500	HS	PAU Semences (F)
007496	Prisca	600	HS	Advanta France (F)
007513	Alfica	600	HS	Emilseme S.p.a. e Limagrain Genetics Corp. (USA)
007512	Aliexo	600	HS	Emilseme S.p.a. e Limagrain Genetics Corp. (USA)
007476	Goldmichel	600	HS	Golden Harvest (USA)
007474	Goldstorm	600	HS	Golden Harvest (USA)
007473	Goldfaber	600	HS	Golden Harvest (USA)
007490	Kudos	600	HS	KWS Italia S.p.a. e KWS Seeds Inc. (USA)
007489	Kermess	600	HS	KWS Italia S.p.a. e KWS Seeds Inc. (USA)
007443	DKC6610	600	HS	Dekalb Genetics Corparation (USA) e Monsanto Italiana S.p.a.
007447	Pacal	600	HS	Dekalb Genetics Corparation (USA) e Monsanto Italiana S.p.a.
007458	DKC6011	600	HS	Asgrow Seed Company (USA) e Monsanto Italiana S.p.a.
007729	DKC6515	600	HS	Asgrow Seed Company (USA) e Monsanto Italiana S.p.a.
007314	PR32D99	600	HS	Pioneer Hi-Bred International (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia
007313	PR32H58	600	HS	Pioneer Hi-Bred International (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia
007312	PR32B56	600	HS	Pioneer Hi-Bred International (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
007311	PR33P71	600	HS	Pioneer Hi-Bred International (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia
007310	PR33R77	600	HS	Pioneer Hi-Bred International (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia
007554	RK36	600	HS	Venturoli Sementi s.n.c. e Renk International Limited (USA)
007525	Riglos	600	HS	PAU Semences (F)
007523	Asturial	600	HS	PAU Semences (F)
007522	Codistar	600	HS	PAU Semences (F)
006759	Kodiak	600	HS	Verneuil Recherche (F)
007495	Helen	700	HS	Advanta France (F)
007494	Isis	700	HS	Advanta France (F)
007517	Fakirus	700	HS	Emilseme S.p.a. e Limagrain Genetics Corp. (USA)
007516	Bellena	700	HS	Emilseme S.p.a. e Limagrain Genetics Corp. (USA)
007472	Goldmaxim	700	HS	Golden Harvest (USA)
007493	Kent	700	HS	KWS Italia S.p.a. e KWS Seeds Inc. (USA)
007437	DKC6810	700	HS	Dekalb Genetics Corparation (USA) e Monsanto Italiana S.p.a.
007318	PR31K18	700	HS	Pioneer Hi-Bred International (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia
007355	Crudo	700	HS	Maisadur Semences (F)
007354	Bambino	700	HS	Maisadur Semences (F)
007565	Mellor	700	HS	Agritrading S.r.l.
007519	Arrazas	700	HS	PAU Semences (F)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

Il presente atto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A02871

DECRETO 18 febbraio 2002.

Rinnovo, iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di talune varietà di specie agrarie nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pub-

bliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17-*bis*, commi quarto e quinto che prevedono rispettivamente la cancellazione di una varietà la cui validità sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi o tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che per le varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 3 del dispositivo è stata richiesta dagli interessati la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal citato art. 17-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Atteso che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 febbraio 2002, ha riconosciuto nelle varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, ed ha inoltre espresso parere favorevole alla cancellazione delle varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo ed alla concessione, per le varietà indicate nell'art. 3, di un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, decimo comma del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie agrarie, delle sotto elencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2011:

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione	*Gazzetta Ufficiale*
002787	Barbabietola da zucchero	Asso	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
003259	Barbabietola da zucchero	Bianca	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002791	Barbabietola da zucchero	Briosaros	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002788	Barbabietola da zucchero	Data	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002785	Barbabietola da zucchero	Fit	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002792	Barbabietola da zucchero	Jollysaros	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
003260	Barbabietola da zucchero	Rizotri	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002783	Barbabietola da zucchero	Sierra	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002786	Barbabietola da zucchero	Tipo	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
003164	Colza	Dubla	4-12-1990	n. 22 del 26 gennaio 1991
003168	Colza	Samourai	4-12-1990	n. 22 del 26 gennaio 1991
003215	Cotone	Blues	21-11-1990	n. 22 del 26 gennaio 1991
002248	Frumento duro	Crispiero	4-12-1990	n. 22 del 26 gennaio 1991
002250	Frumento duro	Neodur	4-12-1990	n. 22 del 26 gennaio 1991
002247	Frumento duro	Ofanto	4-12-1990	n. 22 del 26 gennaio 1991
002249	Frumento duro	Perseo	4-12-1990	n. 22 del 26 gennaio1991

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione	*Gazzetta Ufficiale*
002263	Frumento tenero	Barra	4-12-1990	n. 22 del 26 gennaio 1991
002262	Frumento tenero	Genoa	4-12-1990	n. 22 del 26 gennaio 1991
003199	Frumento tenero	Loma	4-12-1990	n. 22 del 26 gennaio 1991
002806	Girasole	Master-DK 3861	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002423	Mais	Acquario	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002502	Mais	Alfiere	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002399	Mais	Bolero	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002478	Mais	Caterina	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002401	Mais	Cezanne	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002415	Mais	Corozo	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002400	Mais	Edison	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002457	Mais	Farmer	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002496	Mais	Fir	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002427	Mais	Franca	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002508	Mais	George	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002487	Mais	Giorgio	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002507	Mais	Guttuso	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002503	Mais	Ideal	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002479	Mais	Juanita	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002504	Mais	Masaccio	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002269	Mais	Masai	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002509	Mais	Milton (wx)	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002510	Mais	Moon (w)	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002416	Mais	Primero	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002505	Mais	Raffaello	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002398	Mais	Rekords	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002461	Mais	Renna	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002444	Mais	Silveris	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002459	Mais	Single	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002471	Mais	Stefania	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002511	Mais	Tex	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002460	Mais	Valente (wx)	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002458	Mais	Valido (Wx)	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002506	Mais	Veronese (w)	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
003229	Orzo distico	Maggiodoro	4-12-1990	n. 22 del 26 gennaio 1991
003239	Orzo polistico	Arianna	4-12-1990	n. 22 del 26 gennaio 1991
003238	Orzo polistico	Trebbia	4-12-1990	n. 22 del 26 gennaio 1991
002795	Riso	Artiglio	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
003246	Riso	Cervo	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002803	Riso	Dedalo	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002802	Riso	Drago	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002794	Riso	Lago	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002793	Riso	Nibbio	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002796	Riso	Pegaso	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002797	Riso	Prometeo	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002830	Soia	Nico	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002095	Favino	Vesuvio	15-01-1991	n. 119 del 23 maggio 1991
000404	Ginestrino	Franco	15-01-1991	n. 119 del 23 maggio 1991

Art. 2.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione	*Gazzetta Ufficiale*
002790	Barbabietola da zucchero	Cercotoll	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002784	Barbabietola da zucchero	Duna	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002789	Barbabietola da zucchero	Novanta	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
003165	Colza	Ocra	4-12-1990	n. 22 del 19 gennaio 1991
003214	Cotone	GSA 75	21-11-1990	n. 22 del 19 gennaio 1991
003212	Cotone	GSC 20	21-11-1990	n. 22 del 19 gennaio 1991
003213	Cotone	GSC 25	21-11-1990	n. 22 del 19 gennaio 1991
003208	Cotone	PGI 210	21-11-1990	n. 22 del 19 gennaio 1991
003209	Cotone	PGI 230	21-11-1990	n. 22 del 19 gennaio 1991
003210	Cotone	PGI 240	21-11-1990	n. 22 del 19 gennaio 1991
003211	Cotone	Vered 171	21-11-1990	n. 22 del 19 gennaio 1991
000331	Dattile	Phyllox	15-01-1991	n. 119 del 23 maggio 1991
003201	Frumento tenero	Milos	4-12-1990	n. 22 del 19 gennaio 1991
003204	Frumento tenero	Pistou	4-12-1990	n. 22 del 19 gennaio 1991
003198	Frumento tenero	Rita	4-12-1990	n. 22 del 19 gennaio 1991
003203	Frumento tenero	Savena	4-12-1990	n. 22 del 19 gennaio 1991
001212	Frumento tenero	Felino	15-01-1991	n. 119 del 23 maggio 1991
002807	Girasole	Malabar	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002815	Girasole	Mimosa	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002810	Girasole	Nisiro	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002808	Girasole	Pulsar	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002812	Girasole	Solagro	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002811	Girasole	Solbel	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002813	Girasole	Solstar	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002805	Girasole	Susa	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002809	Girasole	Turbo	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002417	Mais	Agencia	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
003336	Mais	Alexis	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002437	Mais	Alianna	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002436	Mais	Alimax	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002394	Mais	Alma	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002411	Mais	Argenta	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002495	Mais	Arrow	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002419	Mais	Bat	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002499	Mais	Bella (Wx)	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002425	Mais	Candy	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002395	Mais	Congo	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002414	Mais	Corigan	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002418	Mais	Corval	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002497	Mais	Etna	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002491	Mais	Farm	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002420	Mais	Fasar	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002421	Mais	Galaxy	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002498	Mais	Gorgona	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002484	Mais	Idolo	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002489	Mais	Igor (w)	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002406	Mais	India	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione	*Gazzetta Ufficiale*
002470	Mais	Kilt	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002490	Mais	Klaus	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002494	Mais	Larch	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002488	Mais	Leandro	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002501	Mais	Margaret	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002440	Mais	Marvelis	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002500	Mais	Meryl	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002438	Mais	Mithis	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002410	Mais	Mix	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002413	Mais	Mondial	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002408	Mais	Navarra	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002396	Mais	Olona	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002424	Mais	Parker	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002412	Mais	Platino (w)	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002442	Mais	Scotis	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002397	Mais	Sesia	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002452	Mais	Sidney	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002422	Mais	Signal	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002469	Mais	Tonic	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002481	Mais	Trainer	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
003231	Orzo distico	Fox	4-12-1990	n. 22 del 19 gennaio 1991
003230	Orzo distico	Red	4-12-1990	n. 22 del 19 gennaio 1991
003241	Orzo polistico	Flash	4-12-1990	n. 22 del 19 gennaio 1991
003237	Orzo polistico	1° Giugno	4-12-1990	n. 22 del 19 gennaio 1991
003240	Orzo polistico	Rebelle	4-12-1990	n. 22 del 19 gennaio 1991
003150	Patata	Robinta	4-12-1990	n. 22 del 19 gennaio 1991
002801	Riso	Icaro	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002800	Riso	Idra	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002799	Riso	Medusa	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002798	Riso	Mida	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002833	Soia	Aulica	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002823	Soia	Donna	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002835	Soia	Eola	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
003231	Soia	Evans	11-3-1991	n. 72 del 26 marzo 1991
002825	Soia	Folio	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002846	Soia	Ideal	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002839	Soia	Imari	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002832	Soia	Indica	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
003280	Soia	Jewel	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002844	Soia	Large	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002834	Soia	Lion	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002831	Soia	Lyra	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002845	Soia	Manila	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002838	Soia	Nagai	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002840	Soia	Nankino	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002837	Soia	Nanto	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002830	Soia	Patty	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002824	Soia	Ronda	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002822	Soia	Samoa	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002827	Soia	Silk	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002828	Soia	Soft	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
002842	Soia	Soria	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991
000403	Sulla	Sparacia	15-01-1991	n. 119 del 23 maggio 1991

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-*bis*, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2004.

Codice	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	*Gazzetta Ufficiale*
000402	Sulla	Grimaldi	15-01-1991	n. 119 del 23 maggio 1991
002439	Mais	Arras	19-12-1990	n. 92 del 19 aprile 1991

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

Il presente atto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A02778

DECRETO 18 febbraio 2002.

Cancellazione di talune varietà di specie agrarie dal relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001, con il quale sono attribuite, in via provvisoria, le reggenze degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 6 marzo 2001, ha espresso parere favorevole alla cancellazione dai relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. iscrizione
002874	Mais	Fuoco	Maisadur Semences	25.02.93
002584	Mais	Arturo	Maisadur Semences	25.02.93
002963	Mais	Armando	Maisadur Semences	21.01.94
004212	Mais	Burmese	Maisadur Semences	06.02.96
002923	Mais	Duilio	Maisadur Semences	21.02.94
002925	Mais	Guido	Maisadur Semences	21.02.94
004189	Mais	Ixo	Maisadur Semences	06.02.96
002378	Mais	Leonardo	Maisadur Semences	20.03.92
002557	Mais	Massimo	Maisadur Semences	25.02.93
002379	Mais	Luciano	Maisadur Semences	20.03.92
004188	Mais	Progetto	Maisadur Semences	06.02.96
001746	Mais	Radiant	Maisadur Semences	23.12.97
002873	Mais	Silo	Maisadur Semences	25.02.93
004187	Mais	Staccato	Maisadur Semences	06.02.96
005225	Mais	Davvero	Maisadur Semences	24.02.98
002926	Mais	Carmelo	Maisadur Semences	21.02.94
003003	Mais	Cipriano	Maisadur Semences	21.02.94
002376	Mais	Donato	Maisadur Semences	20.03.92
002374	Mais	Maestro	Maisadur Semences	20.03.92
002927	Mais	Prospetto	Maisadur Semences	21.02.94
004186	Mais	Tecno	Maisadur Semences	06.02.96
005608	Mais	Tutto	Maisadur Semences	04.02.99
005627	Mais	Thebes	S.E.S. Europe	04.02.99
005242	Mais	Rimini	Coopsementi	24.02.98
002954	Mais	Pegaso	D.J. Van Der Have	21.02.94
005633	Mais	Selene	S.E.S. Europe	04.02.99
003009	Mais	Funo	S.E.S. Europe e ICI Seed	24.02.94
002952	Mais	Duemila	D. J. Van Der Have	21.02.94
000121	Lolium multiflorum	Kitti	DLF - Trifolium Dansk Planteforaedling	25.02.93
006541	Colza	Clarino	KWS Saat AG	27.08.01
006543	Colza	Clemens	KWS Saat AG	27.08.01

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

Il presente atto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A02784

DECRETO 22 febbraio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino e Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° maggio 2001 al 31 ottobre 2001 nella provincia di Avellino;

siccità dal 1° giugno 2001 al 9 novembre 2001 nella provincia di Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino: siccità dal 1° maggio 2001 al 31 ottobre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Cassano Irpino, Montella, Montemarano, Nusco, Volturara Irpina;

Salerno: siccità dal 1° giugno 2001 al 9 novembre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Auletta, Battipaglia, Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Calvanico, Camerota, Campagna, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casal Velino, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Castiglione del Genovesi, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Eboli, Felitto, Fisciano, Futani, Giffoni sei Casali, Giffoni Valle Piana, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Montecorice, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Nocera Inferiore, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Palomonte, Perdifumo, Perito, Pertosa, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Ricigliano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salento, Salvitelle, San Cipriano Picentino, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Santa Marina, Santomenna, Sanza, Sapri, Sassano, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Valva, Vibonati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A02864

DECRETO 22 febbraio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Piacenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 20 ottobre 2001 al 21 ottobre 2001 nella provincia di Piacenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica nei territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Piacenza:

piogge alluvionali dal 20 ottobre 2001 al 21 ottobre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Zerba;

piogge alluvionali dal 20 ottobre 2001 al 21 ottobre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Bobbio, Coli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A02892

DECRETO 7 marzo 2002.

Liquidazione coatta amministrativa del «Consorzio agrario provinciale di Sassari», in Sassari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente il nuovo ordinamento dei consorzi agrari;

Visto l'art. 4, comma 2, della predetta legge n. 410, che prevede, nei casi in cui si renda necessaria l'emanazione di taluni specifici provvedimenti, tra cui l'assoggettamento di un ente consortile alla liquidazione coatta amministrativa in applicazione dell'art. 2540 del codice civile, il concerto tra il Ministero delle politiche agricole e forestale ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, concernente gli adempimenti per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed in tale ambito a norma dell'art. 2, lettera *b)*, il passaggio dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato della direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, già Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, nelle cui funzioni previste dall'art. 7, lettera *e)*, rientrano quelle della Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la nota n. P/1475408 del 20 febbraio 2002, con la quale il Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi nel rappresentare a questa amministrazione lo stato di precarietà e di grave crisi economica in cui versa il «Consorzio agrario provinciale di Sassari» propone l'assoggettamento dello stesso alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 196 del regio decreto 10 marzo 1942, n. 267;

Rilevato inoltre dalla sopracitata nota del 20 febbraio 2002 che, per espressa dichiarazione del presidente del sodalizio, il consorzio non appare più in grado di adempiere le proprie obbligazioni con conseguente richiesta d'intervento per la liquidazione coatta amministrativa;

Visto lo stralcio dell'ispezione effettuata presso il predetto ente dalla Direzione generale del lavoro di Sassari all'uopo incaricata dal Ministero vigilante da cui si evince la conferma che la predetta cooperativa attraversa una rilevante crisi di liquidità con perdite di esercizio riferite agli anni 1999 e 2000;

Ritenuto nell'interesse economico e sociale che tale tipologia di ente riveste in ambito locale di concordare con la proposta del Ministero delle attività produttive e di procedere all'assoggettamento del «Consorzio agrario provinciale di Sassari» alla liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione alla continuazione dell'esercizio provvisorio d'impresa di cui all'art. 206 della L.F.;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi indicati in premessa il «Consorzio agrario provinciale di Sassari», con sede in Sassari, via Caniga n. 1, è posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 194 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore con autorizzazione alla continuazione dell'esercizio provvisorio d'impresa di cui all'art. 206 della legge fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 marzo 2002

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

02A02869

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Discoop Coop.va Discount - Società cooperativa a r.l.», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 novembre 2000 e successivo accertamento ispettivo in data 9 aprile 2001 effettuate nei confronti della società cooperativa «Discoop Coop.va Discount - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bergamo dalle quali si evince che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Discoop Coop.va Discount - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bergamo, codice fiscale n. 00468950167, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Cosmo Nardella, nato il 18 dicembre 1964, residente a Milano, via Anfossi n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A02876

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Poron Italia - Soc. coop.va a r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 febbraio 2001 effettuata nei confronti della società cooperativa «Poron Italia - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Milano dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta e amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Poron Italia - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Milano, codice fiscale n. 10974560152, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Mario Cattaneo, con studio in Arluno (Milano), piazza del Popolo n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A02883

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «G.M. Lampugnani - Soc. coop. ed. a r.l.», in Monza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 febbraio 2001 effettuata nei confronti della società cooperativa «G.M. Lampugnani - Soc. coop. ed. a r.l.», in Monza (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta e amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «G.M. Lampugnani - Soc. coop. ed. a r.l.», con sede in Monza (Milano), codice fiscale n. 02211090960, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Renzo Rosotti, nato a Monza (Milano) il 17 aprile 1957, con studio in Vedano al Lambro (Milano), via Tagliamento n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A02884

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Eros 109 a r.l.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto lo stato della procedura di liquidazione ordinaria della società cooperativa sotto indicata;

Vista la relazione del liquidatore in data 3 gennaio 2001 e ritenuto di condividere il giudizio sull'opportunità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 2540 del codice civile e l'art. 198 del regio decreto 6 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Eros 109 a r.l.», in liquidazione, con sede in Torino, codice fiscale n. 02517050015, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Franco D'Agostino, nato a Torino il 2 luglio 1963 ed ivi domiciliato in corso Vittorio Emanuele II n. 123, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A02885

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 febbraio 2002.

Recepimento della direttiva 2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999 e che di seguito verrà indicato come «decreto sulla omologazione CE»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 70/157/CE relativa al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 aprile 2000, di recepimento della direttiva 1999/101/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 2000;

Vista la direttiva 2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 92/23/CEE relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 211 del 4 agosto 2001;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/23/CEE, è modificato come segue:

a) i termini «omologazione CEE del componente» ed «omologazione CEE» sono sostituiti dal termine «omologazione CE»;

b) la lettera *b)*, del comma 1, dell'art. 1 è sostituita dalla seguente:

«*b)* per "pneumatico": qualsiasi pneumatico nuovo, inclusi quelli invernali predisposti con fori per la chiodatura, montato all'origine o di ricambio, destinato ad essere installato sui veicoli per i quali si applica il "decreto sulla omologazione CE". Sono esclusi da questa definizione i pneumatici da neve chiodati»;

c) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. È consentito il rilascio dell'omologazione CE, alle condizioni fissate nell'allegato I, ai tipi di pneumatici in possesso dei requisiti di cui all'allegato II ed è attribuito un numero di omologazione secondo quanto specificato nell'allegato I.

2. È consentito il rilascio dell'omologazione CE, alle condizioni fissate nell'allegato I, ai tipi di pneumatici, per quanto riguarda il rumore prodotto dal contatto dei pneumatici con il rivestimento stradale, in possesso dei requisiti di cui all'allegato V ed è attribuito un numero di omologazione secondo quanto specificato nell'allegato I.

3. È consentito il rilascio dell'omologazione CE, per quanto riguarda i pneumatici, alle condizioni fissate nell'allegato III, ai veicoli i cui pneumatici, compreso l'eventuale pneumatico di scorta, posseggono i requisiti dell'allegato II nonché quelli relativi ai veicoli di cui all'allegato IV ed è assegnato un numero di omologazione come specificato nell'allegato III.

4. È consentito il rilascio dell'omologazione nazionale, per quanto riguarda i pneumatici, ai veicoli i cui pneumatici, compreso l'eventuale pneumatico di scorta, posseggono i requisiti dell'allegato II, recano il numero di omologazione secondo quanto specificato nell'allegato I e soddisfano le prescrizioni contenute negli allegati III e IV.»;

d) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. I requisiti di cui all'allegato V si applicano ai pneumatici destinati ad essere installati sui veicoli utilizzati per la prima volta dal 1° ottobre 1980 in poi.

2. I requisiti di cui all'allegato V non si applicano ai:

a) pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h;

b) pneumatici il cui diametro nominale del cerchio è inferiore o uguale a 254 mm (o codice 10) o uguale o superiore a 635 mm (codice 25);

c) pneumatici di scorta provvisori di tipo T quali definiti al punto 2.3.6 dell'allegato II;

d) pneumatici progettati unicamente per essere montati sui veicoli immatricolati per la prima volta in data precedente al 1° ottobre 1980.»;

e) il primo periodo del comma 2 dell'art. 4 è sostituito dal seguente: «Qualora si accerti che pneumatici contrassegnati dal marchio di omologazione di cui al punto 4 dell'allegato I, che ne attesta la conformità, o veicoli omologati ai sensi del presente decreto non sono conformi al tipo omologato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta i provvedimenti necessari per garantire la conformità degli esemplari prodotti.»;

f) l'elenco degli allegati di cui all'art. 5 e gli allegati sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 4 febbraio 2003, non è consentito, per motivi riguardanti i pneumatici ed il loro montaggio sui veicoli nuovi:

a) rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale per un tipo di veicolo o di pneumatico, e

b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la immissione in circolazione dei veicoli nonché la vendita o la immissione in circolazione o l'utilizzazione di pneumatici, se i veicoli o i pneumatici sono conformi alle prescrizioni stabilite nel decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994 come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 4 agosto 2003, non è consentito rilasciare omologazioni CE ed omologazioni nazionali ai tipi di pneumatico compresi nel campo di applicazione del presente decreto che non siano conformi alle prescrizioni stabilite dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994 come modificato dal presente decreto.

3. A decorrere dal 4 febbraio 2004 non è consentito rilasciare né l'omologazione CE né l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo per motivi riguardanti i pneumatici ed il loro montaggio se i requisiti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994 come modificato dal presente decreto non sono rispettati.

4. A decorrere dal 4 febbraio 2005:

a) non sono considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del «decreto sulla omologazione CE» ai fini dell'art. 7, comma 1, del medesimo, se i requisiti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994 come modificato dal presente decreto non sono rispettati, e

b) non è consentita l'immatricolazione, la vendita, o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi che non rispettano i requisiti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994 come modificato dal presente decreto.

5. A decorrere dal 1° ottobre 2009 le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994 come modificato dal presente decreto sono applicabili, ai fini dell'art. 7, comma 2, del «decreto sulla omologazione CE», ai pneumatici compresi nel campo di applicazione del presente decreto, tranne quelli delle classi C1d e C1e, ai quali si applicano, rispettivamente, dal 1° ottobre 2010 e dal 1° ottobre 2011.

Art. 3.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2002

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO

1. L'elenco degli allegati è il seguente:

«ALLEGATO I	Disposizioni amministrative per l'omologazione CE di pneumatici:
Appendice 1	Scheda informativa concernente l'omologazione CE di un tipo di pneumatico
Appendice 2	Certificato di omologazione CE (pneumatici)
Appendice 3	Scheda informativa concernente l'omologazione CE di un tipo di pneumatico per quanto riguarda le emissioni sonore pneumatico/strada
Appendice 4	Certificato di omologazione CE (emissioni sonore pneumatico/strada)
ALLEGATO II ([1])	Prescrizioni relative ai pneumatici
Appendice 1	Figura esplicativa
Appendice 2	Elenco dei simboli degli indici di carico (LI) e della corrispondente massa massima
Appendice 3	Disposizioni delle iscrizioni sul pneumatico
Appendice 4	Relazione tra indice di pressione e unità di pressione
Appendice 5	Cerchio di riferimento, diametro esterno e larghezza della sezione di pneumatici aventi determinate designazioni dimensionali
Appendice 6	Metodi di misurazione delle dimensioni dei pneumatici
Appendice 7	Procedimento per le prove di carico/velocità
Appendice 8	Variazione della capacità di carico in funzione della velocità; pneumatici per veicoli industriali, radiali e diagonali
ALLEGATO III	Disposizioni amministrative relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne il montaggio dei pneumatici
Appendice 1	Scheda informativa di un veicolo
Appendice 2	Certificato di omologazione CE di un tipo di veicolo
ALLEGATO IV	Prescrizioni relative ai veicoli per quanto concerne il montaggio dei pneumatici
ALLEGATO V	Emissioni sonore pneumatico/strada
Appendice 1	Metodo di prova per i livelli sonori del pneumatico/strada — Metodo "corsa a motore spento"
Appendice 2	Verbale di prova
ALLEGATO VI	Specifiche del terreno di prova

([1]) Le prescrizioni tecniche per i pneumatici sono analoghe a quelle dei regolamenti nn. 30 e 54 della Commissione economica per l'Europa.»

2. L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER L'OMOLOGAZIONE CE DI PNEUMATICI

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI PNEUMATICO

1.1. La domanda di omologazione CE di un tipo di pneumatico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, deve essere presentata dal fabbricante del pneumatico.

1.1.1. La domanda di omologazione CE ai sensi dell'allegato II deve essere accompagnata, in triplice copia, da una descrizione del tipo di pneumatico, come descritto nella scheda informativa di cui all'appendice 1.

1.1.1.1. La domanda deve essere accompagnata (in tre esemplari) da uno schema, o da una fotografia rappresentativa, della scolpitura del battistrada e da uno schema che raffigura il pneumatico gonfiato montato sul cerchio di riferimento con le relative dimensioni (vedi punti 6.1.1 e 6.1.2 dell'allegato II), del tipo da omologare.

1.1.1.2. La domanda deve essere accompagnata dal verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico designato o da un numero di campioni in base a quanto disposto dall'autorità preposta all'omologazione.

1.1.2. La domanda di omologazione CE ai sensi dell'allegato V deve essere accompagnata, in triplice copia, da una descrizione del tipo di pneumatico, come descritto nella scheda informativa di cui all'appendice 3.

1.1.2.1. La domanda deve essere accompagnata (in tre esemplari) da schemi, disegni o fotografie della o delle scolpiture del battistrada, rappresentativi del tipo di pneumatici.

1.1.2.2. La domanda deve inoltre essere accompagnata dal verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico designato o da un numero di campioni in base a quanto disposto dall'autorità preposta all'omologazione.

1.2. Il fabbricante può chiedere che l'omologazione CE sia estesa per includere:

1.2.1. tipi modificati di pneumatico, per le omologazioni di un tipo ai sensi dell'allegato II, e/o

1.2.2. altre designazioni dimensionali del pneumatico e/o marche o denominazioni commerciali del fabbricante e/o scolpiture del battistrada modificate, per le omologazioni di un tipo ai sensi dell'allegato V.

1.3. Fino al 31 dicembre 2005 l'autorità preposta all'omologazione può accettare i laboratori dei fabbricanti di pneumatici come laboratori di prova riconosciuti a norma dell'articlo 14, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CE.

2. ISCRIZIONI

2.1. I campioni del tipo di pneumatico per il quale si chiede l'omologazione CE devono riportare in modo chiaramente visibile ed indelebile il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente lasciando spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione CE, come previsto nella sezione 4 del presente allegato.

3. OMOLOGAZIONE CE

3.1. Viene concessa l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, della direttiva 70/156/CEE e viene rilasciato un numero di omologazione CE per ogni tipo di pneumatico di cui viene chiesta l'omologazione ai sensi del precedente punto 1.1.1 che soddisfi le prescrizioni dell'allegato II.

3.1.1. L'omologazione o l'estensione o il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la sospensione definitiva della produzione di un tipo di pneumatico ai sensi dell'allegato II devono essere comunicati agli Stati membri conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 70/156/CEE.

3.1.2. Viene concessa l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 70/156/CEE e viene assegnato un numero di omologazione CE per ogni tipo di pneumatico di cui viene chiesta l'omologazione ai sensi del punto 1.1.2 che soddisfi le prescrizioni dell'allegato V.

3.2.1. L'omologazione o l'estensione o il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la sospensione definitiva della produzione di un tipo di pneumatico ai sensi dell'allegato V devono essere comunicati agli Stati membri conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 70/156/CEE.

3.3. A ciascun tipo di pneumatico omologato deve essere assegnato un numero di omologazione CE. Lo stesso Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di pneumatico. In particolare, i numeri di omologazione di un tipo assegnati ai sensi dell'allegato II e i numeri di omologazione assegnati di un tipo ai sensi dell'allegato V devono essere differenti.

4. MARCATURA DI OMOLOGAZIONE CE

4.1. Tutti i pneumatici del tipo per il quale è stata concessa l'omologazione ai sensi della presente direttiva devono recare il corrispondente marchio di omologazione CE.

4.2. Il marchio di omologazione CE è composto da un rettangolo all'interno del quale è collocata la lettera "e" minuscola seguita dal numero che contrassegna lo Stato membro che ha concesso l'omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Il numero dell'omologazione CE è costituito dal numero di omologazione che figura sul certificato redatto per il tipo di pneumatico, preceduto da due cifre: "00" per i pneumatici destinati ai veicoli commerciali, "02" per i pneumatici destinati alle autovetture.

4.2.1. Il rettangolo che costituisce il marchio di omologazione CE deve avere una lunghezza minima di 12 mm ed un'altezza minima di 8 mm. La lettera e i numeri devono avere un'altezza minima di 4 mm.

4.3. I marchi e i numeri di omologazione CE, nonché gli eventuali marchi supplementari prescritti all'allegato II, punto 3 (per i pneumatici omologati ai sensi dell'allegato II), devono essere apposti come prescritto al punto 3 suddetto.

4.4. I numeri di omologazione assegnati ai sensi dell'allegato V devono essere seguiti dal suffisso "s", in cui "s" è l'abbreviazione della parola "suono".

4.5. Qui di seguito è riportato un esempio di marchio di omologazione CE:

e 24

00479

e 3

00687-s

Il pneumatico recante il marchio di omologazione CE sopra illustrato è un pneumatico destinato ai veicoli commerciali (00) che soddisfa i requisiti CE (e) e al quale è stato concesso il marchio di omologazione CE numero 479 in Irlanda (24) ai sensi dell'allegato II, nonché il numero 687-s in Italia (3) ai sensi dell'allegato V.

Nota: I numeri "479" e "687" (numeri di omologazione del marchio CE), nonché il numero "24" e la cifra "3" (lettere e numero degli Stati membri che hanno concesso l'omologazione CE) sono forniti a titolo puramente indicativo.

I numeri di omologazione devono essere posti accanto al rettangolo e possono essere posizionati sopra o sotto, a destra o a sinistra. I caratteri del numero di omologazione devono stare tutti sulla stessa parte della lettera "e" ed essere rivolti nello stesso senso.

5. MODIFICA DEL TIPO DI PNEUMATICO

5.1. Se un pneumatico omologato ai sensi dell'allegato II o dell'allegato V è stato modificato, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

5.2. Una modifica della scolpitura del battistrada di un pneumatico omologato ai sensi dell'allegato II non comporta la ripetizione delle prove prescritte nel medesimo allegato.

5.3. In caso di aggiunta di designazioni dimensionali o di marchi commerciali per una gamma di pneumatici omologati ai sensi dell'allegato V, le prescrizioni relative alle nuove prove sono stabilite dall'autorità di omologazione.

5.4. In caso di modifica della scolpitura del battistrada di una gamma di pneumatici omologati ai sensi dell'allegato V una serie rappresentativa di campioni viene sottosposta a nuova prova a meno che l'autorità di omologazione sia certa che non incide sulle emissioni sonore pneumatico/strada.

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

6.1. I provvedimenti generali intesi ad assicurare la conformità della produzione sono presi in conformità dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

6.2. In particolare, quando si eseguono i controlli in conformità dell'appendice 1 dell'allegato V per verificare la conformità della produzione, se il livello sonoro del pneumatico sottoposto alla prova non supera i valori limite di cui al punto 4.2 dell'allegato V di più di 1 dB (A), la produzione è considerata conforme alle prescrizioni del punto 4 del medesimo allegato.»

3. Il titolo dell'appendice 1 dell'allegato I si legge come segue:

«*Appendice 1*

SCHEDA INFORMATIVA N. ... CONCERNENTE L'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI PNEUMATICO

(Allegato II della direttiva 92/23/CEE)»

4. Il titolo dell'appendice 2 dell'allegato I si legge come segue:

«*Appendice 2*

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

(pneumatico)

MODELLO

(formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)»

5. Nell'appendice 2 dell'allegato I al punto «Comunicazione concernente» sono aggiunti i trattini seguenti:

«— la sospensione della produzione (1)

— la revoca dell'omologazione (1)»

6. All'allegato I sono aggiunte le seguenti appendici:

«*Appendice 3*

SCHEDA INFORMATIVA N. ... CONCERNENTE L'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI PNEUMATICO PER QUANTO RIGUARDA LE EMISSIONI SONORE PNEUMATICO/STRADA

(Allegato V della direttiva 92/23/CEE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia ed includere un indice del contenuto. Eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Per le funzioni controllate da microprocessore, devono essere fornite le informazioni relative alle prestazioni.

1. DATI GENERALI

1.1. Nome del fabbricante:

1.2. Nome e indirizzo del richiedente:

1.3. Indirizzo dello o degli stabilimenti di produzione:

1.4. Marca(marche), denominazione(i) commerciale(i) o marchio(i) di fabbrica da utilizzare per la particolare omologazione di un tipo di pneumatico richiesta.

2. PNEUMATICI

2.1. Classificazione dei pneumatici (classe C1, classe C2 o classe C3)

2.2. Categoria di utilizzazione (normale, da neve o speciale)

2.3. Dettagli delle caratteristiche principali, per quanto concerne gli effetti sulle emissioni sonore pneumatico/strada, della(e) scolpitura(e) del battistrada da utilizzare sulla gamma di dimensioni del pneumatico indicata. Possono essere forniti attraverso un disegno, una fotografia o una descrizione e devono essere sufficienti per consentire all'autorità preposta all'omologazione o al servizio tecnico di stabilire se le eventuali successive modifiche delle caratteristiche principali si ripercuotono negativamente sulle emissioni sonore pneumatico/strada.

Nota: l'effetto delle modifiche di lieve entità nel battistrada o nella costruzione del pneumatico sulle emissioni sonore pneumatico/strada sarà accertato durante i controlli della conformità della produzione.

2.4. Struttura dei pneumatici

2.5. Elenco delle designazioni della scolpitura del battistrada:
(specificare, per ogni marchio di fabbrica o marca o denominazione commerciale, l'elenco delle designazioni dimensionali di cui al punto 2.17 dell'allegato II della direttiva 92/23/CEE indicando, per i pneumatici della classe C1, e ove opportuno, l'iscrizione "Reinforced" o "Extra Load").

Appendice 4

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE
(emissioni sonore pneumatico/strada)

MODELLO
[formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

Denominazione dell'amministrazione

Comunicazione concernente:
— l'omologazione CE ([1]),
— l'estensione dell'omologazione CE ([1]),
— il rifiuto dell'omologazione CE ([1]),
— la revoca dell'omologazione CE ([1]),
— l'abbandono della produzione ([1]),

di un tipo di pneumatico, ai sensi dell'allegato V della direttiva 92/23/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE, per quanto riguarda le emissioni sonore pneumatico/strada.

Omologazione CE n.: . . . . Estensione n.: . . . .

PARTE I

0. **Dati generali**

0.1. Nome del fabbricante:

0.2. Nome e indirizzo del richiedente:

0.3. Indirizzo dello o degli stabilimenti di produzione:

PARTE II

1. **Altre informazioni**

1.1. Marca(marche) e denominazione(i) commerciale(i):

1.2. Classificazione dei pneumatici (classe C1, classe C2 o classe C3) ([1]):

1.3. Categoria di utilizzazione (normale/da neve/speciale) ([1]):

2. Servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali motivi dell'estensione dell'omologazione:

6. Eventuali osservazioni:

7. Data e luogo:

8. Firma:

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

([1]) Cancellare la dicitura inutile.»

7. All'allegato IV, il punto 3.1.1 si legge come segue:

«3.1.1. Fatto salvo il punto 3.7.4, ogni pneumatico montato sul veicolo, compreso, se del caso, quello di scorta, deve recare il(i) marchio(i) di omologazione CE, come specificato al punto 4 dell'allegato I, o il marchio di omologazione attestante la conformità con i regolamenti nn. 30 o 54 dell'UNECE. I marchi di omologazione UNECE sono considerati equivalenti soltanto ai marchi di omologazione CE rilasciati ai sensi dell'allegato II.»

8. I seguenti allegati e appendici sono inseriti:

«*ALLEGATO V*

EMISSIONI SONORE PNEUMATICO/STRADA

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica all'omologazione CE dei pneumatici, come componenti, per quanto rigurada le emissioni sonore pneumatico/strada.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, si applicano le definizioni dell'allegato II, ad eccezione della definizione di cui al punto 2.1, che recita quanto segue:

2.1. "Tipo di pneumatico"

In relazione all'omologazione concessa ai sensi del presente allegato (emissioni sonore pneumatico/strada), una gamma di pneumatici comprendente un elenco di designazioni dimensionali del pneumatico (vedi punto 2.17 dell'allegato II), marchi di fabbrica e denominazioni commerciali che non presentano differenze per quanto riguarda le seguenti caratteristiche essenziali:

— il nome del fabbricante,

— la classificazione del pneumatico (vedi punto 2.4 del presente allegato),

— la struttura del pneumatico (vedi punto 2.1.4 dell'allegato II),

— la categoria di utilizzazione (vedi punto 2.1.3 dell'allegato II),

— per i pneumatici della classe C1, "Reinforced" o "Extra Load",

— la scolpitura del battistrada (vedi punto 2.3 della scheda informativa, allegato I, appendice 3).

Nota: l'effetto delle modifiche di lieve entità nel battistrada e nella costruzione del pneumatico sulle emissioni sonore pneumatico/strada sarà accertato durante i controlli della conformità della produzione.

Inoltre, si applicano le seguenti definizioni:

2.2. "Marca o denomnazione commerciale"

La denominazione del pneumatico indicata da fabbricante. La marca può essere lo stesso nome del fabbricante e la denominazione commerciale può coincidere con il marchio di fabbrica.

2.3. "Emissioni sonore pneumatico/strada"

Il rumore prodotto dal contatto tra il pneumatico in movimento e la superficie stradale.

2.4. Ai fini del presente allegato si applica la seguente classificazione:

pneumatici di classe C1:	pneumatici per autovetture (cfr. punto 2.32 dell'allegato II);
pneumatici di classe C2:	pneumatici per veicoli commerciali (cfr. punto 2.33 dell'allegato II) con indice della capacità di carico in caso di montaggio semplice ≤ 121 e simbolo della categoria di velocità ≥ "N" (cfr. punto 2.29.3 dell'allegato II);
pneumatici di classe C3:	pneumatici per veicoli commerciali (cfr. punto 2.33 dell'allegato II) con indice della capacità di carico in caso di montaggio semplice ≤ 121 e simbolo della categoria di velocità ≤ "M" (cfr. punto 2.29.3 dell'allegato II) o pneumatici per veicoli commerciali (cfr. punto 2.33 dell'allegato II) con indice della capacità di carico in caso di montaggio semplice ≥ 122.

3. PRESCRIZIONI DI MARCATURA

3.1. Oltre alle altre prescrizioni di marcatura previste nel punto 4 dell'allegato I e nel punto 3 dell'allegato II, sul pneumatico devono figurare le indicazioni seguenti:

3.1.1. il nome del fabbricante oppure il marchio di fabbrica; la denominazione commerciale o il marchio di fabbrica.

4. PRESCRIZIONI SULLE EMISSIONI SONORE PNEUMATICO/STRADA

4.1. Prescrizioni generali

La prova del livello delle emissioni sonore pneumatico/strada di cui all'appendice 1 è eseguita su un treno di quattro pneumatici aventi la medesima designazione dimensionale e scolpitura del battistrada rappresentativo della gamma dei pneumatici.

4.2. I livelli di rumore riscontrati in conformità del punto 4.5 dell'appendice 1 non devono superare i seguenti valori limite:

4.2.1. Pneumatici di classe C1, con riferimento alla larghezza nominale della sezione (cfr. allegato II, punto 2.17.1.1) del pneumatico su cui è stata eseguita la prova:

Classe del pneumatico	Larghezza nominale della sezione espressa in mm	Valori limite espressi in dB(A)		
		A	B (¹)	C (¹) (²)
C1a	≤ 145	72 (*)	71 (*)	70
C1b	> 145 ≤ 165	73 (*)	72 (*)	71
C1c	> 165 ≤ 185	74 (*)	73 (*)	72
C1d	> 185 ≤ 215	75 (**)	74 (**)	74
C1e	> 215	76 (***)	75 (***)	75

(*) I valori limite di cui alla colonna A si applicano fino al 30 giugno 2007.
I valori limite di cui alla colonna B si applicano dal 1° luglio 2007.
(**) I valori limite di cui alla colonna A si applicano fino al 30 giugno 2008.
I valori limite di cui alla colonna B si applicano dal 1° luglio 2008.
(***) I valori limite di cui alla colonna A si applicano fino al 30 giugno 2009.
I valori limite di cui alla colonna B si applicano dal 1° luglio 2009.
(¹) Valore meramente indicativo. Il valore definitivo dipenderà dalla modifica della direttiva a seguito della relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/43/CE.
(²) I valori limite per la colonna C risulteranno dalla modifica della direttiva a seguito della relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/43/CE.

4.2.1.1. Per i pneumatici rinforzati (o "Extra load") (cfr. allegato II, punto 3.1.8), i valori limite di cui al punto 4.2.1 sono aumentati di 1 dB(A).

4.2.1.2. Per i pneumatici della categoria per uso speciale (cfr. allegato II, punto 2.1.3), i valori limite di cui al punto 6.3.1 sono aumentati di 2 dB(A).

4.2.2. Pneumatici di classe C2, con riferimento alla categoria di utilizzazione (cfr. allegato II, punto 2.1.3) della gamma di pneumatici:

Categoria di utilizzazione	Valore limite espressi in dB(A)
normale	75
neve	77
speciale	78

4.2.3. Pneumatici di classe C3, con riferimento alla categoria di utilizzazione (cfr. allegato II, punto 2.1.3) della gamma di pneumatici:

Categoria di utilizzazione	Valore limite espressi in dB(A)
normale	76
neve	78
speciale	79

Appendice 1

METODO DI PROVA PER I LIVELLI SONORI DEL PNEUMATICO-STRADA METODO "CORSA A MOTORE SPENTO"

0. **Introduzione**

Il metodo proposto contiene specifiche relative agli strumenti, alle condizoni e al metodo di misura per ottenere il livello sonoro di un treno di pneumatici montati su un veicolo di prova che viaggia ad alta velocità su una determinata superficie stradale. Il livello massimo di pressione sonora è registrato da microfoni situati nel campo remoto durante la corsa a motore spento del veicolo di prova. Il risultato finale per una determinata velocità di riferimento è dato dall'analisi della regressione lineare. Tali risultati non possono essere raffrontati al livello sonoro del pneumatico misurato durante l'accelerazione dovuta ad aumento della potenza del motore o la decelerazione durante la frenatura.

1. **Strumenti di misura**

1.1. Misurazioni acustiche

Il fonometro o uno strumento di misura equivalente, incluso lo schermo raccomandato dal costruttore, deve essere almeno conforme ai requisiti degli strumenti di tipo 1 della pubblicazione CEI 60651, seconda edizione.

Le misurazioni sono effettuate utilizzando la curva di ponderazione A in frequenza e la curva di ponderazione F nel tempo.

Se si utilizza un sistema che include un controllo periodico del livello sonoro ponderato in base alla curva A, le letture vanno effettuate a intervalli non superiori a 30 minuti.

1.1.1. *Calibratura*

All'inizio e alla fine di ogni serie di misurazioni, tutto il sistema di misurazione deve essere verificato mediante un calibratore acustico che sia almeno conforme ai requisiti dei calibratori acustici della classe di precisione 1, della pubblicazione CEI 942:1988. Senza ulteriori aggiustamenti, la differenza tra le letture di due controlli consecutivi deve essere inferiore o pari a 0,5 dB. Se questo valore è superato, i risultati delle misurazioni ottenuti dopo l'ultimo controllo soddisfacente vengono scartati.

1.1.2. *Conformità ai requisiti*

La conformità del dispositivo di calibratura acustica ai requisiti della pubblicazione CEI 60942:1988 è verificata una volta all'anno — e la conformità del sistema di strumentazione ai requisiti della pubblicazione CEI 60651:1979/A1:1993, seconda edizione, è verificata almeno ogni due anni — da un laboratorio autorizzato a effettuare calibrature raffrontabili con le pertinenti norme.

1.1.3. *Posizione del microfono*

Il o i microfoni devono essere collocati a una distanza di 7,5 ± 0,05 m dalla linea di riferimento CC′ (cfr. figura 1) della pista e a 1,2 ± 0,02 m sopra il suolo. Il suo asse di sensibilità massima deve essere orizzontale e perpendicolare al percorso del veicolo (linea CC′).

1.2. Misurazione della velocità

La velocità del veicolo deve essere determinata mediante strumenti con una accuratezza di ± 1 km/h o meglio quando l'estremità anteriore del veicolo ha raggiunto la linea PP′ (cfr. figura 1).

1.3. Misurazione della temperatura

Le misurazioni della temperatura ambiente e della temperatura della superficie di prova sono obbligatorie. I dispositivi di misurazione della temperatura devono avere un'accuratezza di ± 1 °C.

1.3.1. *Temperatura ambiente*

Il sensore della temperatura deve essere collocato in un luogo sgombro, vicino al microfono in modo tale da essere esposto alle correnti d'aria ma essere al riparo da radiazioni solari dirette. Per questo secondo aspetto è possibile utilizzare uno schermo protettivo o un dispositivo analogo. Il sensore deve essere collocato ad un'altezza di 1,2 ± 0,1 m sopra il livello della superficie di prova al fine di limitare l'influsso delle radiazioni termiche emananti dalla superficie di prova con correnti d'aria minime.

1.3.2. *Temperatura della superficie di prova*

Il sensore della temperatura deve essere collocato in un luogo in cui la temperatura sia rappresentativa della temperatura lungo la traccia delle ruote senza interferire con la misurazione del livello sonoro.

Se è utilizzato uno strumento con sensore di temperatura a contatto, è necessario applicare una pasta a conducibilità termica tra la superficie e il sensore per garantire un contatto termico adeguato.

Se è utilizzato un termometro a radiazione (pirometro), l'altezza va scelta in modo da coprire un'area di misurazione con diametro pari a ≥ 0.1 m.

1.4. Misurazione del vento

Lo strumento deve essere in grado di misurare la velocità del vento con una tolleranza di ± 1 m/s. Il vento deve essere misurato ad altezza del microfono. Deve essere registrata la direzione del vento con riferimento alla direzione di marcia.

2. **Condizioni di misura**

2.1. Terreno di prova

Il terreno di prova deve essere costituito da un tratto centrale, circondato da una zona sostanzialmente pianeggiante. Il tratto di misurazione deve essere piano; ai fini delle misurazioni, la superficie di prova deve essere asciutta e pulita. La superficie di prova non deve essere raffreddata artificialmente prima della prova o durante la medesima.

La pista di prova deve essere di natura tale che le condizioni di campo acustico libero tra la sorgente sonora ed il microfono possano essere realizzate con una precisione di ± 1 dB(A). Queste condizioni si considerano soddisfatte se non vi sono grosse strutture sonoriflettenti, quali staccionate, rocce, ponti od edifici, entro un raggio di 50 m dal centro del tratto di misurazione. La superficie della pista di prova e le dimensioni del terreno di prova devono essere conformi all'appendice 2 del presente allegato.

La piste deve presentare una parte centrale di almeno 10 m di raggio sgombra da neve polverosa, era alta, terra smossa, ceneri o elementi analoghi. In prossimità del microfono non deve trovarsi alcun ostacolo che possa avere influssi sul campo acustico; nessuna persona deve trovarsi tra il microfono e la sorgente sonora. L'addetto alle misurazioni e gli eventuali osservatori devono disporsi in modo da non alterare le registrazioni degli strumenti di misura.

2.2. Condizioni meteorologiche

Le misurazioni non devono essere eseguite in cattive condizioni atmosferiche: si deve evitare che i risultati siano falsati da raffiche di vento. Le prove non devono essere effettuate se la velocità del vento all'altezza del microfono supera i 5 m/s.

Le prove non devono essere eseguite se la temperatura ambiente è inferiore a 5 °C o superiore a 40 °C oppure la temperatura della superficie di prova è inferiore a 5 °C osuperiore a 50 °C.

2.3. Rumore ambiente

Il livello del rumore di fondo (compreso il rumore del vento) deve essere inferiore di almeno 10 dB(A) rispetto alle emissioni sonore pneumatico/strada misurate. Il microfono può essere protetto dal vento mediante apposito schermo, purché si tenga contro dell'influenza di quest'ultimo sulla sensibilità e sulle caratteristiche direzionali del microfono stesso.

Le misurazioni influenzate da un picco sonoro apparentemente non correlato alle caratteristiche del livello sonoro generale dei pneumatici devono essere ignorate.

2.4. Prescrizioni relative al veicolo di prova

2.4.1. *Prescrizioni generali*

Il veicolo di prova è un veicolo a motore dotato di quattro pneumatici singoli montati su due assi soltanto.

2.4.2. *Carico del veicolo*

Il veicolo deve essere caricato in modo da rispettare il carico dei pneumatici di prova come specificato al punto 2.5.2.

2.4.3. *Passo*

Il passo fra i due assi su cui vengono montati i pneumatici di prova deve essere inferiore a 3,5 m per i pneumatici della calsse C1 e inferiore a 5 m per i pneumatici della classe C2 e C3.

2.4.4. *Misure atte a minimizzare l'incidenza del veicolo sulle misurazioni del livello sonoro*

Per evitare che il rumore dei pneumatici sia influenzato in modo significativo da caratteristiche di costruzione del veicolo di prova, sono previste le seguenti precrizioni e raccomandazioni.

Prescrizioni:

a) non devono essere montati alettoni antispruzzo o altri dispositivi aggiuntivi antispruzzo;

b) non è consentito aggiungere o lasciare, in prossimità dei cerchioni o dei pneumatici, elementi che possano schermare il rumore emesso;

c) l'assetto delle ruote (convergenza, campanatura e incidenza) deve essere totalmente conforme alle raccomandazioni del costruttore del veicolo;

d) non è consentito montare nel passaruota o sotto il pianale materiale addizionale per l'assorbimento del rumore;

e) le sospensioni devono essere in tali buone condizoni da non produrre una riduzione anomala della distanza minima da terra a veicolo caricato conformemente alle prescrizioni di prova. I sistemi di regolazione del livello della carrozzeria, ove esistano, devono essere regolati in modo tale da fornire durante la prova una distanza minima da terra normale per un veicolo vuoto.

Raccomandazioni atte ad evitare rumori parassiti:

a) si raccomanda la rimozione o la modifica dei componenti del veicolo che possano contribuire al rumore di fondo dello stesso: le rimozioni o modifiche sono registrate nel verbale di prova;

b) durante la prova occorre verificare che il richiamo dei freni avvenga correttamente onde evitare il rumore di freni;

c) occorre accertarsi che le ventole elettriche di raffreddamento non siano in funzione;

d) durante la prova i cristalli e i tetti scorrevoli del veicolo devono essere chiusi.

2.5. **Pneumatici**

2.5.1. *Prescrizioni generali*

Devono essere montati sul veicolo di prova quattro pneumatici identici dello stesso tipo e gamma nel caso di pneumatici con un indice della capacità di carico superiore a 121 e per i quali non vi è l'indicazione che devono essere montati doppi, due di questi pneumatici dello stesso tipo e gamma devono essere montati sull'asse posteriore del veicolo di prova; sull'asse anteriore devono essere montati pneumatici di dimensioni adeguate al carico sull'asse, il cui battistrada è levigato a una profondità di incavo minimo al fine di ridurre al minimo l'incidenza del rumore dovuto al contatto pneumatico/strada, mantenendo nel contempo un sufficiente livello di sicurezza. I pneumatici da neve, che possono in taluni Stati membri essere chiodati per consentire una migliore aderenza, sono sottoposti a prova prima della chiodatura. I pneumatici per i quali sono prescritte procedure di montaggio speciali devono essere sottoposti a prova conformemente a tali prescrizioni (ad esempio direzione di rotazione). Prima di essere sottoposti a rodaggio, i pneumatici devono presentare la massima profondità di incavo del battistrada.

La prova deve essere eseguita con cerchioni autorizzati dal fabbricante dei pneumatici.

2.5.2. *Carico dei pneumatici*

Il carico di prova Q_t per ciascun pneumatico sul veicolo di prova deve essere compreso tra il 50 % e il 90 % del carico di riferimento Q_r ma il carico medio di prova $Q_{t,avr}$ per tutti i pneumatici deve essere pari al 75 % ± 5 % del carico di riferimento Q_r.

Per tutti i pneumatici il carico di riferimento Q_r corrisponde alla massa associata all'indice della capacità di carico del pneumatico. Qualora l'indice della capacità di carico sia costituito da due cifre separate da una barra(/), la cifra di riferimento è la prima.

2.5.3. *Pressione di gonfiamento del pneumatico*

Ciascun pneumatico montato sul veicolo di prova deve avere una pressione di prova P_t non superiore alla pressione di riferimento P_r e compresa nell'intervallo:

$$P_r(Q_t/Q_r)^{1,25} \leq P_t \leq 1,1\ P_r(Q_t/Q_r)^{1,25}$$

dove P_r è la pressione corrispondente all'indice della pressione iscritto sul fianco.

Per i pneumatici di classe C1 la pressione di riferimento P_r = 250 kPa per i "pneumatici normali" e P_r = 290 kPa per i "pneumatici rinforzati"; la pressione minima di prova deve essere P_t = 150 kPa.

2.5.4. *Preparativi da eseguire prima della prova*

Prima della prova i pneumatici devono essere rodati per rimuovere eventuali scorie di fabbricazione o altre caratteristiche di scolpitura dovute allo stampaggio. Questa operazione richiede di norma l'equivalente di circa 100 km di uso normale su strada.

I pneumatici devono essere montati sul veicolo di prova nella direzione di rotazione assunta durante il rodaggio.

Prima della prova i pneumatici devono essere riscaldati girando alle condizioni di prova.

3. **Metodo di prova**

3.1. Condizioni generali

Per tutte le misurazioni il veicolo deve percorrere in linea retta il tratto di misurazione (da AA′ a BB′) in modo che il piano mediano longitudinale del veicolo sia più vicino possibile alla linea CC′.

Quando la parte anteriore del veicolo di prova ha raggiunto la lina AA′, il conducente deve avere innestato la marcia in folle e spento il motore. Se durante la misurazione il veicolo emette un rumore anomalo (ad esempio ventola, autoaccensione), la prova deve essere ripetuta.

3.2. Natura e numero delle misurazioni

Il livello sonoro massimo espresso in decibel ponderati a [dB(A)] è misurato alla prima cifra decimale durante la corsa a motore spento del veicolo fra le linee AA′ e BB′ (figura 1 — estremità anteriore del veicolo sulla linea AA′; estremità posteriore del veicolo sulla linea BB′). Tale valore costituisce il risultato della misurazione.

Su ciascun lato del veicolo di prova devono essere seguite almeno quattro misurazioni a velocità inferiori a quella di riferimento di cui al punto 4.1 e almeno quattro misurazioni a velocità superiori a quella di riferimento. Tali velocità devono essere ripartite in modo approssimativamente uguale sull'intervallo di velocità specificato al punto 3.3.

3.3. Velocità di prova

La velocità del veicolo di prova deve essere compresa nel seguente intervallo:

i) da 70 a 90 km/h per i pneumatici di classe C1 e C2;

ii) da 60 a 80 km/h per i pneumatici di classe C3.

4. **Interpretazione dei risultati**

Qualora si riscontri una differenza anormale fra il valore massimo e gli altri valori, la misurazione non è valida.

4.1. Determinazione del risultato della prova

La velocità di riferimento V_{ref} utilizzata per determinare il risultato finale è di:

i) 80 km/h per i pneumatici di classe C1 e C2;

ii) 70 km/h per i pneumatici di classe C3.

4.2. Analisi della regressione lineare delle misurazioni del livello sonoro

Il livello sonoro pneumatico/strada (non compensato quanto alla temperatura) L_R in dB(A) è determinato mediante un'analisi della regressione secondo la seguente formula:

$$L_R = \bar{L} - a \cdot \bar{v}$$

dove:

$\bar{L}$ è il valore medio dei livelli sonori L_i misurati di dB(A):

$$\bar{L} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} L_i$$

n dove n è il numero delle misurazioni ($n \geq 16$),

$\bar{v}$ è la media logaritmica delle velocità v_i:

$$\bar{v} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} v_i$$

dove

$$v_i = lg(v_i / v_{ref})$$

a è l'inclinazione della linea di regressione in dB(A)/(decade della velocità):

$$a = \frac{\sum_{i=1}^{n} (v_i - \bar{v})(L_i - \bar{L})}{\sum_{i=1}^{n} (v_i - \bar{v})^2}$$

4.3. Correzione della temperatura

Per i pneumatici di classe C2, il risultato finale deve essere normalizzato su una tempertura di riferimento t_{ref} della superficie di prova applicando una correzione della temperatura secondo la seguente formula:

$$L_R(\vartheta_{ref}) = L_R(\vartheta) + K(\vartheta_{ref} - \vartheta)$$

dove ϑ è la temperatura misurata della superficie di prova,

$$\vartheta_{ref} = 20\ °C$$

Per i pneumatici di classe C1 il coefficiente K è 0,03 dB(A)/°C, quando $\vartheta > \vartheta_{ref}$ e $-0,06$ dB(A)/°C, quando $\vartheta < \vartheta_{ref}$.

Per i pneumatici di classe C1 il coefficiente K è $-0,02$ dB(A)/°C.

Se la temperatura misurata della superficie di prova non varia di più di 5 °C nell'ambito di tutte le misurazioni necessarie per determinare il livello sonoro di una serie di pneumatici, la correzione della temperatura può essere fatta solo sul livello sonoro pneumatico/strada finale registrato come indicato sopra, utilizzando la media aritmetica delle temperature misurate. Negli altri casi ogni livello sono L_i misurato deve essere corretto, utilizzando la temperatura al momento della registrazione del livello sonoro.

Non si procede a correzione della temperatura per i pneumatici di classe C3.

4.4. Per tenere conto delle imprecisioni degli strumenti di misura, i risultati determinati come indicato al punto 4.3 devono essere ridotti di 1 dB(A).

4.5. Il risultato finale, il livello sonoro pneumatico/strada corretto quanto alla temperatura $L_R(\vartheta_{ref})$ in dB(A), deve essere arrotondato al numero intero immediatamente inferiore.

Figura 1

Posizione dei microfoni per le misurazioni

Appendice 2

VERBALE DI PROVA

Il verbale di prova deve comprendere le seguenti informazioni:

a) condizioni meteorologiche, inclusa la temperatura ambiente e la temperatura della superficie di prova per ogni prova;

b) data e metodo di controllo della conformità della superficie di prova con la norma ISO 10844:1994;

c) larghezza del cerchione di prova;

d) dati relativi al pneumatico: costruttore, marca, marchio di fabbrica, dimensione, indice di carico o capacità di carico, simbolo della velocità, pressione di riferimento;

e) descrizione e passo del veicolo di prova;

f) carico di prova Q_t del pneumatico espresso in N e in percentuale del carico di riferimento Q_t per ciascun pneumatico di prova. carico di prova medio $Q_{t,avr}$ espresso in N e in percentuale del carico di riferimento Q_r nel caso di pneumatici di classe C2:

g) pressione di gonfiamento a freddo espressa in kPa per ciascun pneumatico di prova;

h) velocità di prova quando il veicolo ha superato la linea PP';

i) livelli sonori massimi ponderati in A per ciascun transito a motore spento e per ciascun microfono;

j) il risultato della prova L_R: livello sonoro ponderato in A in decibel alla velocità di riferimento, corretto per la temperatura (se del caso), espresso fino alla prima cifra decimale;

k) l'inclinazione della linea di regressione.»

9. È aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO VI

SPECIFICHE DEL TERRENO DI PROVA

1. **Introduzione**

Il presente allegato descrive le specifiche relative alle caratteristiche fisiche e alla costruzione della pista di prova. Tali specifiche basate su una norma speciale (1) descrivono le caratteristiche fisiche richieste nonché i metodi di prova relativi a dette caratteristiche.

(1) ISO 10844: 1994 — Se in futuro sarà definita dall'ISO una superficie di prova diversa, la norma di riferimento sarà modificata di conseguenza.

2. **Caratteristiche della superficie richieste**

Si considera una superficie conforme alla presente norma se la struttura ed il tenore di vuoti o il coefficiente di assorbimento acustico sono stati misurati e soddisfano tutti i requisiti di cui ai seguenti punti da 2.1 a 2.4 e se sono stati rispettati i requisiti di progettazione (punto 3.2).

2.1. Tenore di vuoti residui

Il tenore dei vuoti residui VC (voids content) della miscela della pavimentazione della pista di prova non può superare l'8 %. Per la procedura di misurazione vedi il punto 4.1.

2.2. Coefficiente di assorbimento acustico

Qualora non soddisfi il requisito del tenore di vuoti residui, la superficie è accettabile soltanto se il coefficiente di assorbimento acustico α è $\leq 0{,}10$. (vedi punto 4.2 per la procedura di misurazione). Il requisito di cui ai punti 2.1 e 2.2 è altresì soddisfatto se si è proceduto unicamente alla misurazione dell'assorbimento acustico e questo è risultato essere $\alpha \leq 0{,}10$.

Nota: La caratteristica più rilevante è l'assorbimento acustico, benché il tenore di vuoti residui costituisca un criterio più consueto fra i costruttori di strade. Tuttavia, l'assorbimento acustico deve essere misurato soltanto se la superficie non soddisfa i requisiti in materia di vuoti. Ciò è dovuto al fatto che il tenore di vuoti residui sono soggetti a incertezze relativamente grandi sia in termini di misurazioni sia in termini di rilevanza e che pertanto alcune superfici potrebbero essere erroneamente rifiutate se ci si basa unicamente sulla misurazione dei vuoti.

2.3. Profondità di struttura

La profondità di struttura TD (texture depth), misurata secondo il metodo volumetrico (vedi punto 4.3), deve essere:

$$TD \geq 0{,}4 \text{ mm.}$$

2.4. Uniformità della superficie

Occorre adoprarsi al massimo per garantire una superficie stradale il più possibile uniforme all'interno della zona di prova. Ciò comprende la struttura ed il tenore di vuoti, ma si rilevi parimenti che, se la rullatura è più efficace in taluni punti rispetto ad altri, la struttura può risultare diseguale ed è possibile una uniformità scarsa con conseguenti irregolarità della superficie.

2.5. Periodo di prova

Per verificare se la superficie rimane conforme ai requisiti in materia di struttura e di tenore di vuoti o ai valori di assorbimento acustico previsti nel presente allegato, saranno effettuati controlli periodici, ai seguenti intervalli:

a) Per il tenore di vuoti residui (VC) o l'assorbimento acustico (α):

quando la superficie è nuova;

se la superficie nuova soddisfa il requisito, non sono necessari altri controlli periodici. Se la superficie nuova non è conforme al requisito previsto, è possibile che lo soddisfi in seguito, dato che le superfici tendono ad occludersi e costiparsi con il tempo.

b) Per la profondità di struttura (TD):

quando la superficie è nuova;

all'inizio della prova sul rumore (*NB*: almeno quattro settimane dopo la costruzione);

successivamente a cadenza annuale.

3. Progettazione della superficie di prova

3.1. Superficie

Nel progettare la superficie di prova, è importante assicurarsi, a titolo di requisito minimo, che la zona in cui circolano i veicoli che si spostano sul tratto di prova sia rivestita di una pavimentazione di prova specifica, con margini adeguati per una guida sicura ed agevole. Ciò implica che la larghezza della pista sia almeno di 3 m e che la lunghezza della stessa superi le linee AA e BB di almeno 10 m ad ogni estremità. La figura 1 illustra il piano di un terreno di prova adeguato ed indica la superficie minima da preparare, costipare con rulli compressori e rivestire di una superficie di prova specifica. In conformità dell'allegato 5, appendice 1, punto 3.2, le misurazioni devono essere effettuate su entrambi i lati del veicolo. Ciò può essere realizzato utilizzando per le misurazioni due microfoni (uno su ogni lato della pista) e conducendo il veicolo in una direzione oppure utilizzando un microfono su un solo lato della pista e conducendo il veicolo su due direzioni. Se viene applicato l'ultimo metodo, non devono essere rispettati requisiti in materia di superficie sul lato della pista in cui non è ubicato alcun microfono.

Figura 1

Requisiti minimi per la superficie di prova

(La zona scura è denominata "zona di prova")

dimensioni in metri

A B R = 50 asse di scostamento 10 ≥3 7,5 10 7,5 10 10 10 10 A B

Superficie minima rivestita dalla superficie stradale di prova

Microfono (h = 1,2 m)

NOTA Assenza di grossi ostacoli suonoriflettenti nel raggio indicato.

3.2. Progettazione e preparazione della pavimentazione

3.2.1. *Requisiti di progettazione di base*

La superficie di prova deve soddisfare quattro requisiti teorici:

3.2.1.1. essere di cemento bituminoso denso;

3.2.1.2. essere costituita da pietrisco di dimensione massima di 8 mm (con tolleranze fra 6,3 e 10 mm);

3.2.1.3. avere uno stato superiore di usura di spessore ≥ 30 mm;

3.2.1.4. il legante dovrà essere un bitume con un grado di penetrazione verticale uniforme.

3.2.2. *Orientamenti per la progettazione*

Nella figura 2 è illustrata una curva granulometrica dei granuli che presenta le caratteristiche richieste, intesa a servire di orientamento al costruttore della superficie di prova. La tabella 1 fornisce inoltre alcuni orientamenti per ottenere la struttura e la durata nel tempo necessarie. La curva granulometrica corrisponde alla formula seguente:

P (% dei granuli che passano) = $100(d/d_{max})$ ½

dove:

d = dimensione in mm del vaglio a maglie quadrate,

d_{max} = 8 mm per la curva mediana,

= 10 mm per la curva di tolleranza inferiore,

= 6,3 mm per la curva di tolleranza superiore.

Figura 2

Curva granulometrica dell'aggregato nella miscela asfaltica, con tolleranze

A quanto precede, si aggiungono le raccomandazioni seguenti:

a) la frazione di sabbia (0,063 mm < dimensione del vaglio a maglie quadrate < 2 mm) deve contenere non più del 55 % di sabbia naturale e almeno il 45 % di sabbia fine;

b) la fondazione ed il sottofondo devono assicurare stabilità ed uniformità buone, conformemente alle migliori prassi di costruzione stradale;

c) il pietrisco deve essere sminuzzato (100 % delle superfici sminuzzate) ed essere costituito di materiale con un'elevata resistenza alla frantumazione;

d) il pietrisco usato nella miscela deve essere lavato;

e) non si può aggiungere alla superficie altro pietrisco;

f) la durezza del legante espressa in valore PEN deve essere 40-60, 60-80 o anche 80-100, secondo le condizioni climatiche del paese considerato. Di norma si deve utilizzare un legante il più possibile duro, fatta salva la conformità con la prassi abituale;

g) la temperatura della miscela prima della rullatura deve essere scelta in modo da ottenere il tenore di vuoti richiesto mediante una rullatura successiva. Per aumentare le probabilità di soddisfare le specifiche dei punti da 2.1 a 2.4, la densità del secco deve essere studiata non soltanto scegliendo l'opportuna temperatura della miscela, ma anche il numero appropriato di passaggi e l'adeguato rullo compressore.

Tabella 1

Orientamenti per la progettazione

	Valori assegnati		Tolleranza
	Per massa totale di miscela	Per massa dei granuli	
Massa del pietrisco vaglio a maglie quadrate (SM) > 2 mm	47,6 %	50,5 %	± 5
Massa della sabbia 0,063 < SM < 2 mm	38,0 %	40,2 %	± 5
Massa del filler SM < 0,063 mm	8,8 %	9,3 %	± 2
Massa del legante (bitume)	5,8 %	N.A.	± 0,5
Dimensione massimale del pietrisco	8 mm		6,3 — 10
Durezza del legante	[vedasi punto 3.2.2 f)]		
Coefficiente di levigatura accelerata (CLA)	> 50		
Densità del secco relativa alla compattezza Marshall	98 %		

4. Metodo di prova

4.1. Misurazione del tenore di vuoti residui

Ai fini della presente misurazione, occorre prelevare carote sulla pista, in almeno quattro punti diversi, equamente distribuiti sulla superficie di prova compresa fra le linee AA e BB (vedi figura 1). Per evitare la mancanza di omogeneità e di uniformità delle tracce dei pneumatici, le carote non dovrebbero essere prelevate sulle tracce delle ruote propriamente dette, ma in prossimità di esse. Dovrebbero essere prelevate (almeno) due carote in prossimità delle tracce delle ruote e (almeno) una carota a circa metà strada fra le tracce dei pneumatici ed ogni postazione del microfono.

Se si ritiene che il requisito di uniformità non sia soddisfatto (vedi punto 2.4), le carote saranno prelevate in un numero maggiore di punti lungo la superficie di prova.

Il tenore di vuoti residui deve essere stabilito per ogni carota. Si calcolerà quindi il valore medio per carota e lo si raffronterà con il requisito del punto 2.1. Inoltre, nessuna carota può avere un tenore di vuoti superiori al 10 %.

Il costruttore della superficie stradale deve preoccuparsi del problema che può presentarsi nel caso che la superficie di prova in cui devono essere prelevate le carote sia riscaldata da tubature o fili elettrici. Tali impianti devono essere programmati attentamente, in relazione al successivo prelievo di altre carote. Si raccomanda di lasciare libere da tubature o fili alcune zone delle dimensioni approssimative di 200 mm × 300 mm o di posizionare detti fili o tubature ad una profondità tale che essi non risultino danneggiati dai prelievi di carote nello strato superficiale.

4.2. Coefficiente di assorbimento acustico

Il coefficiente di assorbimento acustico (incidenza normale) deve essere misurato con il metodo del tubo di impedenza, che utilizza il procedimento illustrato nell'ISO 10534-1: "Acustica — Determinazione del fattore di assorbimento acustico e dell'impedenza acustica mediante il metodo del tubo" (1).

Quanto ai campioni prelevati, occorre rispettare i medesimi requisiti del tenore di vuoti residui (vedi punto 4.1). L'assorbimento acustico deve essere misurato nella gamma compresa fra 400 e 800 Hz e nella gamma 800-1600 Hz (almeno alle frequenze centrali delle bande di un terzo di ottava). Occorre rilevare i valori massimi per le due gamme di frequenza. Infine, si farà la media dei valori così ottenuti per tutte le carote di prova, per giungere al risultato finale.

(1) Non ancora pubblicata.

4.3. Misurazione della profondità della struttura

Ai sensi della presente norma, le misurazioni della profondità della struttura devono essere effettuate in almeno 10 punti distribuiti uniformemente lungo le tracce delle ruote sul tratto di prova; il valore medio rilevato è confrontato con la profondità di struttura minima prevista. Per la descrizione della procedura, cfr. norma ISO 10844:1994.

5. **Stabilità nel tempo e manutenzione**

5.1. Influenza dell'invecchiamento

Analogamente a varie altre superfici, si prevede che i livelli del rumore provocato dal contatto pneumatico/fondo stradale, misurati sulla superficie di prova, possano aumentare leggermente nei 6-12 mesi seguenti la costruzione.

La superficie sarà conforme alle caratteristiche richieste almeno quattro settimane dopo la costruzione. L'influenza dell'invecchiamento sul rumore emesso dai camion è di norma inferiore rispetto al rumore emesso dalle automobili.

La stabilità nel tempo è definita essenzialmente dalla levigatura e dalla costipazione dovute ai veicoli che si spostano in superficie e deve essere verificata periodicamente, come stabilità al punto 2.5.

5.2. Manutenzione della superficie

La superficie deve essere liberata dai frammenti vaganti e dalle polveri che potrebbero ridurre sensibilmente l'effettiva profondità di struttura. Nei paesi a clima rigido, si ricorre spesso al sale per snevare le strade. Il sale può alterare temporaneamente o anche in modo permanente la superficie ed aumentare così il rumore: esso è pertanto sconsigliato.

5.3. Ripavimentazione della zona di prova

Se è necessario riparare la pista di prova, è di norma sufficiente ripavimentare soltanto la striscia di prova (di larghezza di 3 m nella figura 1) sulla quale i veicoli si spostano, sempre che la zona di prova ai lati della suddetta striscia soddisfi al requisito relativo al tenore di vuoti residui o all'assorbimento acustico all'atto della misurazione.

6. **Documentazione relativa alla superficie e alle prove effettuate su di essa**

6.1. Documentazione relativa alla superficie di prova

Occorre comunicare i dati seguenti in un documento che descriva la superficie di prova:

6.1.1. ubicazione della pista di prova;

6.1.2. tipo e durezza del legante, tipo dei granuli, densità teorica massima del cemento (DR), spessore dello strato superiore di usura e curva granulometrica stabilita mediante le carote prelevate sulla pista di prova;

6.1.3. metodo di costipazione (ad esempio, tipo e massa del rullo, numero di passaggi);

6.1.4. temperatura della miscela, temperatura dell'aria e velocità del vento durante la costruzione della superficie;

6.1.5. data di costruzione della superficie e nome dell'imprenditore;

6.1.6. totalità dei risultati delle prove o, almeno, della prova più recente, compresi:

6.1.6.1. tenore di vuoti residui di ciascuna carota;

6.1.6.2. punti della superficie di prova in cui sono state prelevate le carote per la misurazione dei vuoti;

6.1.6.3. coefficiente di assorbimento acustico di ciascuna carota (se misurato); specificare i risultati per ciascuna carota e ciascuna gamma di frequenze, nonché la media generale;

6.1.6.4. punti della zona di prova in cui sono state prelevate le carote per la misurazione dell'assorbimento;

6.1.6.5. profondità di struttura, compresi numero di prove e divario standard;

6.1.6.6. organismo responsabile delle prove in conformità dei punti 6.1.6.1 e 6.1.6.2 e tipo di materiale utilizzato;

6.1.6.7. data della/e prova/e data del prelievo delle carote sulla pista di prova.

6.2. Documentazione relativa al rumore emesso dai veicoli in superficie

Nel documento che descrive la/le prova/e relativa/e al rumore emesso dai veicoli, si dovrà precisare se tutti i requisiti sono stati soddisfatti o no. Si farà riferimento al documento di cui al punto 6.1 che descrive i risultati che verificano tale rispetto dei requisiti.».

02A02926

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 febbraio 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

le direttive ministeriali emanate con circolari n. 30/1981 del 20 marzo 1981 e successive variazioni intervenute e n. 33/1996 del 7 marzo 1996 in materia di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza nomina di liquidatore di società cooperative;

il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998 (art. 2);

l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste del comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare concernente le sottoelencate società cooperative;

i pareri espressi dal Comitato centrale per le cooperative nelle riunioni del 19 giugno 2001, 20 settembre 2001 e 31 ottobre 2001;

Decreta:

Le società cooperative di seguito indicate sono sciolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 7 luglio 1975:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «L'Euroinformatica», con sede in Campi Salentina (Lecce), via Carducci n. 2, costituita con atto a rogito del notaio Colucci Luigi di S. Pietro Vernotico, in data 1° ottobre 1984, repertorio n. 127684, tribunale di Lecce, registro società n. 8320, posizione B.U.S.C. n. 2193/209646;

2) società cooperativa di produzione e lavoro «Autotrasportatori S. Cristoforo», con sede in Cursi (Lecce), via Cavour n. 7, costituita con atto a rogito del notaio Antonio Baldassarre di Lecce, in data 4 giugno 1998, repertorio n. 23838, tribunale di Lecce, registro società n. 42793, posizione B.U.S.C. n. 3568/282545;

3) società cooperativa di produzione e lavoro «Servizi sociali Madre Teresa di Calcutta» con sede in Melendugno (Lecce), via Dante n. 3, costituita con atto a rogito del notaio Giorgio Buonerba di Galatina, in data 5 febbraio 1982, repertorio n. 1502, tribunale di Lecce, registro società n. 6415, posizione B.U.S.C. n. 1894/190289;

4) società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa ristoratori salentini, Co.Ri.S.», con sede in Lecce, via provinciale Lecce-Torre Chianca km 9, costituita con atto a rogito del notaio Mariella Costa di Lecce, in data 18 agosto 1998, repertorio n. 47392, tribunale di Lecce, registro società n. 49456, posizione B.U.S.C. n. 3593/283754;

5) società cooperativa di produzione e lavoro «P.S.C., Decoredil», con sede in Parabita (Lecce), via Zara n. 37, costituita con atto a rogito del notaio Maria Stellacci di Lecce, in data 22 settembre 1998, repertorio n. 5204, tribunale di Lecce, registro società n. 54651, posizione B.U.S.C. n. 3606/284432;

6) società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa operatori informazione - C.O.I.», con sede in Lecce, via Ferrari n. 18, costituita con atto a rogito del notaio Vincenzo Miglietta di Lecce, in data 17 gennaio 1987, repertorio n. 93646, tribunale di Lecce, registro società n. 10541, posizione B.U.S.C. n. 2608/224745;

7) società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa service», con sede in Lecce, via Pitagora n. 8/a, costituita con atto a rogito del notaio Antonio Novembre di Lecce, in data 31 luglio 1996, repertorio n. 12336, tribunale di Lecce, registro società n. 357196, posizione B.U.S.C. n. 3420/276524;

8) società cooperativa di produzione e lavoro «Tessile S. Lucia», con sede in Collemeto, Galatina (Lecce), via Padova n. 102, costituita con atto a rogito del notaio Sergio dal Verme di Galatina, in data 6 febbraio 1998, repertorio n. 13743, tribunale di Lecce, registro società n. 21872, posizione B.U.S.C. n. 3538/281378;

9) società cooperativa di produzione di lavoro «Le Due Pietre» con sede in Gagliano del Capo (Lecce), via A. Coppola n. 16, costituita con atto a rogito del notaio Antonio Novembre di Lecce, in data 27 novembre 1989, repertorio n. 12964, tribunale di Lecce, registro società n. 13593, posizione B.U.S.C. n. 3585/283069;

10) società cooperativa di produzione e lavoro «P.S.C., L'Edera», con sede in Monteroni (Lecce), via A. Grado n. 30, costituita con atto a rogito del notaio Rocca Mancuso di Lecce, in data 13 aprile 1999, repertorio n. 2912, tribunale di Lecce, registro società n. 31710, posizione B.U.S.C. n. 3674/287801;

11) società cooperativa di produzione e lavoro «Salento Verde», con sede in Otranto (Lecce), via Vittorio Emanuele n. 11, costituita con atto a rogito del notaio Fulvio Carnicelli di Otranto, in data 8 aprile 1988, repertorio n. 22738, tribunale di Lecce, registro società n. 12336, posizione BU.S.C. n. 2984/244967.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

alla Prefettura di Lecce;

all'ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA di Lecce;

al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Lecce, 14 febbraio 2002

Il dirigente: D'ORIA

02A02894

DECRETO 28 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa sociale a r.l. Don Armando Lombardi», in Cercepiccola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 29 gennaio 2002;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa «Società cooperativa sociale a r.l. Don Armando Lombardi», con sede in Cercepiccola (Campobasso), costituita per rogito notaio Greco Vincenzo, in data 9 ottobre 1998, repertorio n. 57339, registro società n. 8233, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 1363/284847.

Campobasso, 28 febbraio 2002

Il direttore provinciale: MARTONE

02A02867

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 febbraio 2002.

Abilitazione all'«Istituto Tolman - Laboratorio di scienze cognitivo-comportamentali» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Alia corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il decreto in data 21 maggio 2001 con il quale l'«Istituto Tolman - Laboratorio di scienze cognitivo-comportamentali» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Palermo per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto Tolman - Laboratorio di scienze cognitivo-comportamentali» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alla sede periferica di Alia (Palermo);

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 16 novembre 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 24 gennaio 2002, trasmessa con nota n. 82 del 25 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto Tolman - Laboratorio di scienze cognitivo-comportamentali» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Alia (Palermo), ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento:

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A02909

DECRETO 12 febbraio 2002.

Modifiche al decreto 16 novembre 2000 di abilitazione dell'istituto «Centro di terapia strategica» ad istituire ed attivare nella sede di Arezzo corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subor-

dina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'Istituto «Centro di terapia strategica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Arezzo corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a quindici unità e, per l'intero corso, di sessanta unità;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede che il numero massimo degli allievi ammissibili sia aumentato da quindici a venti unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 12 ottobre 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 24 gennaio 2002, trasmessa con nota 98 del 25 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. L'istituto «Centro di terapia strategica», abilitato con decreto 16 novembre 2000 ad istituire e ad attivare nella sede di Arezzo corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato ad ammettere allievi al primo anno di corso per un numero massimo di venti unità e, per l'intero ciclo, di ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A02910

DECRETO 12 febbraio 2002.

Autorizzazione all'istituto «Scuola Adleriana di psicoterapia» al trasferimento della sede in Torino.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologa o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei

pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 29 settembre 1994 con il quale l'Istituto «Scuola Adleriana di psicoterapia» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Torino corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi dell'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede il trasferimento della propria sede di Torino in via Sommeiller n. 4 e che il numero massimo degli allievi ammissibili sia aumentato a venti unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 novembre 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 24 gennaio 2002, trasmessa con nota 82 del 25 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. L'istituto «Scuola Adleriana di psicoterapia», abilitato con decreto 29 settembre 1994 ad istituire e ad attivare nella sede di Torino corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è autorizzato al trasferimento della sede di Torino in via Sommeiller n. 4 e ad ammettere allievi al primo anno di corso per un numero massimo di venti unità e, per l'intero ciclo, di ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A02911

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici del pubblico registro automobilistico.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania nel giorno 8 febbraio 2002.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito dei problemi tecnici che hanno impedito il corretto avviamento del sistema informatico, provocando la conseguente mancata apertura delle casse, l'ufficio di cui al punto 1.1 nel giorno a fianco indicato è rimasto chiuso per l'impossibilità di assicurare i servizi essenziali.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Palermo, 15 febbraio 2002

Il direttore regionale: DI GIUGNO

02A02912

PROVVEDIMENTO 4 marzo 2002.

Approvazione del modello di dichiarazione riservata delle attività in corso di emersione e della relativa integrazione, da utilizzare nei casi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione del modello di dichiarazione riservata delle attività in corso di emersione.

1.1. È approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, il modello di dichiarazione riservata delle attività in corso di emersione con le relative istruzioni per la compilazione, di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409. Tale modello deve essere utilizzato esclusivamente per le operazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 12 del 2002, che non possono essere concluse entro il 15 maggio 2002 per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell'interessato, in sostituzione del modello approvato con provvedimento del 23 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2001.

2. Modalità e contenuti di dichiarazione riservata delle attività in corso di emersione.

2.1. Il modello di dichiarazione di cui al punto 1.1 è composto da due parti. La parte prima comprende i quadri A, B, C, D ed E, concernenti, rispettivamente, i dati del soggetto che intende procedere al rimpatrio e/o alla regolarizzazione, i dati del legale rappresentante del predetto soggetto se diverso da persona fisica, le attività in corso di rimpatrio detenute all'estero alla data del 1° agosto 2001 e/o le attività in corso di regolarizzazione detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001, l'opzione per il versamento e/o la sottoscrizione di titoli e l'indicazione delle cause ostative, nonché gli estremi relativi alla presentazione della dichiarazione riservata. La parte seconda comprende i quadri F e G, concernenti, rispettivamente, la distinta delle attività rimpatriate detenute all'estero alla data del 1° agosto 2001 e/o delle attività regolarizzate detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001, nonché gli estremi relativi alla presentazione dell'integrazione della dichiarazione riservata.

2.2. La parte prima del modello di dichiarazione di cui al punto 1.1 deve essere presentata dall'interessato entro il 15 maggio 2002, compilando i quadri da A a D; l'intermediario compila il quadro E e rilascia all'interessato copia di tale parte del modello, datata e sottoscritta, quale ricevuta attestante l'avvenuta presentazione. All'atto della presentazione della parte prima del suddetto modello di dichiarazione l'interessato deve versare all'intermediario la somma pari al 2,5% dell'ammontare complessivo delle attività in corso di rimpatrio e/o di regolarizzazione e/o la somma necessaria per la sottoscrizione dei titoli di Stato di cui all'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001. All'atto dell'effettivo rimpatrio delle attività finanziarie ovvero della definitiva regolarizzazione e, comunque, entro il 30 giugno 2002, l'interessato presenta al medesimo intermediario l'integrazione della dichiarazione riservata già prodotta, compilando il quadro F della parte seconda; l'intermediario compila il quadro G e rilascia all'interessato copia della parte seconda del modello, datata e sottoscritta, quale ricevuta attestante l'avvenuta presentazione.

2.3. I soggetti che utilizzano il modello di cui al punto 1.1 possono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, con riferimento ai redditi delle attività rimpatriate percepiti dal 1° agosto 2001 alla data di presentazione della parte seconda della dichiarazione riservata.

3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa.

3.1. Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere prelevato dai siti internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

3.2. Il modello di cui al punto 1.1 può essere altresì prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3. Il modello di cui al punto 1.1 può essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

Motivazioni.

Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato fino al 15 maggio 2002 il termine, in precedenza stabilito al 28 febbraio 2002, per la presentazione della dichiarazione riservata delle attività detenute all'estero e oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi del

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2002, n. 409. Lo stesso decreto-legge n. 12 del 2002 ha previsto che per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione avviate entro il 15 maggio 2002, ma non ancora concluse alla predetta data per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell'interessato, gli effetti di cui all'art. 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si producono a condizione che gli interessati presentino entro il 15 maggio 2002 un'apposita dichiarazione riservata indicando, fra l'altro, le cause ostative che non consentono la definizione delle operazioni a tale data e che le operazioni stesse siano concluse entro il 30 giugno 2002, con la conseguente integrazione della medesima dichiarazione riservata.

Il predetto termine del 30 giugno 2002, previsto dall'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 12 del 2002, è differito al 1º luglio 2002 in quanto il 30 giugno 2002 è un giorno festivo.

Il presente provvedimento si rende pertanto necessario al fine di stabilire, in base all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 12/2002, le modalità e i contenuti della dichiarazione riservata delle attività in corso di emersione e della relativa integrazione.

Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità del suddetto modello di dichiarazione, che può essere prelevato gratuitamente in formato elettronico dai siti internet dell'amministrazione finanziaria, nonché ne viene autorizzata la stampa mediante l'utilizzo di qualsiasi tipo di stampante, purché sia garantita la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

Riferimenti normativi:

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001, (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante norme in tema di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

Provvedimento 23 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2001, concernente l'approvazione del nuovo modello di dichiarazione riservata delle attività emerse, in conformità al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

DICHIARAZIONE RISERVATA DELLE ATTIVITÀ IN CORSO DI EMERSIONE

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. 22/02/2002, N. 12, E DEL D.L. N. 350/2001, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 409/2001

Spett.le ______________________________

____

____

PARTE PRIMA

QUADRO A - DATI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE AL RIMPATRIO/REGOLARIZZAZIONE

CODICE FISCALE

COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME

DATA DI NASCITA | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

RESIDENZA O DOMICILIO FISCALE | COMUNE | PROVINCIA | INDIRIZZO

QUADRO B - DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO CHE PROCEDE AL RIMPATRIO/REGOLARIZZAZIONE

CODICE FISCALE

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

RESIDENZA | COMUNE | PROVINCIA | INDIRIZZO

QUADRO C - ATTIVITÀ IN CORSO DI RIMPATRIO DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 1° AGOSTO 2001 E/O ATTIVITÀ IN CORSO DI REGOLARIZZAZIONE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 27 SETTEMBRE 2001

C1	Totale attività in corso di rimpatrio e/o di regolarizzazione soggette al pagamento della somma ex art. 12, comma 1		**,00**
C2	Somma dovuta pari al 2,5 % di C1		**,00**
	di cui:		
C3	parte in denaro, relativa ad attività pari a	1 **,00**	2 **,00**
C4	parte residua, relativa ad attività pari a	1 **,00**	2 **,00**
C5	rappresentata da titoli previsti dall'art. 12, comma 2, pari al 12 % dell'importo indicato al rigo C4, casella 1	**,00**	

QUADRO D - OPZIONE PER IL VERSAMENTO E/O LA SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI E INDICAZIONE DELLE CAUSE OSTATIVE

Ai sensi del D.L. n. 350 del 2001, opto per:

☐ il versamento della somma di cui all'art. 12, comma 1, e agli articoli 15 e 16, pari all'importo indicato al rigo C3, casella 2;

☐ il conferimento del mandato ad investire l'importo indicato al rigo C5 nei titoli previsti dall'art. 12, comma 2.

Dichiaro di aver avviato le procedure necessarie a consentire l'effettivo rimpatrio e/o regolarizzazione entro la data del 30 giugno 2002 e di provvedere alla compilazione del quadro F entro la medesima data. Alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio e/o la regolarizzazione delle attività detenute all'estero non sono possibili per le seguenti cause oggettive non dipendenti dalla mia volontà: ______________________________

____

DATA | FIRMA DEL DICHIARANTE O DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE

QUADRO E - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA

Si attesta di aver ricevuto in data odierna la presente dichiarazione riservata.

DATA | FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

INTEGRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA

PARTE SECONDA

CODICE FISCALE

Modello n.

COGNOME O DENOMINAZIONE

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO M F

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

QUADRO F - DISTINTA DELLE ATTIVITÀ RIMPATRIATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 1° AGOSTO 2001 E/O DELLE ATTIVITÀ REGOLARIZZATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 27 SETTEMBRE 2001

	ATTIVITÀ	ATTIVITÀ RIMPATRIATE	ATTIVITÀ REGOLARIZZATE MANTENUTE ALL'ESTERO			TOTALE
			Intermediario A	Intermediario B	Intermediario C	
		Importo	Importo	Importo	Importo	
	A) Denaro					
F1	- denaro	1 ,00	,00	,00	,00	2 ,00
	B) Attività finanziarie					
F2	- azioni	1 ,00	,00	,00	,00	2 ,00
F3	- partecipazioni	1 ,00	,00	,00	,00	2 ,00
F4	- altri valori mobiliari	1 ,00	,00	,00	,00	2 ,00
	TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE RIMPATRIATE	3 ,00			TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE EMERSE	4 ,00
			Paese estero	Paese estero	Paese estero	
	C) Altre attività					
F5	- beni immobili e diritti immobiliari		,00	,00	,00	,00
F6	- altri investimenti		,00	,00	,00	,00
	TOTALE ALTRE ATTIVITÀ REGOLARIZZATE					5 ,00
	TOTALE ATTIVITÀ EMERSE					6 ,00

INTERMEDIARIO A
DENOMINAZIONE | SEDE SOCIALE | FILIALE | PAESE ESTERO

INTERMEDIARIO B
DENOMINAZIONE | SEDE SOCIALE | FILIALE | PAESE ESTERO

INTERMEDIARIO C
DENOMINAZIONE | SEDE SOCIALE | FILIALE | PAESE ESTERO

COMUNICAZIONE AGLI INTERMEDIARI EX ART. 14, COMMA 8 (facoltà di comunicare eventuali redditi percepiti fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata completa della relativa integrazione)

COMUNICAZIONE AGLI INTERMEDIARI EX ART. 14, COMMA 5-BIS (facoltà di considerare il valore dichiarato delle attività finanziarie quale costo fiscalmente riconosciuto)

Ai sensi dell'art. 13, comma 1:

attesto che alla data del 1° agosto 2001 detenevo fuori del territorio dello Stato le attività rimpatriate;

attesto che alla data del 27 settembre 2001 detenevo fuori del territorio dello Stato le attività regolarizzate;

conferisco l'incarico di ricevere in deposito le attività rimpatriate di cui al quadro F (somma degli importi indicati nella casella 1 del rigo F1 e nella casella 3).

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE O DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE

QUADRO G - PRESENTAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA

Si attesta di aver ricevuto in data odierna la presente integrazione della dichiarazione riservata presentata il

che si compone di n. modelli, incluso il presente, e di n. allegati.

DATA

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA DELLE ATTIVITÀ IN CORSO DI EMERSIONE

**AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. 22 FEBBRAIO 2002, N. 12
E DEL D.L. N. 350/2001 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 409/2001**

1. Ambito soggettivo

La presente dichiarazione riservata (di seguito, "dichiarazione") prevista dall'art. 1, comma 2, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 deve essere presentata dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dalle società semplici e dalle associazioni equiparate che, ai sensi degli articoli 12, 15 e 16, del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, vogliano far emergere attività comunque detenute fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni e che, per cause oggettive non dipendenti dalla loro volontà, non possano concludere le operazioni di emersione entro il 15 maggio 2002, sempreché le stesse siano comunque operate entro il 30 giugno 2002 (differito al 1° luglio 2002 in quanto il 30 giugno 2002 è un giorno festivo).

2. Attività oggetto di dichiarazione

Sono oggetto di dichiarazione il denaro, le altre attività finanziarie, le attività immobiliari e gli altri investimenti, comunque detenuti fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al citato D.L. n. 167 del 1990, per i quali il rimpatrio e/o la regolarizzazione non sono possibili entro la data del 15 maggio 2002 per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell'interessato.

Debbono essere dichiarate:

i. le attività (denaro e altre attività finanziarie) detenute all'estero alla data del 1° agosto 2001, che sono trasferite in Italia entro la data del 1° luglio 2002;

ii. le attività (denaro, altre attività finanziarie, attività immobiliari, altri investimenti) detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001, che rimangono fuori dal territorio dello Stato.

Di seguito, il termine "rimpatrio" viene usato con riferimento alle attività di cui al punto i. e il termine "regolarizzazione" viene usato con riferimento a quelle di cui al punto ii.

3. Modalità di presentazione della dichiarazione

I soggetti di cui al punto 1. presentano la dichiarazione, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale, ad un intermediario residente in Italia o ad una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente. Sono intermediari, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b):

a) le banche italiane;
b) le società d'intermediazione mobiliare previste dall'art. 1, comma 1, lett. e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) le società di gestione del risparmio previste dall'art. 1, comma 1, lett. o), del predetto testo unico, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
d) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'art. 201 del predetto testo unico;
f) la Poste italiane S.p.A.;
g) le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 12/2002 la parte prima della dichiarazione riservata delle attività in corso di rimpatrio e/o di regolarizzazione deve essere presentata entro il 15 maggio 2002, indicando le cause ostative che impediscono il rimpatrio e/o la regolarizzazione a tale data. L'intermediario rilascia all'interessato un esemplare della parte prima della dichiarazione riservata, firmata dal dichiarante e dall'intermediario.

All'atto della presentazione della parte prima della dichiarazione riservata gli interessati devono fornire all'intermediario la provvista per versamento della somma pari al 2,5% dell'ammontare complessivo delle attività in corso di rimpatrio e/o di regolarizzazione indicato nella medesima dichiarazione, ovvero per la sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, del D.L. n. 350/2001.

Successivamente, all'atto dell'effettivo rimpatrio delle attività finanziarie ovvero della definizione delle attività da regolarizzare e, comunque, entro il 1° luglio 2002, gli interessati provvedono a integrare la dichiarazione già prodotta, presentando la parte seconda del modello allo stesso intermediario che ha ricevuto la parte prima.

L'intermediario attesta l'avvenuta integrazione e consegna all'interessato un esemplare della parte seconda della dichiarazione firmata dal dichiarante e dall'intermediario.

4. Guida alla compilazione

La dichiarazione deve essere prodotta in quattro esemplari: il primo per l'intermediario, il secondo da restituire al dichiarante al momento della presentazione e il terzo e il quarto per le eventuali esigenze dell'intermediario, ai fini di documentazione delle operazioni di trasferimento delle attività in caso di rimpatrio delle stesse.

In alto a destra del modello, devono essere riportati i dati relativi alla denominazione e alla sede della banca o di altro intermediario al quale viene presentata la dichiarazione.

Il modello si compone di due parti. La prima parte, da presentare entro il 15 maggio 2002, comprende i quadri A, B, C, D ed E, concernenti, rispettivamente: i dati del soggetto che intende procedere al rimpatrio e/o alla regolarizzazione; i dati del legale rappresentante del predetto soggetto; le attività in corso di rimpatrio detenute all'estero alla data del 1° agosto 2001 e/o le attività in corso di regolarizzazione detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001; l'opzione per il versamento e la fornitura della relativa provvista, con l'indicazione delle cause ostative; la presentazione della dichiarazione riservata.

La seconda parte, da presentare entro il 1° luglio 2002, comprende il quadro F, concernente la distinta delle attività rimpatriate e/o regolarizzate, il conferimento di incarichi di deposito e il rilascio di attestazioni, nonché il quadro G, relativo alla presentazione dell'integrazione della dichiarazione riservata.

Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 3.230,50 diventa 3.231,00; 3.230,49 diventa 3.230,00).

Per gli importi in valuta estera, deve essere indicato il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 13, comma 1, del D.L. n. 350 del 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2001.

PARTE PRIMA

QUADRO A – DATI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE AL RIMPATRIO/REGOLARIZZAZIONE

Le persone fisiche che procedono al rimpatrio e/o alla regolarizzazione devono indicare i seguenti dati: codice fiscale, cognome, nome, data di nascita (gg/mm/aa), sesso (barrare la casella), comune e provincia (sigla) di nascita, comune e provincia (sigla) della residenza anagrafica con il relativo indirizzo.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche (enti non commerciali, società semplici, ecc.) vanno riportati il codice fiscale, la denominazione, il comune e la provincia (sigla) della sede legale con il relativo indirizzo.

QUADRO B – DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO CHE PROCEDE AL RIMPATRIO/REGOLARIZZAZIONE

Qualora il soggetto indicato nel quadro A sia diverso da una persona fisica, nel quadro B vanno riportati cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, sesso e residenza del legale rappresentante del soggetto che procede all'emersione delle attività, con modalità analoghe a quelle indicate per la compilazione del quadro A.

QUADRO C – ATTIVITÀ IN CORSO DI RIMPATRIO DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 1° AGOSTO 2001 E/O ATTIVITÀ IN CORSO DI REGOLARIZZAZIONE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 27 SETTEMBRE 2001

Nel quadro C vanno riportati i dati riepilogativi relativi all'ammontare delle attività in corso di rimpatrio detenute all'estero alla data del 1° agosto 2001 e/o delle attività in corso di regolarizzazione detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001, senza effettuare alcuna distinzione tra gli importi delle attività in corso di rimpatrio e quelli delle attività in corso di regolarizzazione, né fra le diverse tipologie di attività oggetto di emersione.

I singoli importi delle attività rimpatriate e/o regolarizzate saranno indicati successivamente nella distinta del quadro F, contenuto nella integrazione della dichiarazione riservata da presentare entro il 1° luglio 2002. Gli importi possono essere indicati secondo criteri di discrezionalità, tenendo conto che gli effetti di cui all'art. 14 si riferiscono solo all'importo delle attività effettivamente emerse, indicato nela casella 6 del quadro F.

Al rigo C1 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle attività in corso di rimpatrio e/o di regolarizzazione soggette al versamento della somma del 2,5 % di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. n. 350/2001.

Al rigo C2 deve essere indicata la somma di cui al citato art. 12, comma 1, pari al 2,5 % dell'importo indicato al rigo C1.

Nei righi C3, casella 2 e C4, casella 2 deve essere ripartito l'ammontare indicato nel rigo C2, secondo la modalità prescelta di versamento della somma del 2,5 %, di cui all'art. 12, comma 1. Possono essere scelte anche contemporaneamente entrambe le modalità di pagamento purché la somma dei righi C3, casella 2 e C4, casella 2 sia pari all'importo indicato nel rigo C2.

Nel rigo C3 deve essere indicato nella casella 1 l'importo delle attività in corso di rimpatrio/regolarizzazione per le quali, ai sensi dell'art. 12, comma 1, si è optato di versare la somma in denaro (l'importo da indicare nella casella 1 è pari all'ammontare del rigo C3, casella 2, diviso per 0,025); nella casella 2 va indicata, come detto, la parte della somma dovuta da corrispondere in denaro.

Nel rigo C4 deve essere indicata nella casella 1 la parte residua delle attività in corso di rimpatrio/regolarizzazione, per le quali, ai sensi dell'art. 12, comma 2, si esercita la facoltà di sottoscrivere titoli di Stato a tasso ridotto di cui all'art. 18, comma 2, e cioè i BTP decennali con tasso di interesse nominale annuo dell'1,9% lordo, di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001 (l'importo da indicare nella casella 1 è pari all'ammontare del rigo C4, casella 2, diviso per 0,025); nella casella 2 va indicata, come detto, la parte della somma dovuta per la quale, in luogo del versamento, si opta per la sottoscrizione dei predetti titoli a tasso ridotto: il differenziale fra il valore nominale dei titoli e il loro valore teorico di mercato è quindi equivalente alla somma dovuta (tenuto conto del regime di indeducibilità della perdita).

Nel rigo C5 deve essere indicato il valore nominale dei predetti titoli di Stato a tasso ridotto, di cui al citato decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, pari al 12 % dell'importo indicato al rigo C4, casella 1. Essendo il taglio minimo dei titoli pari a 1.000 Euro, l'importo da indicare in questo rigo deve comunque essere un multiplo di 1.000 Euro.

La somma degli importi indicati nella casella 1 del rigo C3 e nella casella 1 del rigo C4 deve corrispondere, salvo eventuali arrotondamenti, all'importo indicato al rigo C1.

QUADRO D – OPZIONE PER IL VERSAMENTO E/O LA SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI E INDICAZIONE DELLE CAUSE OSTATIVE

In questo quadro il dichiarante deve esprimere la scelta tra le diverse opzioni previste dal D.L. n. 350 del 2001 per il versamento della somma del 2,5 per cento ed attestare l'impossibilità di concludere le operazioni di emersione entro il 15 maggio 2002, specificando le relative cause ostative.

Ai fini della predetta opzione il dichiarante deve barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata. Al riguardo si fa presente che possono essere scelte entrambe le modalità di pagamento della somma di cui all'art. 12, comma 1 (in denaro e mediante la sottoscrizione dei titoli), barrando entrambe le caselle.

Ove venga barrata la prima casella, il dichiarante deve fornire all'intermediario la provvista per il versamento dell'importo indicato al rigo C3, casella 2.

Barrando la seconda casella, il dichiarante conferisce all'intermediario il mandato a sottoscrivere i titoli di cui al citato decreto ministeriale del 24 ottobre 2001 per l'importo indicato nel rigo C5 e, conseguentemente, deve fornire la relativa provvista.

Quindi l'interessato dichiara di aver avviato le procedure necessarie a consentire l'effettivo rimpatrio e/o regolarizzazione entro il 1° luglio 2002 e si impegna a compilare il quadro F (distinta delle attività rimpatriate e/o regolarizzate) entro la stessa data.

L'interessato attesta altresì che alla data del 15 maggio 2002 la conclusione delle operazioni di emersione non è possibile per cause oggettive non dipendenti dalla propria volontà, specificando le stesse negli appositi righi.

Le cause ostative indicate nel modello non sono sindacabili da parte dell'intermediario che riceve la dichiarazione riservata.

A titolo meramente esemplificativo, tali cause ostative potrebbero essere rappresentate da:

- in caso di rimpatrio:
  - ritardi nel materiale trasferimento delle attività da parte degli intermediari non residenti (ritardi nell'esecuzione dei bonifici transfrontalieri);
  - necessità di attendere la scadenza di eventuali operazioni a termine già effettuate dall'interessato con riferimento alle attività destinate al rimpatrio;
  - necessità di completare le operazioni di liquidazione delle attività ai fini del rimpatrio del relativo controvalore;
  - necessità di attendere l'acquisizione della documentazione attestante la titolarità delle partecipazioni non rappresentate da titoli;
- in caso di regolarizzazione:
  - necessità di attendere l'esatta individuazione della composizione delle attività da regolarizzare da parte dell'intermediario non residente;
  - necessità di acquisire la documentazione dell'intermediario non residente attestante l'esistenza delle attività finanziarie da regolarizzare;

– necessità di acquisire la formale redazione delle eventuali perizie di stima al fine di attestare il valore delle attività da regolarizzare diverse da quelle finanziarie (tra i quali, gioielli, oggetti d'arte, immobili) che il contribuente ha la facoltà di richiedere, ancorché le stesse non debbano essere obbligatoriamente allegate alla dichiarazione riservata.

Il quadro deve essere completato con la data di presentazione e la firma del dichiarante o del suo legale rappresentante.

QUADRO E – PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Questo quadro deve essere datato e sottoscritto dall'intermediario che, in tal modo, attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione. Con l'apposizione della firma l'intermediario non assume alcuna responsabilità circa la veridicità delle cause ostative esposte nel quadro D, la cui responsabilità rimane esclusivamente a carico dell'interessato.

Un esemplare della parte prima della dichiarazione, datata e sottoscritta dall'intermediario, deve essere rilasciata all'interessato quale ricevuta dell'avvenuta presentazione.

PARTE SECONDA

Integrazione della dichiarazione riservata

La parte seconda del modello è costituita dalla integrazione della dichiarazione riservata, che deve essere presentata all'atto dell'effettivo rimpatrio/regolarizzazione delle attività indicate nel quadro C e, comunque, entro il 1° luglio 2002.

Si ricorda che la parte seconda del modello deve essere consegnata al medesimo intermediario al quale è stata presentata la parte prima.

Nel primo riquadro della parte seconda devono essere indicati i dati contenuti nel quadro A della dichiarazione riservata già presentata entro il 15 maggio 2002.

QUADRO F – DISTINTA DELLE ATTIVITÀ RIMPATRIATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 1° AGOSTO 2001 E/O DELLE ATTIVITÀ REGOLARIZZATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 27 SETTEMBRE 2001

Il quadro F contiene la distinta degli importi attribuiti alle attività oggetto di emersione.

Come già precisato, gli importi possono essere indicati secondo criteri di discrezionalità, tenendo conto che gli effetti di cui all'art. 14 si producono solo con riferimento all'importo delle attività effettivamente emerse indicato nella casella 6 del presente quadro.

Le attività devono essere innanzitutto distinte tra attività rimpatriate di cui all'art. 12, comma 1, e attività regolarizzate di cui agli artt. 15 e 16.

Tutti gli importi delle attività rimpatriate devono essere dichiarati sotto una sola colonna, secondo la distinzione più avanti illustrata. Gli importi delle attività regolarizzate devono essere distinti a seconda dell'intermediario non residente presso il quale le attività continuano ad essere detenute, ovvero, per le attività di cui ai righi F5 e F6, a seconda del Paese estero nel quale i beni o gli altri investimenti sono ubicati o detenuti.

Nel riquadro A) Denaro, devono essere indicate al rigo F1 le attività in denaro emerse, suddividendole tra quelle rimpatriate (casella 1) e quelle mantenute in deposito all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F1 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.

Nel riquadro B) Attività finanziarie, al rigo F2 deve essere indicato l'ammontare delle azioni – o titoli equiparati – dichiarate, suddiviso tra quelle rimpatriate e quelle detenute all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F2 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.

Al rigo F3 deve essere indicato l'ammontare delle partecipazioni dichiarate, suddiviso tra quelle rimpatriate e quelle detenute all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. Con il termine partecipazioni si intendono gli altri titoli partecipativi diversi dalle azioni (quote di associazioni, ecc.). La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F3 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.

Al rigo F4 deve essere indicato l'ammontare degli altri valori mobiliari dichiarati (ad esempio, polizze assicurative), suddiviso tra quelli rimpatriati e quelli detenuti all'estero. Per questi ultimi la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F4 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.

Nella casella 3 deve essere indicato il totale delle attività finanziarie rimpatriate, sommando gli importi indicati nelle caselle 1 dei righi F2, F3 e F4.

Nella casella 4 va riportata la somma degli importi indicati nelle caselle 2 dei righi F2, F3 e F4.

Nel riquadro C) Altre attività, devono essere indicati i beni e gli altri investimenti oggetto di regolarizzazione, suddividendoli per i Paesi esteri in cui sono ubicati o mantenuti. Nelle caselle "Paese estero" riportare la denominazione dello stesso.

Al rigo F5 deve essere indicato l'importo dei beni immobili e degli altri diritti immobiliari, suddiviso per Paese estero ove i beni sono ubicati.

Al rigo F6 deve essere indicato l'importo di qualunque altro investimento detenuto all'estero, suddiviso per Paese estero nel quale esso è detenuto.

L'ammontare complessivo delle altre attività regolarizzate deve essere riportato nella casella 5.

Nella casella 6 deve essere riportato il totale delle attività emerse, pari alla somma degli importi indicati nella casella 2 del rigo F1 e nelle caselle 4 e 5. L'importo indicato nella casella 6 non deve essere, comunque, superiore a quello dichiarato nel rigo C1 del quadro C entro il 15 maggio 2002.

Nel caso in cui il denaro e le altre attività finanziarie siano mantenute all'estero devono essere indicati nella casella "INTERMEDIARIO", la denominazione o la ragione sociale dell'intermediario non residente, la sede sociale, l'indirizzo della filiale presso cui le attività regolarizzate sono detenute nonché il Paese estero ove la filiale stessa è insediata.

Se le attività regolarizzate sono detenute presso più di tre intermediari esteri, ovvero presso più di tre Paesi esteri, il dichiarante deve compilare altri quadri F aggiuntivi, ricordando di numerare progressivamente la casella "Modello n." posta in alto a destra del modello di integrazione della dichiarazione riservata. In tal caso la colonna "Totale" deve essere riempita esclusivamente nell'ultimo quadro F compilato.

Per il denaro e le altre attività finanziarie oggetto di regolarizzazione, indicati rispettivamente nelle pertinenti caselle del rigo F1 nonché dei righi F2, F3 e F4, il dichiarante, ai sensi dell'art. 15, comma 2, deve allegare alla integrazione della dichiarazione riservata una certificazione rilasciata dall'intermediario non residente che attesti che le citate attività regolarizzate sono costituite in deposito presso l'intermediario medesimo.

La casella "COMUNICAZIONE AGLI INTERMEDIARI EX ART. 14, COMMA 8" deve essere barrata qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di comunicare per iscritto all'intermediario, contestualmente alla presentazione della parte seconda della dichiarazione riservata, i redditi derivanti dal denaro e/o dalle altre attività finanziarie rimpatriate, percepiti fra il 1° agosto 2001 e la data di presentazione della medesima parte seconda della dichiarazione.

La casella "COMUNICAZIONE AGLI INTERMEDIARI EX ART. 14, COMMA 5-BIS" deve essere barrata qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di considerare l'importo indicato nella dichiarazione riservata quale costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziarie emerse diverse dal denaro. In questo caso, l'interessato deve compilare e sottoscrivere una comunicazione, da allegare all'integrazione della dichiarazione riservata nella quale siano riportati i valori risultanti dalla ripartizione dell'importo complessivo indicato nell'integrazione della dichiarazione medesima fra le diverse specie delle predette attività.

I valori indicati nella comunicazione saranno utilizzati per il calcolo delle eventuali plusvalenze realizzate per effetto della successiva cessione delle attività finanziarie emerse. La determinazione delle plusvalenze e della relativa imposta sarà effettuata dall'intermediario qualora le attività rimpatriate rientrino nel regime del risparmio amministrato o gestito (artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461), ovvero dall'interessato, in caso di attività regolarizzate o di attività rimpatriate alle quali si applichi il regime della dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461).

Una copia delle comunicazioni ex art. 14, commi 5-bis e 8, debitamente datata e sottoscritta dall'intermediario, deve essere rilasciata al dichiarante.

Il successivo riquadro concerne l'attestazione che il dichiarante deve obbligatoriamente rendere ai sensi dell'art. 13, comma 1, circa la detenzione all'estero alla data del 1° agosto 2001 delle attività rimpatriate e alla data del 27 settembre 2001 delle attività regolarizzate, nonché il conferimento all'intermediario dell'incarico di ricevere in deposito le attività rimpatriate.

L'attestazione viene resa barrando la casella relativa alla fattispecie che interessa. Nell'eventualità che il modello venga utilizzato sia per il rimpatrio che per la regolarizzazione di attività detenute all'estero, devono essere barrate entrambe le caselle.

Barrando la terza casella il dichiarante conferisce all'intermediario l'incarico di ricevere in deposito le attività rimpatriate, pari alla somma degli importi contenuti nella casella 1 del rigo F1 e nella casella 3 del quadro F.

Il quadro deve essere completato con la data di presentazione e la firma del dichiarante o del suo legale rappresentante.

Qualora sia necessario compilare quadri F aggiuntivi, le predette attestazioni, la data di presentazione e la sottoscrizione devono essere rese su ciascuno di essi.

QUADRO G – PRESENTAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA

In questo quadro devono essere indicati il numero di modelli e il numero di allegati di cui si compone l'integrazione della dichiarazione riservata (parte seconda del modello) nonchè la data in cui la dichiarazione riservata (parte prima del modello) è stata presentata al medesimo intermediario.

L'apposizione della firma e della data da parte dell'intermediario costituiscono attestazione dell'avvenuta presentazione dell'integrazione della dichiarazione.

Qualora siano compilati quadri F aggiuntivi, l'intermediario deve firmare e sottoscrivere esclusivamente il quadro G relativo all'ultimo di essi.

Un esemplare della parte seconda della dichiarazione, datata e sottoscritta dall'intermediario, deve essere rilasciata all'interessato quale ricevuta dell'avvenuta presentazione.

02A02868

PROVVEDIMENTO 5 marzo 2002.

Comunicazioni all'anagrafe tributaria inviate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Variazione di indirizzo per la trasmissione di talune comunicazioni dei dati registrati su supporti magnetici in conseguenza della soppressione dei centri di servizio delle imposte dirette e indirette.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Variazione di indirizzo per la trasmissione all'anagrafe tributaria di talune comunicazioni dei dati registrati su supporti magnetici.

1.1. I soggetti che effettuano le comunicazioni all'anagrafe tributaria mediante registrazione dei dati su supporti magnetici da inviare al centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Roma ai sensi delle disposizioni contenute rispettivamente nei decreti di seguito elencati, in conseguenza della soppressione dei centri di servizio delle imposte dirette e indirette disposta con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 7 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2001, trasmettono le comunicazioni stesse al seguente indirizzo: Anagrafe tributaria, via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma:

a) decreto ministeriale 17 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 6 ottobre 1999, recante la comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo — su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti — dei dati e delle notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni (art. 3, comma 1);

b) decreto ministeriale 17 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 1999, concernente la comunicazione all'anagrafe tributaria — su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti — degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nell'art. 6, primo comma, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari (art. 3, comma 1);

c) decreto ministeriale 21 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1999, concernente la comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte del Registro aeronautico nazionale e dei direttori delle circoscrizioni di aeroporto, dei dati e delle notizie riguardanti le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni (art. 4, comma 2);

d) decreto ministeriale 21 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1999, concernente la comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi (art. 2, comma 2).

1.2. I soggetti che effettuano le comunicazioni all'anagrafe tributaria mediante registrazione dei dati su supporti magnetici da inviare al centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara ai sensi delle disposizioni contenute rispettivamente nei decreti di seguito elencati, in conseguenza della soppressione dei centri di servizio delle imposte dirette e indirette disposta con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 7 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2001, trasmettono le comunicazioni stesse al seguente indirizzo: Anagrafe tributaria, via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma:

a) decreto interministeriale 27 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 2000, recante la comunicazione all'anagrafe tributaria — su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti — da parte di aziende, istituti, enti e società, dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti (art. 2, comma 2);

b) decreto interministeriale 27 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 2000, concernente la comunicazione all'anagrafe tributaria — su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti — da parte di aziende, istituti, enti e società, dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti (art. 2, comma 2).

2. Modalità di trasmissione.

2.1. I soggetti di cui al punto 1, in alternativa alla trasmissione dei dati registrati su supporti magnetici, possono avvalersi — a norma di quanto disposto dai decreti riportati nello stesso punto 1 e con le modalità di trasmissione definite nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 luglio 2001 — anche del servizio telematico.

Motivazioni.

L'emanazione del presente provvedimento ha lo scopo di consentire ai soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni all'anagrafe tributaria ai sensi delle disposizioni contenute nei decreti di cui al punto 1 di venire a conoscenza del nuovo indirizzo al quale trasmettere le comunicazioni dei dati registrati su supporti magnetici che, prima della soppressione alla data del 31 dicembre 2001, venivano inviate ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette di Roma e Pescara.

La scelta di far confluire anche i supporti magnetici presso gli uffici dell'anagrafe tributaria è stata motivata dalla circostanza che la trasmissione telematica dei dati già avviene attraverso il sistema informativo, e, pertanto, ha tenuto conto delle esigenze di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di accertamento nonché di immediata disponibilità di consultazione delle informazioni stesse.

Riferimenti normativi dell'atto:

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001, recante, tra l'altro, le modalità di avvio delle agenzie fiscali;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 1, comma 1; art. 2, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

decreto ministeriale 17 settembre 1999 recante la comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo, dei dati e delle notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni;

decreto ministeriale 23 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2000, recante rettifica delle specifiche tecniche allegate al citato decreto 17 settembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 6 ottobre 1999;

decreto ministeriale 17 settembre 1999 concernente la comunicazione all'anagrafe tributaria degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nell'art. 6, primo comma, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari;

decreto ministeriale 23 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2000, recante rettifica delle specifiche tecniche allegate al citato decreto 17 settembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 1999;

decreto ministeriale 21 ottobre 1999 concernente la comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte del Registro aeronautico nazionale e dei direttori delle circoscrizioni di aeroporto, dei dati e delle notizie riguardanti le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni;

decreto ministeriale 21 ottobre 1999 concernente la comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi;

decreto interministeriale 27 giugno 2000 recante la comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte di aziende, istituti, enti e società, dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti, e relativo comunicato di errata-corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 2000;

decreto interministeriale 27 giugno 2000 concernente la comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte di aziende, istituti, enti e società, dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2001, recante la definizione delle modalità di trasmissione per via telematica di comunicazioni all'anagrafe tributaria;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 7 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2001 recante, tra l'altro, la soppressione dei centri di servizio delle imposte dirette e indirette.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

02A02900

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 20 febbraio 2002.

Offerta di linee affittate wholesale da parte della società Telecom Italia S.p.a. (Deliberazione n. 59/02/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 20 febbraio 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la direttiva 92/44/CEE del Consiglio del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, di attuazione della direttiva 92/44/CEE, concernente l'applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) alle linee affittate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77 «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;

Vista la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;

Vista la decisione 98/80/CE della Commissione del 7 gennaio 1998, che modifica l'allegato II della direttiva 92/44/CEE del Consiglio;

Vista la propria delibera n. 66/98 «Autorizzazione alla Telecom Italia in relazione all'offerta di circuiti diretti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 novembre 1998, n. 263;

Vista la propria delibera n. 101/99 «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1999;

Vista la propria delibera n. 197/99 «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato», pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità n. 1/1999;

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR «Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000;

Vista la propria delibera n. 389/00/CONS «Determinazioni di condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.a.», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 20 luglio 2000;

Vista la propria delibera n. 10/00/CIR «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 2 novembre 2000;

Vista la propria delibera n. 711/00/CONS «Nuove condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.a.», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2000, s.o. n. 193;

Vista la propria delibera n. 15/00/CIR «Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali X-DSL di Telecom Italia denominati ring e full business company», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2001;

Vista la propria delibera n. 89/01/CONS «Consultazione pubblica finalizzata a valutare l'opportunità di disporre di un'offerta "wholesale" di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.a. dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli operatori autorizzati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2001;

Vista la propria delibera n. 3/01/CIR «Integrazione dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazioni generale l'accesso all'offerta wholesale del servizio di canale virtuale permanente», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2001;

Vista la propria delibera n. 4/01/CIR «Valutazione della proposta di adempimento di Telecom Italia alle disposizioni della delibera 15/00/CIR», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2001;

Vista la propria delibera n. 18/01/CIR «Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202 del 31 agosto 2001;

Vista la propria delibera n. 266/01/CONS «Integrazione della delibera 711/00/CONS in merito al calcolo delle condizioni economiche dei circuiti diretti analogici urbani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2001;

Vista la propria decisione del 6 agosto 2001 di proroga del termine di chiusura del procedimento istruttorio;

Vista la propria delibera n. 393/01/CONS «Offerta wholesale di linee affittate da parte di Telecom Italia S.p.a.», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 7 novembre 2001;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato che, in data 7 novembre 2001, Telecom Italia presentava all'Autorità l'offerta wholesale di linee affittate, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 della delibera 393/0l/CONS, ed, in particolare, che — in base ad alcune assunzioni della società sulle configurazioni tecniche ed impiantistiche — i costi commerciali e di gestione del cliente, in questa proposta, venivano individuati nella misura del 2,79% per l'offerta standard, mentre erano dichiarati sostanzialmente nulli nel caso dell'offerta pianificata;

Considerato che l'Autorità, con lettera del 26 novembre 2001, ha richiesto a Telecom Italia un maggior dettaglio delle informazioni fornite in data 7 novembre, con particolare riguardo alla composizione dei costi di commercializzazione e gestione del cliente;

Considerato che Telecom Italia ha risposto, in data 28 novembre 2001, fornendo le informazioni richieste dall'Autorità;

Considerato che Telecom Italia ha richiesto all'Autorità, in data 17 dicembre 2001, alcuni chiarimenti di carattere tecnico, necessari al fine della predisposizione di un'offerta wholesale secondo i criteri individuati nella delibera n. 393/01/CONS;

Considerato che l'Autorità ha stabilito, con lettera-provvedimento inviata a Telecom Italia il 10 gennaio 2002, che l'accesso all'offerta wholesale di linee affittate di Telecom Italia, da parte degli operatori licenziatari (OLO) e/o degli Internet Service Providers (ISP) interessati, è condizionata all'utilizzo di almeno un nodo e/o un apparato di cui l'OLO/ISP sia proprietario o abbia comunque disponibilità;

Considerato che, in data 18 febbraio 2002, è pervenuta in Autorità la nuova proposta di linee affittate wholesale, formulata da Telecom Italia sulla base delle precisazioni indicate dall'Autorità;

Considerando che i valori economici e le condizioni di offerta presentate da Telecom Italia rispettano le condizioni previste dalla delibera n. 393/01/CONS;

Considerato che, in particolare, l'entità delle riduzioni — rispetto all'offerta ai clienti finali — risulta essere la seguente:

1) -10% per i canoni mensili dei circuiti diretti numerici (CDN) dell'offerta standard per tutte le capacità trasmissive e classi di sconto, tranne per i circuiti di capacità di 155 Mbit/s e 622 Mbit/s dove — per le classi di sconto fino a 10 e da 10 a 50 miliardi — la riduzione è pari al 5%;

2) -11% per i contributi di attivazione dei circuiti diretti numerici (CDN) dell'offerta standard, per tutte le capacità trasmissive e classi di sconto;

3) -3% per i canoni mensili e i contributi di attivazione dei CDN dell'offerta pianificata, per tutte le capacità trasmissive e classi di sconto;

4) -10% per i prezzi dei circuiti diretti analogici (CDA).

Considerato che le suddette riduzioni sono state ottenute da Telecom Italia a partire dai dati aggregati di contabilità regolatoria, tenuto conto dell'identificazione di configurazioni tecniche ed impiantistiche tali da prevedere ottimizzazioni nelle modalità di attestazione in sede OLO/ISP;

Considerato che l'entità delle riduzioni risulta in linea con i risultati del benchmarking internazionale condotto dagli uffici;

Udita la relazione della dott.ssa Paola Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

Condizioni di offerta

1. Sono approvate le condizioni di cui all'allegato *A* che, pertanto, costituiscono l'offerta wholesale di collegamenti diretti analogici e numerici in ambito nazionale da parte di Telecom Italia, dedicata agli operatori licenziatari ed agli operatori, fornitori di accesso ad Internet, titolari di autorizzazione generale.

2. Al fine di poter accedere all'offerta di cui al comma 1, gli operatori licenziatari (OLO) e/o i fornitori di accesso ad Internet, titolari di autorizzazione generale (Internet Service Providers - ISP) interessati, dovranno utilizzare almeno un nodo e/o un apparato di cui l'OLO/ISP sia proprietario o abbia comunque disponibilità.

3. L'allegato *A* costituisce parte integrante della presente delibera.

4. Il Service Level Agreement, di cui all'allegato *B* della presente delibera, costituisce parte integrante dell'offerta di linee affittate wholesale di Telecom Italia di cui al presente provvedimento e, pertanto, deve essere allegato a tutti i contratti sottoscritti.

Art. 2.

Obblighi di pubblicazione

1. Telecom Italia pubblica sul proprio sito Internet la nuova offerta wholesale di linee affittate di cui all'allegato *A*, nonché il Service Level Agreement di cui all'allegato *B* della presente delibera, a far data dal giorno successivo la notifica del presente provvedimento.

Art. 3.

Entrata in vigore dell'offerta wholesale di linee affittate

1. L'offerta wholesale di linee affittate entra in vigore dalla data di notifica del presente provvedimento alla società Telecom Italia S.p.a.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Sono fatte salve tutte le disposizioni di cui alle delibere n. 711/00/CONS e n. 393/01/CONS.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 20 febbraio 2002

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
MANACORDA

Il segretario generale
SOI

ALLEGATO *A*

PREZZI PER I CIRCUITI DIRETTI NUMERICI IN AMBITO NAZIONALE - COLLEGAMENTI PUNTO-PUNTO

OFFERTA PER OPERATORI LICENZIATARI E PER OPERATORI FORNITORI DI ACCESSO AD INTERNET TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE GENERALE

Offerta standard

Offerta relativa a contratti di durata minima pari ad un anno per collegamenti diretti numerici di velocità fino a 2,5 Gbit/s.

Per le velocità pari o superiori a 2 Mbit/s l'offerta standard è articolata anche in base ai volumi di spesa annua del cliente individuati come indicato nelle tabelle dei prezzi.

Offerta pianificata

L'offerta è valida per CDN di velocità pari o superiore a 2 Mbit/s fino a 2,5 Gbit/s.

La durata minima dei contratti è così articolata:

- 2 anni per velocità pari a 2 Mbit/s;
- 3 anni per le velocità superiori.

L'offerta è articolata anche in base ai volumi di spesa annua del cliente come indicate nella tabella relativa ai prezzi.

I criteri di pianificazione delle richieste sono così suddivisi:

1. Piano Annuale contenente le esigenze del cliente per ciascun anno solare di vigenza del contratto. Tali esigenze si riferiscono al numero di collegamenti diretti numerici (CDN) per velocità necessari al cliente nell'anno ed al comune di appartenenza delle sedi interessate dai collegamenti stessi.
2. Piano di Consolidamento Trimestrale contenente, per ciascun mese del trimestre di riferimento, gli impegni d'ordine espressi in termini di numero di CDN per velocità e relativa ubicazione delle singole sedi-cliente, a cui seguono gli ordinativi.
3. Soglie di Tolleranza tra Piano Annuale e Piano di Consolidamento Trimestrale:

Velocità di trasmissione	**Intervallo soglie di tolleranza**	
CDN 2 Mbit/s	+ 40%	-40%
CDN > 2 Mbit/s	+ 20%	- 20%

Dopo il raggiungimento della soglia superiore, ogni ulteriore richiesta sarà sottoposta a verifica difattibilità e considerata come "standard" (non pianificata). A partire dal successivo anno, il cliente ha l'opportunità che il collegamento così acquisito sia considerato facente parte dell'Offerta Pianificata se confermato per due anni (CDN a 2 Mbit/s) o tre anni (CDN > 2 Mbit/s).

Per il superamento dello scostamento per difetto tra il piano annuale e i piani di consolidamento trimestrale è previsto il meccanismo di disincentivo basato sulla corresponsione dei contributi di attivazione dei collegamenti previsti e non ordinati per la quota eccedente la soglia inferiore.

OFFERTA DI COLLEGAMENTI DIRETTI PUNTO-PUNTO PER OPERATORI LICENZIATARI E PER OPERATORI DI ACCESSO A INTERNET TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE

CONTRIBUTI DI ATTIVAZIONE PER TERMINAZIONE IN SEDE CLIENTE

Circuiti Diretti Analogici

C.D. con interfaccia Analogica (CDA) - Tipo di prestazione:
M 1040 2 e 4 fili 372,00 €
M 1020 2 e 4 fili 372,00 €

Circuiti Diretti Numerici

Velocità di trasmissione	Offerta Standard (Euro) (*)	Offerta Standard (*) per volumi di spesa (Euro)(**)		
		Fino a 5,2 Mni €	Oltre 5,2 fino a 25,8 Mni €	Oltre 25,8 Mni €
CDN fino a 64 Kbit/s	465,00	-		
CDN da 128 a 768 Kbit/s	930,00			
CDN a 2Mbit/s	930,00	930,00	837,00	744,00
CDN a 34 Mbit/s	7.669,00	7.669,00	7.284,00	6.898,00
CDN a 155 Mbit/s (interfaccia a 155 Mbit/s o 2 Mbit/s)	16.268,00	16.268,00	14.874,00	13.015,00
CDN a 155 Mbit/s con modalità frazionata (interfaccia a 155 Mbit/s o 2 Mbit/s):				
per ogni terminazione	16.268,00	16.268,00	14.874,00	13.015,00
per ogni ampliamento su terminazione esistente	8.367,00	8.367,00	7.669,00	7.205,00
CDN a 622 Mbit/s con interfaccia 4 x 155 Mbit/s	21.614,00	21.614,00	19.754,00	17.430,00
CDN a 622 Mbit/s con interfaccia a 2 Mbit/s	21.614,00	21.614,00	19.754,00	17.430,00
CDN a 2,5 Gbit/s con interfaccia 16 x 155 Mbit/s	28.818,00	28.818,00	26.494,00	23.241,00

(*)Contratto Standard: contratto di durata annuale
(**) La valutazione del volume di spesa viene effettuata per periodo di fatturazione (mese o bimestre) e riguarda la spesa per canoni relativa a tutti i collegamenti nazionali di velocità uguale o maggiore a 2 Mbit/s del cliente; la spesa viene rapportata ad un anno valutando i collegamenti in base ai prezzi del primo listino (standard o pianificato). Nel caso di variazione del fatturato del cliente è previsto l'adeguamento automatico al nuovo listino di competenza a partire dal periodo di fatturazione immediatamente successivo.

CONTRIBUTI DI ATTIVAZIONE PER TERMINAZIONE IN SEDE CLIENTE

Circuiti Diretti Numerici

Velocità di trasmissione	Offerta Pianificata (*) per volumi di spesa (Euro) (**)		
	Fino a 5,2 Mni €	Oltre 5,2 fino a 25,8 Mni €	Oltre 25,8 Mni €
CDN a 2Mbit/s	601,00	501,00	401,00
CDN a 34 Mbit/s	3.507,00	2.931,00	2.355,00
CDN a 155 Mbit/s (interfaccia a 155 Mbit/s o 2 Mbit/s)	6.262,00	5.260,00	4.258,00
CDN a 155 Mbit/s con modalità frazionata (interfaccia a 155 Mbit/s o 2 Mbit/s):			
per ogni terminazione	6.262,00	5.260,00	4.258,00
per ogni ampliamento su terminazione esistente	3.507,00	3.006,00	2.505,00
CDN a 622 Mbit/s con interfaccia 4 x 155 Mbit/s	8.266,00	7.013,00	5.761,00
CDN a 622 Mbit/s con interfaccia a 2 Mbit/s	8.266,00	7.013,00	5.761,00
CDN a 2,5 Gbit/s con interfaccia 16 x 155 Mbit/s	11.021,00	9.518,00	7.514,00

(*)Contratto Pianificato: contratto biennale per CDN a 2 Mbit/s e triennale per CDN > 2 Mbit/s con pianificazione delle richieste.

(**) La valutazione del volume di spesa viene effettuata per periodo di fatturazione (mese o bimestre) e riguarda la spesa per canoni relativa a tutti i collegamenti nazionali di velocità uguale o maggiore a 2 Mbit/s del cliente; la spesa viene rapportata ad un anno valutando i collegamenti in base ai prezzi del primo listino (standard o pianificato).

Nel caso di variazione del fatturato del cliente è previsto l'adeguamento automatico al nuovo listino di competenza a partire dal periodo di fatturazione immediatamente successivo.

**COLLEGAMENTI DIRETTI ANALOGICI PUNTO-PUNTO IN AMBITO NAZIONALE
CANONI MENSILI (Euro)**

Circuiti Diretti Analogici

PREZZI PER COLLEGAMENTI DIRETTI URBANI A LARGHEZZA DI BANDA VOCALE (CD CON INTERFACCIA ANALOGICA: CDA)			
TIPO DI PRESTAZIONI (*)	**ACCESSO**	**TRASMISSIVO (**)**	
		Quota fissa	Quota per km
M 1040 2 Fili	12,00	0,00	6,50
M 1020 2 Fili	27,00	0,00	6,50
M 1040 4 Fili	24,00	0,00	13,20
M 1020 4 Fili	39,00	0,00	13,20

PREZZI PER COLLEGAMENTI DIRETTI INTERURBANI A LARGHEZZA DI BANDA VOCALE (CD CON INTERFACCIA ANALOGICA: CDA)						
TIPO DI PRESTAZIONI (*)	**ACCESSO**	**TRASMISSIVO (**)**				
		0-60 km		**61 - 300 km**		**Oltre 300 km**
		Quota fissa	Quota per km	Quota fissa	Quota per km	Quota fissa
M 1040 2 Fili	55,00	0,00	6,40	346,20	0,63	535,20
M 1020 2 Fili	70,00	0,00	6,40	346,20	0,63	535,20
M 1040 4 Fili	98,00	0,00	6,40	346,20	0,63	535,20
M 1020 4 Fili	114,00	0,00	6,40	346,20	0,63	535,20

I prezzi sono riferiti a contratti di durata annuale
(*) Sono assicurate, in sede d'utente, le caratteristiche tecniche (interfaccia e prestazioni) di cui all'insieme minimo di linee affittate a larghezza di banda vocale previsto dall'allegato II della Direttiva 92/44/CE e successive modificazioni
(**) La distanza in km del collegamento è misurata come distanza in linea d'aria tra le centrali T.I. di appartenenza delle sedi-cliente arrotondata matematicamente all'intero. Per i CDA urbani tale distanza è calcolata come il rapporto tra la distanza elettrica tra le sedi cliente ed il fattore di conversione 1,355

Circuiti Diretti Numerici

PREZZI PER COLLEGAMENTI DIRETTI NUMERICI PUNTO-PUNTO IN AMBITO NAZIONALE DI VELOCITA' INFERIORE A 2 Mbit/s - CANONI MENSILI (Euro)

VELOCITA' DI TRASMISSIONE	Canone per il raccordo della sede-cliente alla centrale TI di appartenenza. Per ogni terminazione in sede-cliente	CANONE TRASMISSIVO - CLASSI DI DISTANZA DEL COLLEGAMENTO (*)				
		Fino a 60 km	60 - 300 Km		Oltre 300 km	
		Quota per km	Quota fissa	Quota per km	Quota fissa	Quota per km
1,2 - 2.4 Kbit/s	65,00	3,70	194,40	0,46	317,40	0,05
4,8 Kbit/s	65,00	3,70	194,40	0,46	317,40	0,05
9,6 Kbit/s	65,00	3,70	194,40	0,46	317,40	0,05
19,2 Kbit/s	81,00	3,70	194,40	0,46	317,40	0,05
48 - 64 Kbit/s	93,00	4,20	224,40	0,46	335,40	0,09
128 Kbit/s	174,00	5,60	285,60	0,84	510,60	0,09
256 Kbit/s	237,00	11,60	556,80	2,32	1.195,80	0,19
384 Kbit/s	246,00	16,30	810,60	2,79	1.578,60	0,23
512 Kbit/s	260,00	18,60	837,00	4,65	2.094,00	0,46
768 Kbit/s	270,00	23,70	1.031,40	6,51	2.774,40	0,70

I prezzi sono riferiti a contratti di durata annuale

(*) La distanza in km del collegamento è misurata in linea d'aria tra le centrali T.I. di appartenenza delle sedi-cliente arrotondata matematicamente all'intero

Circuiti Diretti Numerici

PREZZI PER COLLEGAMENTI DIRETTI NUMERICI PUNTO-PUNTO IN AMBITO NAZIONALE DI VELOCITA' 2 e 34 Mbit/s - CANONI MENSILI (Euro)

VELOCITA' DI TRASMISSIONE E SOGLIE DI SPESA ANNUALI	Canone per il raccordo della sede-cliente alla centrale TI di appartenenza. Per ogni terminazione in sede-cliente	CANONE TRASMISSIVO - CLASSI DI DISTANZA DEL COLLEGAMENTO (*)				
		Fino a 60 km	60 - 300 Km		Oltre 300 km	
		Quota per km	Quota fissa	Quota per km	Quota fissa	Quota per km
2 Mbit/s - Standard						
fino a 5,2 M.ni €	291,00	33,20	1.320,00	11,20	4.470,00	0,70
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	279,00	32,10	1.314,00	10,20	4.248,00	0,42
Oltre 25,8 Mni €	256,00	31,60	1.392,00	8,40	3.801,00	0,37
2 Mbit/s - Pianificata						
fino a 5,2 M.ni €	240,00	33,10	1.566,00	7,00	3.561,00	0,35
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	225,00	32,10	1.566,00	6,00	3.276,00	0,30
Oltre 25,8 Mni €	213,00	31,60	1.656,00	4,00	2.796,00	0,20
34 Mbit/s - Standard						
fino a 5,2 M.ni €	1.859,00	218,50	10.374,00	45,60	22.938,00	3,72
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	1.790,00	215,20	10.176,00	45,60	22.881,00	3,25
Oltre 25,8 Mni €	1.720,00	205,40	9.870,00	40,90	21.303,00	2,79
34 Mbit/s - Pianificata						
fino a 5,2 M.ni €	1.829,00	207,90	10.158,00	38,60	21.063,00	2,25
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	1.753,00	205,40	10.248,00	34,60	20.028,00	2,00
Oltre 25,8 Mni €	1.603,00	200,40	10.428,00	26,60	17.958,00	1,50

(*) La distanza in km del collegamento è misurata in linea d'aria tra le centrali T.I. di appartenenza delle sedi-cliente arrotondata matematicamente all'intero

Circuiti Diretti Numerici

PREZZI PER COLLEGAMENTI DIRETTI NUMERICI PUNTO-PUNTO IN AMBITO NAZIONALE DI VELOCITA' 155 Mbit/s - CANONI MENSILI (Euro)

VELOCITA' DI TRASMISSIONE E SOGLIE DI SPESA ANNUALI	Canone per il raccordo della sede-cliente alla centrale TI di appartenenza. Per ogni terminazione in sede-cliente	CANONE TRASMISSIVO - CLASSI DI DISTANZA DEL COLLEGAMENTO (*)				
		Fino a 60 km	60 - 300 Km		Oltre 300 km	
		Quota per km	Quota fissa	Quota per km	Quota fissa	Quota per km
155 Mbit/s - Interfaccia 155 Mbit/s - Offerta Standard						
fino a 5,2 M.ni €	5.397,00	603,50	29.142,00	117,80	60.948,00	11,78
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	5.348,00	598,60	28.998,00	115,30	60.498,00	10,30
Oltre 25,8 Mni €	5.020,00	593,70	28.854,00	112,80	60.045,00	8,83
155 Mbit/s - Interfaccia 155 Mbit/s - Offerta Pianificata						
fino a 5,2 M.ni €	5.360,00	601,20	29.340,00	112,20	61.047,00	6,51
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	5.110,00	596,10	29.724,00	100,70	58.131,00	6,01
Oltre 25,8 Mni €	4.809,00	576,10	29.940,00	77,10	51.717,00	4,51
155 Mbit/s - Interfaccia 2 Mbit/s - Offerta Standard						
fino a 5,2 M.ni €	5.667,00	633,70	30.606,00	123,60	63.978,00	12,36
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	5.615,00	628,50	30.444,00	121,10	63.528,00	10,82
Oltre 25,8 Mni €	5.271,00	623,40	30.294,00	118,50	63.063,00	9,27
155 Mbit/s - Interfaccia 2 Mbit/s - Offerta Pianificata						
fino a 5,2 M.ni €	5.628,00	631,20	30.804,00	117,80	64.092,00	6,84
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	5.365,00	626,00	31.218,00	105,70	61.035,00	6,31
Oltre 25,8 Mni €	5.050,00	604,90	31.434,00	81,00	54.315,00	4,73
155 Mbit/s Modalità Frazionata - Interfaccia 155 Mbit/s - Offerta Standard						
fino a 5,2 M.ni €	5.397,00	199,10	9.612,00	38,90	20.115,00	3,89
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	5.348,00	197,50	9.570,00	38,00	19.950,00	3,40
Oltre 25,8 Mni €	5.020,00	195,90	9.522,00	37,20	19.809,00	2,91
155 Mbit/s Modalità Frazionata - Interfaccia 155 Mbit/s - Offerta Pianificata						
fino a 5,2 M.ni €	5.360,00	198,40	9.684,00	37,00	20.139,00	2,15
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	5.110,00	196,70	9.810,00	33,20	19.176,00	1,98
Oltre 25,8 Mni €	4.809,00	190,10	9.876,00	25,50	17.079,00	1,49
155 Mbit/s Modalità Frazionata - Interfaccia 2 Mbit/s - Offerta Standard						
fino a 5,2 M.ni €	5.667,00	209,10	10.098,00	40,80	21.114,00	4,08

oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	5.615,00	207,40	10.044,00	40,00	20.973,00	3,57
Oltre 25,8 Mni €	5.271,00	205,70	9.996,00	39,10	20.808,00	3,06
155 Mbit/s Modalità Frazionata - Interfaccia 2 Mbit/s - Offerta Pianificata						
fino a 5,2 M.ni €	5.628,00	208,30	10.164,00	38,90	21.156,00	2,26
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	5.365,00	206,60	10.302,00	34,90	20.148,00	2,08
Oltre 25,8 Mni €	5.050,00	199,60	10.374,00	26,70	17.916,00	1,56

(*) La distanza in km del collegamento è misurata in linea d'aria tra le centrali T.I. di appartenenza delle sedi-cliente arrotondata matematicamente all'intero

Circuiti Diretti Numerici

PREZZI PER COLLEGAMENTI DIRETTI NUMERICI PUNTO-PUNTO IN AMBITO NAZIONALE DI VELOCITA' 622 Mbit/s e 2,5 Gbit/s - CANONI MENSILI (Euro)

VELOCITA' DI TRASMISSIONE E SOGLIE DI SPESA ANNUALI	Canone per il raccordo della sede-cliente alla centrale TI di appartenenza. Per ogni terminazione in sede-cliente	CANONE TRASMISSIVO - CLASSI DI DISTANZA DEL COLLEGAMENTO (*)				
		Fino a 60 km	60 - 300 Km		Oltre 300 km	
		Quota per km	Quota fissa	Quota per km	Quota fissa	Quota per km
622 Mbit/s - Interfaccia 155 Mbit/s - Offerta Standard						
fino a 5,2 M.ni €	13.492,00	1.508,70	72.858,00	294,40	152.346,00	29,44
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	13.370,00	1.496,40	72.492,00	288,20	151.224,00	25,76
Oltre 25,8 Mni €	12.550,00	1.484,20	72.126,00	282,10	150.132,00	22,08
622 Mbit/s - Interfaccia 155 Mbit/s - Offerta Pianificata						
fino a 5,2 M.ni €	13.401,00	1.502,90	73.344,00	280,50	152.610,00	16,28
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	12.775,00	1.490,40	74.322,00	251,70	145.323,00	15,03
Oltre 25,8 Mni €	12.023,00	1.440,30	74.844,00	192,90	129.333,00	11,27
622 Mbit/s - Interfaccia 2 Mbit/s - Offerta Standard						
fino a 5,2 M.ni €	14.167,00	1.584,10	76.500,00	309,10	159.957,00	30,91
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	14.038,00	1.571,30	76.116,00	302,70	158.811,00	27,05
Oltre 25,8 Mni €	13.177,00	1.558,40	75.732,00	296,20	157.638,00	23,18
622 Mbit/s - Interfaccia 2 Mbit/s - Offerta Pianificata						
fino a 5,2 M.ni €	14.071,00	1.578,00	77.004,00	294,60	160.254,00	17,10
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	13.413,00	1.564,90	78.036,00	264,30	152.592,00	15,78
Oltre 25,8 Mni €	12.624,00	1.512,30	78.588,00	202,50	135.786,00	11,84
2,5 Gbit/s - Interfaccia 155 Mbit/s - Offerta Standard						
fino a 5,2 M.ni €	33.731,00	3.771,70	182.142,00	736,00	380.862,00	73,60
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	33.424,00	3.741,10	181.230,00	720,60	378.090,00	64,40
Oltre 25,8 Mni €	31.375,00	3.710,40	180.306,00	705,30	375.336,00	55,20
2,5 Gbit/s - Interfaccia 155 Mbit/s - Offerta Pianificata						
fino a 5,2 M.ni €	33.502,00	3.757,20	183.354,00	701,30	381.534,00	40,70
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	31.936,00	3.725,90	185.796,00	629,30	363.315,00	37,57
Oltre 25,8 Mni €	30.058,00	3.600,70	187.110,00	482,20	323.316,00	28,18

(*) La distanza in km del collegamento è misurata in linea d'aria tra le centrali T.I. di appartenenza delle sedi-cliente arrotondata matematicamente all'intero

ALLEGATO *B*

SERVICE LEVEL AGREEMENT BASE PER LA FORNITURA DI LINEE AFFITTATE

1. TEMPO DI CONSEGNA

1.1 Il tempo di consegna è definito come il numero dei giorni solari intercorrenti tra la data di presentazione della richiesta e la data in cui il circuito viene reso effettivamente disponibile alla clientela.
La richiesta, effettuata in forma scritta, dovrà essere indirizzata alla struttura competente di Telecom Italia, utilizzando le informazioni contenute nell'elenco riportato sul sito Web di Telecom Italia, sulla base di quanto disposto nella delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n° 711/00/CONS - dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) nell'orario: 8.00-16.00.
Nel caso le richieste pervenissero fuori dall'orario indicato, il numero dei giorni comincerà a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.

1.2 Per ogni circuito ordinato Telecom Italia garantisce, salvo diversa richiesta scritta da parte del cliente, un tempo di consegna pari al massimo ai valori contenuti nella seguente tabella:

Tempi massimi di consegna garantiti

Tipo di circuito	Tempo massimo di consegna
CDA e CDN ≤ 64 Kbit/s	Entro 30 giorni
CDN > 64 Kbit/s e < 2Mbit/s	Entro 45 giorni
CDN 2 Mbit/s	Entro 60 giorni
CDN > 2 Mbit/s	Entro 120 giorni

Tab. 1

Qualora Telecom Italia non sia in grado di rispettare il tempo massimo di consegna di cui alla tabella 1,si impegna a darne comunicazione al cliente entro il tempo massimo di consegnaprevisto per il tipo di circuito ordinato, indicando la nuova data prevista per la consegna.

L'effettiva consegna del circuito è definita sulla base della relazione tecnica firmata dalle parti sull'effettivo funzionamento del circuito.

Inoltre, per i clienti che ordinano nell'arco di un anno solare un numero di circuiti dello stesso tipo superiore a 20 (sulla base della tipologia indicata in tab.1), Telecom Italia garantisce la consegna del 95% di tali circuiti nei tempi previsti dalla tabella seguente:

Percentuali di consegna garantite:

Tipo di circuito	Percentuale di consegna garantita	Giorni solari
CDA e CDN ≤ 64 Kbit/s	95% delle richieste	20
CDN > 64 Kbit/s e < 2Mbit/s	95% delle richieste	30
CDN 2 Mbit/s	95% delle richieste	45
CDN > 2 Mbit/s	95% delle richieste	90

Tab. 2

Per i circuiti per i quali Telecom Italia ed il cliente concordano una specifica data di consegna, al fine del calcolo delle percentuali di cui alla precedente tabella si tiene conto del rispetto di tale impegno da parte di Telecom Italia (i circuiti consegnati oltre la data concordata vengonoconsiderati come non consegnati entro il numero di giorni solari previsti dalla tabella 2). Similmente si opera per i circuiti di cui al punto 1.3.

1. 3 I tempi di consegna di cui alla tab.1:

1) in caso di fermi per causa "permessi enti pubblici", vengono prolungati del tempo necessario per ottenere tali permessi; il prolungamento va comunicato al cliente;
2) nel caso in cui la terminazione d'utente sia collocata in un sito posto in "aree speciali", riconoscibili per l'isolamento e la bassa densità di popolazione (ad es.: le isole con meno di 1000 abitanti, le aree di alta montagna pressoché disabitate, ecc..) e/o in un sito posto in "località disagiate", in quanto non raggiungibili per vie ordinarie o raggiungibili solo con mezzi di trasporto speciali (ad es.: elicottero, funivia, ecc..), Telecom Italia può derogare ai tempi indicati in tabella 1, dandone comunicazione motivata al cliente e comunicando allo stesso il tempo necessario per la fornitura e la conseguente data di consegna prevista;
3) in caso di necessità di posare la fibra per il rilegamento del circuito richiesto, sono prolungati del tempo necessario per la posa di tale fibra; in tal caso Telecom Italia si impegna a comunicare al cliente il tempo necessario per tale posa e la conseguente data di consegna prevista;
4) in caso di inaccessibilità della sede o degli impianti del cliente, per cause dipendenti da quest'ultimo, vengono incrementati del 20%.

2. PENALI A CARICO DI TELECOM ITALIA S.p.A. IN CASO DI RITARDI NELLA CONSEGNA DEI CIRCUITI RICHIESTI

Qualora Telecom Italia S.p.A. non rispetti i tempi massimi di consegna indicati nel precedente paragrafo 1 - tabella 1 – eventualmente modificati come definito al punto 1.3 o nei tempi concordati con il cliente, corrisponderà al cliente, automaticamente e a partire dalla prima fattura utile, una penale pari a:

Ritardo	Penale
1-2 giorni solari	30% canone mensile
3-7 giorni solari	50% canone mensile
8-15 giorni solari	100% canone mensile
16-30 giorni solari	200% canone mensile
Oltre il 31-esimo giorno solare	Al 200% del canone mensile si aggiunge il 200% del canone giornaliero per ciascun giorno di ritardo

Tab. 3

Qualora Telecom Italia S.p.A., per una delle tipologie di circuiti di cui alla tabella 2, non rispetti le percentuali di consegna garantite definite in tale tabella, corrisponderàal cliente una penale commisurata alla differenza tra il 95% e la percentuale di circuiti effettivamente consegnati nei tempi previsti nella tabella 2, nella misura fissata nella seguente tab.4 per ciascun punto percentuale:

Punti percentuali inferiori al 95%	Penale
1-10 punti percentuali	3 volte canone mensile medio dei circuiti di tale tipologia non consegnati nei tempi previsti dalla tab.2
11-20 punti percentuali	6 volte canone mensile medio dei circuiti di tale tipologia non consegnati nei tempi previsti dalla tab.2
Oltre 20 punti percentuali	12 volte canone mensile medio dei circuiti di tale tipologia non consegnati nei tempi previsti dalla tab.2

Tab. 4

La verifica del rispetto delle percentuali di consegna garantite di cui alla tab.2 è effettuata annualmente, in relazione ai circuiti ordinati in ciascun anno solare da ciascun cliente che supera il numero minimo di 20 circuiti ordinati per tipo.
A tal fine, il cliente deve, entro il 30 giugno dell'anno successivo, presentare a Telecom Italia la contestazione del mancato rispetto delle percentuali di consegna di cui alla tabella 2. Telecom Italia, a meno di diverse valutazioni, da trasmettere al cliente entro 30 giorni, dovrà corrispondere al cliente la penale prevista nella tab.4 a partire dalla prima fattura utile.

3. TEMPI DI RIPRISTINO

3.1 Il tempo di ripristino del servizio è definito come il numero di ore (solari o lavorative, a seconda dei casi) intercorrenti tra la segnalazione del guasto e la sua risoluzione da parte di Telecom Italia, fatti salvi i casi di indisponibilità della sede cliente.

La segnalazione del guasto dovrà essere effettuata all'apposita struttura centralizzata di Telecom Italia indicata nel contratto, così come previsto dalla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n° 711/00/CONS, e operante 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno,

La segnalazione può avvenire via fax/segreteria telefonica o via telefono. Nel primo caso, Telecom Italia è tenuta a trasmettere al cliente, entro un'ora lavorativa dall'avvenuto ricevimento del fax/messaggio, il numero di intervento e l'orario di avvenuta ricezione della segnalazione.
Nel caso di segnalazione telefonica, l'operatore di Telecom Italia comunicherà direttamente al cliente il numero di intervento e l'ora della segnalazione.

La riparazione del guasto avverrà nell'orario di lavoro 8.00-16.00.

I tempi di ripristino garantiti sono quelli indicati nella seguente tabella 5, salvo quanto diversamente concordato con il cliente:

Tempi normali di ripristino

Tipo di circuito	Tempi massimi di ripristino*
CDA e CDN ≤ 64 Kbit/s	entro 8 ore lavorative
CDN > 64 Kbit/s e < 2Mbit/s	entro 4,5 ore lavorative
CDN 2 Mbit/s	entro 4,5 ore lavorative
CDN > 2 Mbit/s	entro 4,5 ore solari

Tab. 5

* da far decorrere dal momento della segnalazione del guasto.

3.2 I tempi di ripristino indicati nel precedente paragrafo 3.1 non si applicano in caso di:

1) cause di forza maggiore;
2) guasti causati da terzi;
3) causa cliente, ovvero indisponibilità della sede del cliente, laddove l'accesso a tale sede sia indispensabile per la riparazione del guasto;
4) collegamenti posti in "aree speciali" o "località disagiate", così come definite al precedente paragrafo 1.3.2).

Nei casi di cui ai punti 1 e 2 Telecom Italia si impegna a ripristinare il servizio nel minor tempo possibile.
Nel caso di cui al punto 3, il tempo si considera reiterato.
Nel caso di cui al punto 4, le parti dovranno concordare nuovi tempi di ripristino.

4. PENALI A CARICO DI TELECOM ITALIA S.p.A. IN CASO DI RITARDO NELLA RIPARAZIONE DEI CIRCUITI

Nel caso in cui vi sia un ritardo rispetto ai tempi di ripristino indicati nella precedente tabella 5, o quelli diversamente concordati tra le parti, Telecom Italia corrisponderà al cliente, automaticamente e a partire dalla prima fattura utile, una penale pari a:

Ritardo di ripristino	Penale
4 ore	25% del canone mensile
5-8 ore	100% del canone mensile
8-10 ore	200% del canone mensile
Ogni ora oltre la decima	Al 200% del canone mensile si aggiunge il 200% del canone giornaliero per ogni ora di ritardo

Tab. 6

Al fine del calcolo dei ritardi di ripristino del servizio di cui alla tabella 6:

1. nei casi in cui i tempi massimi di ripristino garantiti siano espressi in numero di ore lavorative, il ritardo di ripristino va calcolato sulla base dei seguenti orari: 8.00-20.00 dal lunedì al venerdì; 8.00-13.00 il sabato;
2. nei casi in cui i tempi massimi di ripristino garantiti siano espressi in numero di ore solari, il ritardo di ripristino va calcolato sulla base del numero di ore solari di ritardo.

5. RECESSO ANTICIPATO DAL CONTRATTO

A) Contratti di durata iniziale 1 anno (Standard):

Qualora il cliente receda prima della scadenza dell'anno di validità del contratto, il cliente medesimo riconoscerà a Telecom, a titolo di indennizzo per i servizi prestati e per i costi sostenuti, una somma pari all'ammontare complessivo dei canoni residui, attualizzati in base alla media percentuale dell'EURIBOR (lettera 1 mese) del mese precedente rispetto a quello in cui avviene il recesso stesso.

B) Contratti di durata iniziale superiore ad un anno (Pianificati):

1. Qualora il cliente receda prima che sia trascorso il primo anno del periodo di validità del contratto, il cliente medesimo riconoscerà a Telecom, a titolo di indennizzo per i servizi prestati ed i costi sostenuti:
   - per le mensilità precedenti il recesso, il conguaglio derivante dalle differenze tra i canoni relativi alla tipologia contrattuale inizialmente richiesta (Pianificata) e quelli relativi ai contratti di durata annuale (Standard).
   - per le mensilità residue fino alla copertura dell'intero anno in corso una somma pari all'ammontare complessivo dei canoni ai prezzi del corrispondente contratto di durata annuale (Standard), attualizzato in base alla media percentuale dell'EURIBOR (lettera 1 mese) del mese precedente rispetto a quello in cui avviene il recesso.
   - una penale pari al 5% dei canoni residui del/degli anno/i successivo/i al primo fino alla scadenza naturale del contratto ai prezzi della tipologia contrattuale inizialmente richiesta (Pianificata).

2. Qualora il cliente receda dopo che sia trascorso il primo anno del periodo temporale di validità dello stesso, il cliente medesimo riconoscerà a Telecom, a titolo di indennizzo per i servizi prestati e i costi sostenuti:
   - una somma pari all'ammontare complessivo dei canoni rimanenti fino alla copertura dell'anno in corso ai prezzi di una tipologia contrattuale inizialmente richiesta (Pianificata).
   - una penale pari al 5% di eventuali ulteriori canoni residui fino alla scadenza naturale del contratto ai prezzi della tipologia contrattuale inizialmente richiesta (Pianificata).

02A02882

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 12 marzo 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8733
Yen giapponese	112,40
Corona danese	7,4317
Lira Sterlina	0,61770
Corona svedese	9,0852
Franco svizzero	1,4678
Corona islandese	88,14
Corona norvegese	7,7165
Lev bulgaro	1,9486
Lira cipriota	0,57438
Corona ceca	31,550
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,90
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5549
Lira maltese	0,3998
Zloty polacco	3,6230
Leu romeno	28547
Tallero sloveno	223,2245
Corona slovacca	42,071
Lira turca	1192000
Dollaro australiano	1,6810
Dollaro canadese	1,3831
Dollaro di Hong Kong	6,8115
Dollaro neozelandese	2,0450
Dollaro di Singapore	1,5912
Won sudcoreano	1151,45
Rand sudafricano	10,0800

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A03045

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcio folinato»

Estratto decreto n. 820 del 24 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: CALCIO FOLINATO, nelle forme e confezioni: «50 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 mg e «100 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone da 100 mg alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Emmepi - Pharma S.a.s. di Pedrani M. & C., con sede legale e domicilio fiscale in Samarate - Varese, via Libertà, 25, c.a.p. 21017, Italia, codice fiscale 02048230128.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: 50 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 mg - A.I.C. n. 033520014/G (in base 10) 0ZYYDG (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Classe: «H».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell' art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bigmar Pharmaceuticals SA stabilimento sito in Svizzera, via Cadepiano n. 24 - Barbengo - CH - 6917 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 flacone di polvere per soluzione iniettabile da 50 mg contiene:

principio attivo: calcio folinato 54,02 mg;

eccipiente: cloruro di sodio 45 mg.

Confezione: «100 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone da 100 mg - A.I.C. n. 033520026/G (in base 10), 0ZYYDU (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Classe: «H».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell' art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bigmar Pharmaceuticals SA stabilimento sito in Svizzera, via Cadepiano n. 24 - Barbengo - CH - 6917 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 flacone di polvere per soluzione iniettabile da 100 mg contiene:

principio attivo: calcio folinato 108,04 mg;

eccipiente: cloruro di sodio 90 mg.

Indicazioni terapeutiche; l'uso del calcio folinato in oncologia trova indicazione elettiva in associazione con 5-fluorouralile nel trattamento del carcinoma del colon - retto con intento palliativo, nel trattamento precauzionale (adiuvante) del carcinoma colon - rettale operato radicalmente e nel «rescue» (salvataggio) da alte dosi di metotressato o di altri farmaci analoghi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02826

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Batixim»

Estratto decreto A.I.C. n. 33 dell'11 febbraio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BATIXIM nelle forme e confezioni: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + fiala solvente da 10 ml, «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml, «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml.

Titolare A.I.C.: So.se.Pharm S.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma, via dei Castelli Romani, 22 - cap 00040, Italia, codice fiscale 01163980681.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 035207012 (in base 10), 11LFV4 (in base 32).

Classe: «A per uso ospedaliero H» - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello, 15 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: cefotaxima sale sodico 2,096 g (corrispondenti a 2 g di cefotaxime).

Una fiala solvente contiene:

eccipienti: acqua p.p.i. quanto basta a 10 ml.

Confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml - A.I.C. n. 035207024 (in base 10), 11LFVJ (in base 32).

Classe: «A - nota 55» - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello n. 15 (tutte).

Composizione:un flacone di polvere contiene:

principio attivo: cefotaxima sale sodico 1,048 g (corrispondenti a 1 g di cefotaxime).

Una fiala solvente contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato 40 mg acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 4 ml.

Confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml - A.I.C. n. 035207036 (in base 10), 11LFVW (in base 32).

Classe: «A - nota 55» - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special product's line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello, 15 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: cefotaxima sale sodico 1,048 g (corrispondenti a 1 g di cefotaxime).

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 4 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi.

È indicato inoltre nelle profilassi delle infezioni chirurgiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02828

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aximad»

Estratto decreto A.I.C. n. 34 dell'11 febbraio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AXIMAD, nelle forme e confezioni, «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + fiala solvente da 10 ml, «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml, «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml.

Titolare A.I.C.: Zeus S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma, via dei Castelli Romani, 22, c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale n. 01597401205.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone+fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 035228016 (in base 10), 11M2CJ (in base 32).

Classe: «A per uso ospedaliero H» - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special product's line S.r.l., stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello 15 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: cefotaxima sale sodico 2,096 g (corrispondenti a 2 g di cefotaxime).

Una fiala solvente contiene:

eccipienti: acqua p.p.i. quanto basta a 10 ml.

Confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml - A.I.C. n. 035228028 (in base 10), 11M2CW (in base 32).

Classe: «A - nota 55» - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special product's line S.r.l., stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello, 15 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: cefotaxima sale sodico 1,048 g (corrispondenti a 1 g di cefotaxime).

Una fiala solvente contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato 40 mg, acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 4 ml.

Confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml - A.I.C. n. 035228030 (in base 10), 11M2CY (in base 32).

Classe: «A - nota 55» - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special product's line S.r.l., stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello, 15 (tutte).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: cefotaxima sale sodico 1,048 g (corrispondenti a 1 g di cefotaxime).

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 4 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi.

È indicato inoltre nelle profilassi delle infezioni chirurgiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02829

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxime IBI»

Estratto decreto A.I.C. n. 35 dell'11 febbraio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CEFOTAXIME IBI nelle forme e confezioni: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + fiala solvente da 4 ml, «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone + fiala solvente da 4 ml, «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + fiala solvente da 10 ml, «2 g polvere per soluzione iniettabile per infusione endovenosa» 1 flacone.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Tucidide, 56 - Torre 6, c.a.p. 20134, Italia, codice fiscale 02578030153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + fiala solvente da 4 ml - A.I.C. n. 035118013 (in base 10), 11HQXX (in base 32);

classe: «A - Nota 55», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special Product's Line, stabilimento sito in Pomezia - Roma, via Campobello, 15 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g (pari a 1 g di cefotaxime).

Una fiala solvente contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato 40 mg, acqua p.p.i. quanto basta a 4 ml.

Confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone + fiala solvente da 4 ml - A.I.C. n. 035118025 (in base 10), 11HQY9 (in base 32);

classe: «A - Nota 55», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare o endovenoso;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special Product's Line stabilimento sito in Pomezia - Roma, via Campobello, 15 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g (pari a 1 g di cefotaxime).

Una fiala solvente contiene:

eccipienti: acqua p.p.i. quanto basta a 4 ml.

Confezione: « 2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 035118037 (in base 10), 11HQYP (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special Product's Line stabilimento sito in Pomezia - Roma, via Campobello, 15 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 2,096 g (pari a 2 g di cefotaxime).

Una fiala solvente contiene:

eccipienti: acqua p.p.i. quanto basta a 10 ml.

Confezione: «2 g polvere per soluzione iniettabile per infusione endovenosa» 1 flacone - A.I.C. n. 035118049 (in base 10) 11HQZ1 (in base 32).

classe: «A per uso ospedaliero H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile per infusione endovenosa;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special Product's Line stabilimento sito in Pomezia - Roma, via Campobello, 15 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 2,096 g (pari a 2 g di cefotaxime).

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi.

È indicato inoltre nella profilassi delle infezioni chirurgiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02827

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clindamicina Fosfato»

Estratto decreto G n. 40 del 15 febbraio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica CLINDAMICINA FOSFATO: nelle forme e confezioni:

«300 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml;

«600 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 4 ml.

Titolare A.I.C.: società Istituto Biochimico Pavese Pharma p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pavia, viale Certosa n. 10, codice fiscale n. 11278030157.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pavia, viale Certosa n. 10.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«300 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml - numeri A.I.C. 035388014/G (in base 10) 11RYMG (in base 32).

Classe «C».

«600 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 4 ml - numeri A.I.C. 035388026/G (in base 10) 11RYMU (in base 32).

Classe «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 fiala da 2 ml contiene:

principio attivo: Clindamicina - 2 - diidrogeno fosfato 356,46 mg (pari a clindamicina 300 mg);

eccipienti: alcool benzilico, sodio edetato, sodio idrato, acqua p.p.i. q.b. a ml 1 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 fiala da 4 ml contiene:

principio attivo: clindamicina - 2 - diidrogeno fosfato 712,92 mg (pari a clindamicina 600 mg);

eccipienti: alcool benzilico, sodio edetato, sodio idrato, acqua p.p.i. qb a ml 1 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la clindamicina è indicata nel trattamento delle gravi infezioni sostenute da germi anaerobi sensibili, nonché nel trattamento delle gravi infezioni sostenute da stafilococchi, streptococchi e pneumococchi.

Un trattamento con clindamicina, per lo più associata ad un antibiotico aminoglicosidico, può essere preso in considerazione come alternativa nella terapia di infezioni ginecologiche e pelviche acute da clamydia trachomatis quando l'impiego dell'antibiotico di scelta, le tetracicline, è controindicato.

La clindamicina si è dimostrata efficace nel trattamento di infezioni da stafilococchi resistenti ad altri antibiotici; prima dell'impiego è necessario, tuttavia, eseguire opportuni test microbiologici al fine di stabilire la sensibilità in vitro del germe verso l'antibiotico.

Trattamento delle infezioni opportunistiche da toxoplasma gondii e pneumocystis carinii in pazienti immunocompromessi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02918

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ambroxol RKG»

Estratto decreto A.I.C. n. 43 del 15 febbraio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AMBROXOL RKG, nelle forme e confezioni: «15 mg/2 ml soluzione iniettabile o da nebulizzare» 10 fiale da 2 ml, «30 mg bambini supposte» 10 supposte, «15 mg lattanti supposte» 10 supposte.

Titolare A.I.C.: RKG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Menotti Ciro n. 1/A, Italia, codice fiscale n. 11274810156.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «15 mg/2 ml soluzione iniettabile o da nebulizzare» 10 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 033965017 (in base 10) 10DJYT (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile da nebulizzare.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Probuttore: Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (tutte le fasi).

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: ambroxol cloridrato 15 mg

eccipienti: sodio fosfato monobasico 33 mg; sodio fosfato bibasico 1 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b a 2 ml.

Confezione: «30 mg bambini supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 033965043 (in base 10) 10DJZM (in base 32).

Forma farmaceutica: supposta.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art.3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (tutte le fasi).

Composizione: 1 supposta contiene:

principio attivo: ambroxol cloridrato 30 mg;

eccipienti: polisorbitan monooleato 75 mg; gliceridi semisintetici 2395 mg.

Confezione: «15 mg lattanti supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 033965056 (in base 10) 10DK00 (in base 32).

Forma farmaceutica: supposta.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (tutte le fasi).

Composizione: 1 supposta contiene:

principio attivo: ambroxol cloridrato 15 mg;

eccipienti: polisorbitan monooleato 40 mg; gliceridi semisintetici 1245 mg.

Indicazioni terapeutiche: ambroxol RKG è indicato nel trattamento delle turbe della secrezione dell'apparato respiratorio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

0A02920

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Erresolv»

Estratto decreto A.I.C. n. 44 del 15 febbraio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: ERRESOLV:

«15 mg granulato per soluzione orale», 30 bustine;

«30 mg/10 ml granulato per sciroppo», 1 flacone da 200 ml.

Titolare A.I.C.: RKG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Via Ciro Menotti n. 1/A, codice fiscale n. 11274810156.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità sopra indicata sono effettuati dalla società Special Product's Line S.r.l., nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«15 mg granulato per soluzione orale», 30 bustine;

A.I.C. n. 035282019 (in base 10) 11NR33 (in base 32);

classe «C»;

«30 mg/10 ml granulato per sciroppo», 1 flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 035282021 (in base 10) 11NR35 (in base 32);

classe «C».

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: ambroxol cloridrato mg 15;

eccipienti: lattosio, carbossimetilcellulosa sodica, saccarosio, aroma all'anice (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

10 ml di sciroppo ricostituito contengono:

principio attivo: ambroxol cloridrato mg 30;

eccipienti: acido etanol-β-amino fosforico, polisorbitan monolaurato, metil p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, mannite, aroma all'anice, saccarosio, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Erresolv è indicato nel trattamento delle turbe della secrezione dell'apparato respiratorio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Altre condizioni: la confezione della specialità medicinale sopra indicata, deve far riferimento al dossier, identificato dal codice n. 033965, presentato per l'autorizzazione del prodotto medicinale a denominazione generica «Ambroxol».

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02919

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacacil»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 24 del 30 gennaio 2002

Specialità medicinale: BACACIL:

12 compresse 800 mg - A.I.C. n. 024130039.

Società Pfizer Italiana S.p.a., strada statale 156, km 50 - 04010 Borgo S. Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale Bacacil, 12 compresse 800 mg - A.I.C. n. 024130039, prodotti anteriormente al 12 gennaio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 945 del 30 ottobre 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori 180 giorni a partire dal 7 gennaio 2002».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02916

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rex»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 43 dell'11 febbraio 2002

Specialità medicinale: REX:

30 bustine granulato 1 g - A.I.C. n. 029481025.

Società MDM S.r.l. viale Papimano, 22/b -20123, Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale Rex, 30 bustine granulato 1 g - A.I.C. n. 029481025, prodotti anteriormente al 13 ottobre 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 540 del 2 agosto 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori 180 giorni a partire dall'11 aprile 2002».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02917

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anti Acne Samil»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 44 dell'11 febbraio 2002

Specialità medicinale: ANTI ACNE SAMIL:

2 FL. polvere + 2 FL. solvente- A.I.C. n. 020477028.

Società M.D.M. S.r.l. viale Papiano n. 22/B - 20123 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale Anti Acne Samil, 2 fiale polvere + 2 fiale solvente - A.I.C. n. 020477028, prodotti anteriormente al 2 novembre 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 565 del 24 settembre 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori 180 giorni a partire dal 1º maggio 2002».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02923

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisiflen»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 45 dell'11 febbario 2002

Specialità medicinale: LISIFLEN:

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse a rilascio prolungato - A.I.C. n. 033212010».

«75 mg/3 ml soluzione iniettabile, per uso intramuscolare» 6 fiale - A.I.C. n. 033212034».

Società De Salute S.r.l., via Milano n. 43 - 26015 Soresina (Cremona).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Lisiflen, «100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse a rilascio prolungato - A.I.C. n. 033212010, Lisiflen, «75 mg/3 ml soluzione iniettabile, per uso intramuscolare» 6 fiale - A.I.C. n. 033212034, prodotti anteriormente all'11 aprile 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 23 del 15 febbraio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centoottanta giorni a partire dal 6 aprile 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02922

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fanhdi»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 52 del 14 febbraio 2002

Medicinale: FANHDI.

Titolare A.I.C.: Instituto Grifols S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Parets Del Valles-Barcellona, Poligono Levante - Calle Can Guasch n. 2 - c.a.p. 08150 Spagna (ES).

Variazione A.I.C.: 11-*ter* Modifica del fornitore di un composto intermedio impiegato nella produzione del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la richiesta di utilizzare, in alternativa al plasma frazionato interamente da Instituto Grifols S.A. , anche il crioprecipitato fornito dalla Bayer Corporation,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033866017 - «250 UI» 1 fiala polv. liof. soluz. inf. e.v. 250 UI + fiale solv. 10 ml;

A.I.C. n. 033866029 - «500 UI» 1 fiala polv. liof. soluz. inf. e.v. 500 UI + fiale solv. 10 ml;

A.I.C. n. 033866031 - «1000 UI» 1 fiala polv. liof. soluz. inf. e.v. 1000 UI + fiale solv. 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02921

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta Fondazione «Centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura - scuola di Minoprio» per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 30404 del 22 febbraio 2002 la ditta Fondazione «Centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura - scuola di Minoprio», con sede legale in Vertemate con Minoprio (Como), viale Raimondi n. 54, è stata riconosciuta idonea a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

produzione sementi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1, del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5, del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi di pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6, del decreto legislativo n. 194/1995).

02A02913

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto A.I.C. n. 408 del 27 giugno 2001, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Sandimmun Neoral"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 1° settembre 2001).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 26, prima colonna, al penultimo rigo, dove è scritto: «... medicinale *non* soggetto a prescrizione medica... », leggasi: «... medicinale soggetto a prescrizione medica ...».

02A02746

Comunicato relativo al decreto 28 novembre 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, recante: «Rettifica del decreto istitutivo dell'area marina protetta denominata "Tavolara-Punta Coda Cavallo"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 19 febbraio 2002).

L'allegato del decreto citato in epigrafe, pubblicato a pag. 23 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* è da intendersi sostituito dal seguente:

02A02943

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651061/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035